

ATTUALITÀ

GABRIELE PONTEPRINO

Ossessione securitaria, autoritarismo punitivo ed eclissi dei diritti Considerazioni sparse a margine dei recenti decreti sicurezza

La promulgazione, in poco meno di un anno, di due decreti sicurezza (il d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella L. 9 giugno 2025, n. 80 e il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2026, n. 54) costituisce una manifestazione – l’ennesima – di populismo penale dai tratti marcatamente nemicali e con pericolose venature di vero e proprio autoritarismo punitivo. Il presente scritto intende analizzare alcune tra le principali linee di intervento di tali provvedimenti legislativi sul versante del diritto penale sostanziale, tentando di mettere in luce come tali strategie di politica criminale, quando non presentano profili di aperto contrasto con i fondamentali presidi garantistici posti dalla Costituzione, rischiano comunque di dare luogo a un insidioso logoramento dello spirito personalistico che pervade la nostra Carta.

Security Obsession, Punitive Authoritarianism, and the Eclipse of Fundamental Rights: Notes on the Recent Italian Security Decrees.

The promulgation, within less than a year, of two “security decrees” marked by distinctly repressive features constitutes a further manifestation of penal populism, characterised by a pronounced enemy-oriented approach and by elements of punitive authoritarianism. This article seeks to analyse some of the principal lines of intervention introduced by these enactments in the field of substantive criminal law, with a view to demonstrating how such criminal policy strategies, even where they do not give rise to an overt conflict with the fundamental guarantees enshrined in the Constitution, nonetheless risk giving rise to a subtle yet insidious erosion of the personalist ethos underpinning the constitutional order.

SOMMARIO: 1. Prologo. – 2. Brevi cenni sull’effimera nozione di sicurezza. – 3. Le linee di intervento dei recenti “Pacchetti sicurezza”. – 4. L’inasprimento della risposta sanzionatoria nel settore dei reati contro il patrimonio: una preoccupante *escalation* repressiva. – 4.1. Il furto con destrezza in casi particolari: tra luci e ombre. – 4.1.1. I dubbi di tenuta del sistema: le latenti tensioni con il principio di proporzionalità della pena. – 4.1.2. Segue: il *deficit* di ragionevolezza. – 4.2. Il nuovo art. 628 *bis* c.p.: un emblematico caso di diritto penale simbolico. – 4.2.1. La problematica formulazione del precetto: la nozione di gruppo organizzato. – 4.2.2. Qualche rilievo critico a prima lettura: le tensioni con il principio di proporzionalità. – 4.2.3. Soluzioni interpretative interlocutorie. – 5. Il potenziamento della tutela nei confronti dell’autorità: un insidioso logoramento dello spirito costituzionale. – 6. La criminalizzazione della marginalità sociale e la repressione del dissenso: i reati di rivolta in istituto penitenziario e nei c.p.r. – 6.1. La definizione del concetto di rivolta: una nozione vaga. – 6.2. La resistenza passiva: la criminalizzazione del dissenso. – 6.3. Quale sorte per il delitto di rivolta: spunti per un’interpretazione tassativizzante. – 6.3.1. ... e i residui profili di criticità. – 7. Considerazioni di sintesi: tra realtà e immaginazione.

1. *Prologo.* In queste pagine intendo sviluppare alcune riflessioni sulle recenti strategie politico criminali adottate dal legislatore in materia di sicurezza pubblica e sugli irrimediabili profili di contrasto di tali discipline – dai tratti marcatamente repressivi – con i fondamentali principi costituzionali operanti in materia penale. Strategie che, come noto, rappresentano una costante della legislazione degli ultimi decenni – già ampiamente investigata in dottrina –, non certo una novità¹.

Concetti quali populismo penale, panpenalismo, diritto penale totale, diritto penale massimo, diritto penale simbolico e così via appartengono, da tempo, al comune lessico di giuristi e sociologi². Nel loro complesso, tali espressioni indicano una tendenza, non solo italiana, a fare smodato ricorso allo *ius terribile*, che è divenuto il formidabile strumento, nelle mani del decisore politico di turno, per fornire una risposta rapida e risolutiva di fronte a contingenti istanze repressive e di maggior tutela³.

Ciò, in particolar modo, nelle fasi dell'emergenza (vera o presunta) – invero ricorrenti nella società contemporanea⁴ – o al cospetto di fenomeni criminosi

¹ Per una interessante mappatura dei molteplici provvedimenti in materia di sicurezza adottati in Italia dal 1993 al 2024 si rimanda a CORNELLI-ROSSI, *La deriva punitiva della politica criminale in Italia. Analisi empirica della legislazione penale e della sicurezza degli ultimi trent'anni*, in www.sistemapenale.it, 24 novembre 2025, i quali registrano la preoccupante tendenza del legislatore, «a esasperare i problemi in materia di sicurezza», che conduce a un ineluttabile «rafforzamento dell'area della punitività».

² Per tutti, FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, 97 ss.; DONINI, *Populismo e ragione pubblica*, Modena, 2019; PALAZZO, *Nemico-nemici-nemico: una sequenza inquietante per il futuro del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 2, 698 ss.; AMATI, *L'enigma penale. L'affermazione politica dei populismi nelle democrazie liberali*, Torino, 2020. Imprescindibile, inoltre, CADOPPI, *Il reato penale. Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Napoli, 2022.

³ Cfr. RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino, 2019, 75 s.; BIANCHETTI, *La paura del crimine. Un'indagine criminologica su mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza*, Milano, 2018, 143 ss.

⁴ Come emerge sin dal titolo del lavoro di MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli 1997. Si veda inoltre l'ancora attuale lavoro di PALAZZO, *La recente legislazione penale*, Padova, 1980; anche MONGILLO, *Ordine pubblico e sicurezza nel diritto penale: per un'ecologia concettuale quale viatico di razionalizzazione*, in *Arch. pen.*, 2025, 1, 1 ss. icasticamente osserva come «la fabbrica delle emergenze criminali» sia «l'unica industria ad aver funzionato a pieno regime [...] nell'Italia repubblicana». In argomento si legga, TRONCONE, *Fictio legis e Fictio juris. Una riflessione sui moventi punitivi di un diritto penale illiberale*, in *Arch. pen.*, 2020, 1, 18, il quale individua uno dei tratti essenziali della legislazione dell'emergenza nella reazione, «rispetto a un fatto storico effettivamente accaduto», in maniera evidentemente spropositata, mediante l'apprestamento di misure improntate a estremo rigore.

ritenuti, spesso senza alcun corredo empirico⁵, alquanto pervasivi e allarmanti; o, ancora, innanzi a categorie di soggetti (come contestatori, disobbedienti, molesti, immigrati, reclusi, recidivi) che si collocano ai margini del consesso sociale, venendo percepiti come una sorta di nemico dei “buoni cittadini”⁶.

È del resto noto il paradosso per cui, sebbene le democrazie occidentali – pur minacciate da micro e macro-delinquenza, terrorismo e venti di guerra – siano ancora da ritenersi le società «più sicure mai esistite al mondo», la percezione, da parte dei consociati, del rischio di subire aggressioni è oggi elevatissima⁷. In effetti, per quanto dalle statistiche emerga in maniera piuttosto nitida che, nel nostro Paese, i tassi di criminalità negli ultimi due decenni sono in decrescita o comunque stabili⁸, larga parte della popolazione è di contrario avviso, tanto che – stando ad autorevoli *report* di settore – quasi un italiano su due dichiara il timore di subire reati⁹.

Si tratta di una logica conseguenza di quella che viene efficacemente definita «comunicazione di polizia», un modello di comunicazione pubblica in base a cui istituzioni e media veicolano sul «mercato del consenso» “sciami” di informazioni con stili e contenuti che, in varia misura, implementano il senso di precarietà, insicurezza e imminente pericolo, proponendo – secondo l’arcaico meccanismo di azione a reazione – «l’uso della coazione e della forza, variamente declinato ma univocamente orientato alla riduzione o privazione di libertà, quale unico fattore di prevenzione di un incombente “disordine” e di

⁵ Del resto – come giustamente osserva PRATT, *Penal populism*, London-New York, 2007, 12 ss. – in epoca di populismo penale, il dibattito su criminalità e pene ruota intorno a esperienze e stati emozionali, più che a dati statistici ponderati. In termini analoghi, altresì, SKLANSKY, *Populism, pluralism, and criminal justice*, in *Cal. law. Rev.*, 2009, 107, 2012, che identifica uno dei tratti del populismo penale nella costruzione di strategie politiche basate sulle reazioni emotive dell’opinione pubblica nei confronti della criminalità; nella dottrina francese, SALAS, *La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal*, Paris, 2005.

⁶ Ampi rilievi sul punto in CAVALIERE, *Diritto penale massimo e diversione discrezionale? Un’ipotesi su neoliberismo e politica criminale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2017, 3-4, 433 ss.

⁷ In argomento, CASTEL, *L’insicurezza sociale. Che significa essere protetti?* (ed. or. 2004), Torino, 2012, VIII; BARBERIS, *Non c’è sicurezza senza libertà. Il fallimento delle politiche antiterrorismo*, Bologna, 2017, 111, che distingue la «safety oggettiva», ossia la «reale probabilità di subire aggressioni» e la «certainty soggettiva», ossia la «percezione del rischio». Nella dottrina penalistica, BERTOLINO, *La rappresentazione mediatica della giustizia penale: dalla narrazione del crimine a quella del processo*, in *Dis-crimen*, 26 febbraio 2024, 3.

⁸ Cfr. da ultimo il *Report* ISTAT, *Reati contro la persona e la proprietà: vittime ed eventi / anno 2022-2023*, in *www.istat.it*, 9 giugno 2025.

⁹ Si veda l’accurata indagine di EURISPES, *La criminalità: tra realtà e percezione*, 2023, 25 ss.

mantenimento dell'«ordine»¹⁰.

A questi sentimenti primordiali, innescati «da paure vecchie e nuove, fondate o infondate», si risponde, poi, con politiche improntate all'*overcriminalization*¹¹, alla tolleranza zero e all'illusoria logica del *law and order*¹².

Negli ultimi quattro decenni abbiamo, pertanto, assistito a una *overdose* punitiva, un'autentica *escalation* da cui siamo, in un certo senso, rimasti assuefatti. A ben vedere, nessuno si sorprende più del fatto che, a fronte di «una criminalità, che nella sua essenza malefica costituisce» – quanto meno sul piano

¹⁰ Sul punto, GIOSTRA, *È necessario e urgente rifondare il Dl sicurezza*, in www.sistemapenale.it, 27 aprile 2025; BATTARINO, *L'iperfasia securitaria nella comunicazione pubblica. Una narrazione priva di contronarrazione*, in *Quest. giust.*, 2025, 3, 42 ss., secondo cui tali modalità di descrizione del crimine (che si distingue per filmati ripetuti di arresti, manette, lampeggianti, corpi variamente costretti, operazioni investigative denominate in maniera bizzarra, e così via), lungi dal costituire un modello comunicativo semplice e ingenuo, sono foriere di pericolose distorsioni cognitive in capo ai consociati, che sono così persuasi dalla necessità e urgenza di vedere assicurato il ripristino dell'ordine e della sicurezza perduti, financo a scapito di altri valori costituzionali.

¹¹ Su cui si legga LUNA, *The Overcriminalization Phenomenon*, in *American University Law Rev.*, 2005, 54, 703 ss. La riflessione sullo stato di «finale Inkriminierungsrauch» (ubriacatura punitiva) delle democrazie occidentali è feconda anche tra gli autori di lingua tedesca: basti il rimando al recente affresco di BURCHARD, *Das Politische im Strafrecht stärken*, in www.verfassungsblog.de, 15 agosto 2025; nonché a ALBRECHT, *Das Strafrecht im Zugriff populistischer Politik*, in *Von unmögliche Zustand des Strafrechts*, a cura dell'*Institut für Kriminalwissenschaften Frankfurt a.M.*, Frankfurt am Main, Lang, 1995, 429 ss., che testimonia come si tratti di un problema avente origine piuttosto remota. La calzante espressione *finale Inkriminierungsrauch*, richiamata da MANES, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, in *Quest. giust.*, 2019, 1, 95 è di JAHN, *Recensione a Strafgesetzbuch. Kommentar in 3 Bänden. Hrsg. von Urs Kindhäuser, Ulfrid Neumann und Hans-Ulrich Paefgen. 5. Auflage 2017, Baden-Baden, Nomos*, in *NJW*, 2017, 3638.

¹² Il punto è nitidamente colto da PULITANO, *Idee per un manifesto sulle politiche del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1, 361 ss. Del resto, come sottolineano KONING-PUDDISTER, *Common sense justice? Comparing populist and mainstream right positions on law and order in 24 countries*, in *Party politics*, 2024, 30, 224 «populists are mostly concerned with appearing punitive or tough on crime and demonstrate little regard for the effectiveness of policies». Si tratta dell'attuazione di una politica del *governing through crime*, come tale dovendosi intendere, par l'appunto, la tendenza ad affrontare problemi sociali complessi facendo uno smodato ricorso allo strumento repressivo, accentuando la politica della paura e del controllo e alimentando la logica nemica. L'espressione, ormai diffusa, è stata polemicamente coniata, con riguardo al contesto statunitense da SIMON, *Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*, Oxford, 2004, 4 s., il quale registrava una patologica trasformazione dello «welfare state» in «penal state». Dello stesso avviso si mostrava GARLAND, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Oxford, 2002, 199, ove constataba che «today's crime policies express a darker and less tolerant message», in quanto «the high ideals of solidarity have been eclipsed by the more basic imperatives of security, economy, and control».

della narrazione politico-mediatica¹³ – «il problema dei problemi, la punizione, più dura possibile», venga ritenuta una scelta «necessitata e sempre giusta»¹⁴, nell'illusoria convinzione che il ricorso al diritto penale – un «diritto penale di lotta»¹⁵ – costituisca il miglior rimedio «a ogni ingiustizia e a ogni male»¹⁶.

Il programma del legislatore populista è dunque molto semplice: pene esemplari, riduzione delle garanzie processuali che rallentano i tempi del processo e rischiano di precludere una celere pronuncia di condanna, potenziamento di una concezione marcatamente carcerocentrica, con esclusione dei «benefici previsti dall'ordinamento penitenziario perché contrari al principio della certezza della pena»¹⁷.

In questo modo, il diritto penale da *ultima ratio* è diventato «*unica ratio*», cadendo vittima di una «crisi di solitudine», che ha rivelato «tutta la sua inadeguatezza»¹⁸. È pressoché scontato constatare che gli interventi volti al rafforzamento dell'arsenale repressivo rappresentano soluzioni a basso costo (se non a costo zero) – dotate di mera valenza pedagogica e comunicativa-promozionale¹⁹ – che, con evidente miopia, mirano a un immediato ritorno in termini propagandistici ed elettorali²⁰, finanche al prezzo di pregiudicare la la-

¹³ Sulla «perversa interazione» tra «*mass e social media*, sentimenti di (in)sicurezza sociale e [...] scelte di politica criminale», BIANCHETTI, *Sentimenti, risentimenti e politica criminale: un'indagine qualitativa in tema di legislazione penale compulsiva*, in *Arch. pen.*, 2019, 1, 1 ss.

¹⁴ Sulla tendenza della politica contemporanea, di ogni colore e appartenenza, ad adottare «soluzioni standardizzate attorno alla logica penale», CORNELLI, *Verso democrazie autoritarie? paradossi, presupposti e tendenze delle politiche di sicurezza contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2025, 1, 207 ss.

¹⁵ MANES, *L'ossessione securitaria*, in www.dirittodidifesa.it, 2024; FIANDACA, *La bulimia punitiva aumenterà il consenso, ma non serve a niente*, in www.sistemapenale.it, 22 marzo 2025.

¹⁶ Paradigmaticamente SGUBBI, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, Bologna, 2019, 23, il quale richiama il concetto *total justice*, preconizzato da FRIEDMAN, *Total Justice*, New York, 1985, mediante cui s'allude all'aspirazione di trovare nel diritto penale il rimedio a qualsivoglia ingiustizia. Doveroso, inoltre, il richiamo allo scritto di FASSIN, *Punire. Una passione contemporanea (trad. it.)*, Milano, 2018.

¹⁷ SEMINARA, *Consenso sociale, populismo e diritto penale*, in www.giustiziainsieme.it, 9 giugno 2020.

¹⁸ Così si esprimeva MANTOVANI, *Insicurezza e controllo della criminalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 1003 ss.; DEMURO, *Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 4, 1654 ss.

¹⁹ Sul punto MANES, *Corruzione senza tipicità*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2018, 3, 1128, secondo cui il penale diverrebbe improprio «strumento di palingenesi morale e di etica pubblica», nonché MANNA, *Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di un diritto penale simbolico*, in *Arch. pen.*, 2016, 2, 1 ss. *Amplius* DONINI, *Il diritto penale come etica pubblica*, Modena, 2014.

²⁰ Questo è, d'altronde, uno dei tratti essenziali del populismo penale, come acutamente osservato da

bile coerenza del sistema e la tenuta delle garanzie²¹.

A ciò si aggiunge che, salvo sporadiche eccezioni, la «schizofrenica»²² legislazione penale degli ultimi decenni si contraddistingue per l'impiego di una tecnica normativa e di un registro linguistico, nella migliore delle ipotesi, approssimativi; il che – come rilevato da Luigi Ferrajoli – rischia di condurre al collasso della legalità, con regressione «all'incertezza e all'arbitrarietà che furono proprie del diritto giurisprudenziale premoderno»²³.

Da un lato, l'esasperato ricorso alla tecnica casistica – oltre ad accrescere il gigantismo di un diritto penale già di per sé ipertrofico – moltiplica complicazioni e aporie, è foriera di disuguaglianze e compromette l'armonia e l'organicità del sistema²⁴. Dall'altro lato, il proliferare di fattispecie «a tassatività debole» – carenti in punto di determinatezza e spesso prive di capacità selettiva – amplia in maniera potenzialmente incontrollata i margini di intervento dello *ius puniendi*²⁵, facendo ricadere sulla giurisprudenza l'arduo compito

ROBERTS ET AL., *Penal Populism and Public Opinion: Lessons from Five Countries*, Oxford, 2002, 5, i quali sottolineano che il «*Penal populists allow the electoral advantage of a policy to take precedence over its penal effectiveness*» e, nella sua forma più maligna, si risolve nella «*promotion of policies which are electorally attractive, but unfair, ineffective, or at odds with a true reading of public opinion*». In relazione all'Italia, ha dunque ragione BELFIORE, *A casa propria: frammenti di populismo penale*, in *Arch. pen.*, 2019, 3, 2, quando rileva che, nell'attuale temperie populista, le scelte in materia penale tendenzialmente rispondono a una logica di «persistente campagna elettorale»; nello stesso senso, GARGANI, *Il diritto penale quale "extrema ratio" tra post-modernità e utopia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 3, 1488 ss.

²¹ Il rinvio corre a FERRAJOLI, *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Roma-Bari, 2024, 142, ad avviso del quale questo uso «demagogico e congiunturale» dello *ius terribile* conduce a una «pesante deformazione del nostro ordinamento penale».

²² MONGILLO, *La legislazione penale d'emergenza ed emergenze del sistema penale. L'osservatorio di Francesco Palazzo*, in *La scienza della legislazione penale: riforme e prospettive di razionalizzazione*, a cura di Paliero-Mongillo-Bartoli, Napoli, 2024, 432.

²³ FERRAJOLI, *Il paradigma garantista. Per una risposta razionale ai problemi della sicurezza e del terrorismo*, in *Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia*, a cura di Cavaliere-Longobardo-Masarone-Schiaffo-Sessa, Napoli, 2017, 140 ss.; con ricchezza di argomenti, PALAZZO, *Scienza della legislazione e buone intenzioni legislative*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 2, 285 ss.

²⁴ CAVALIERE, *Il furore casistico nella recente legislazione penale. In particolare: circostanze e soggettivismo*, in *www.penedp.it*, 27 febbraio 2023.

²⁵ Cfr. MANES, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, cit., 94. Peraltro, a ben vedere, il deficit di determinatezza affligge tanto «norme vaghe e onnicomprensive, geneticamente indeterminate e necessitanti di un'interpretazione passivizzante, quanto quelle formulate in maniera esasperatamente casistica, innanzi a cui il giudice è chiamato ad «operazioni interpretative di «arrotondamento» del tipo». In questi termini, PALAZZO, *Legalità tra law in the books e law in action*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2016, 5.

di assicurare un'interpretazione compatibile con i valori costituzionali²⁶. Le criticità sono per l'appunto acuite dall'utilizzo di un linguaggio in apparenza fruibile e rispondente alla domanda di pena avanzata dalle «masse [...] bisognose di rassicurazione emotiva»²⁷, ma – a ben vedere – oscuro, ambiguo e poco curato²⁸, che non fa che alimentare dubbi e incertezze, non sempre superabili in via ermeneutica²⁹.

Fermo restando quanto premesso, mi sembra però che l'emanazione, in poco meno di un anno, di due decreti sicurezza abbia impresso un deciso “cambio di passo”, non solo e non tanto sul piano *quantitativo* – in epoca di populismo penale, l'aggiunta di nuovi reati ed aggravanti e gli inasprimenti sanzionatori non fanno purtroppo notizia – quanto piuttosto su quello *qualitativo*³⁰. Se infatti è vero che – come vedremo tra breve – tali provvedimenti conservano intatte caratteristiche dei precedenti interventi in materia di sicurezza, è vero anche che in essi si può cogliere un connotato ulteriore, ossia l'accentuazione della curvatura autoritaria del nostro ordinamento, segno di

²⁶ Mi riferisco, in primo luogo, all'interpretazione “tassativizzante” e “tipizzante”, che diviene importante mezzo «per realizzare in *action* la determinatezza della norma», anche nell'ottica di garantire il rispetto dei principi di offensività e di proporzione. Per tutti, v. PALAZZO, *Legalità tra law in the books e law in action*, cit., 5 ss.; DONINI, *La prevedibilità del diritto e i limiti alla dissoluzione della legge penale nella giurisprudenza*, in *Quest. giust.*, 2018, 4, 79; MANES, *Sui vincoli costituzionali dell'interpretazione in materia penale (a margine della recente giurisprudenza della Consulta)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 4, 1233 ss.; ID., *Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di “deontologia ermeneutica”*, in *Cass. pen.*, 2018, 6, 2222 ss.; PISANI, *Riflessioni sulla cd. interpretazione tassativizzante nella giurisprudenza in materia penale*, in *Cass. pen.*, 2024, 7-8, 2410 ss.

²⁷ Cfr. PALAZZO, *Il volto del sistema penale e le riforme in atto*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1, 6; PAPA, *Com'è che il diritto penale è diventato una favola*, in www.sistemapenale.it, 26 maggio 2025.

²⁸ Non a caso FERRAJOLI, *Il paradigma garantista*, cit., 226 s. allude ad un linguaggio dissestato delle norme; considerazioni poi riprese da RISICATO, *Argini e derive della tassatività. Una riflessione a margine della sentenza costituzionale n. 98/2021*, in *Discrimen*, 16 luglio 2021, 9, nonché, da ultimo, da RUGGIERO, *Critica della retorica democratica-giustizialista: il diritto e la giustizia penale alla ricerca del “gran numero”*, in www.lalegislazionepenale.eu, 23 gennaio 2026, 23 ss. che richiama, quale paradigmatico esempio, i casi del decreto *Caivano* e del delitto di *rave party*.

²⁹ MANES, *Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di “deontologia ermeneutica”*, cit., 2257 ss.

³⁰ BARTOLI, *Sulle recenti riforme in ambito penale tra populismo, garantismo e costituzionalismo*, in www.sistemapenale.it, 3 ottobre 2024, 8; RISICATO, *Dalla costituzione al leviatano. La torsione illiberale del decreto “sicurezza” n. 48/2025*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2025, 2, 472; BALBI, *Il “decreto sicurezza” e il suo contesto. Il sistema penale nel crepuscolo della democrazia*, in www.lalegislazionepenale.eu, 22 luglio 2025, 9 s. che parla di un «salto di qualità», dell'esistenza di «un disegno organico di profonda rielaborazione, in termini di progressivo sovvertimento, dei valori che connotano il nostro sistema costituzionale».

una preoccupante deriva verso l'autoritarismo punitivo³¹.

Non più dunque, soltanto, scelte tese a soddisfare pulsioni repressive contingenti al fine di ottenere un maggiore consenso, ma una netta affermazione del primato dello Stato sull'individuo – specie se debole o emarginato – con conseguente atrofizzazione dei diritti e delle libertà del singolo³².

È questo, d'altronde, uno dei tanti sintomi di crisi delle democrazie occidentali, che, nel pieno dell'attuale temperie populista, col malcelato intento di recuperare autorevolezza e credibilità perdute, promuovono politiche sanzionatorie a vocazione autoritaria e illiberale, volte a punire, con particolare asprezza, soggetti (*rectius* nemici) che in qualche modo attentano alla sicurezza pubblica e alla coesione sociale³³. Viene così a delinearsi un «diritto penale massimo, diseguale, classista, pesantemente lesivo dei diritti fondamentali» – un diritto penale «di guerra» – che mina alle fondamenta del sistema democratico³⁴.

Del resto, il diritto penale – in quanto *ius terribile* – è, per sua natura, dotato di un'intrinseca «cifra autoritaria», se non altro perché si tratta di uno strumento di controllo e difesa sociale che contempla l'uso della forza e la limitazione di beni fondamentali della persona³⁵, disciplinando, per l'appunto, l'esercizio della potestà punitiva dello Stato nei confronti del cittadino devian-

³¹ Sull'autoritarismo punitivo è imprescindibile il saggio di GUZMÁN DALBORA, *Autoritarismo punitivo: tratti generali, panorama storico, manifestazioni odierne*, in www.lalegislazionepenale.eu, 14 aprile 2025; si veda, inoltre, VENTURI, *Reconstructing Criminalisation. Regulatory Crimes and the Authoritarian Foundations of Modern Substantive Criminal Law*, in *Criminal Law and Philosophy*, 2025, 1 ss.

³² RISICATO, *Le tossine del populismo penale e gli strumenti di contrasto: leggendo giustizia e politica di Luigi Ferrajoli*, in *Discrimen*, 14 luglio 2024, 6; CORNELLI, *La difesa dell'autorità come urgenza politico-criminale*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 7, 900.

³³ Sul «diritto penale del nemico quale manifestazione» del populismo penale estremo, FERRAJOLI, *Giustizia e politica*, cit., 142; similmente, FIANDACA, *Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e democrazia*, in *Foro it.*, 2011, 1, 1 ss.

³⁴ FERRAJOLI, *Giustizia e politica*, cit., 145 ss.; nonché DONINI, *Populismo penale e ruolo del giurista*, in www.sistemapenale.it, 6 settembre 2020, 3 secondo cui, per l'appunto, il diritto penale autoritario «uccide la democrazia e i diritti fondamentali, anziché tutelarli»; LATTANZI, *Intervento di apertura del convegno*, in *La scienza della legislazione penale: riforme e prospettive di razionalizzazione*, a cura di Paliero-Mongillo-Bartoli, cit., 432. Nella letteratura internazionale, in termini analoghi, PRATT-MIAO, *From protecting individual rights to protecting the public: the changing parameters of populist driven criminal law and penal policy*, in *New Crim. Law Rev.: An International and Interdisciplinary Journal*, 2019, 22, 391 ss.

³⁵ PALIERO, *L'agorà e il palazzo quale legittimazione per il diritto penale?*, in *Criminalia*, 2012, 96 s. il quale ricorda che il fondamento autoritario è «un vero e proprio masso erratico» del diritto penale, un fattore genetico che ne «informa l'essenza [...]», anzitutto, quale strumento coercitivo di diritto pubblico».

te³⁶.

Al contempo, però, il diritto penale – in quanto *magna charta* del reo – è stato spesso definito “scienza del limite”: per lo meno sin dall’epoca illuminista e, a maggior ragione, in una democrazia costituzionale orientata al pluralismo e al rispetto dei diritti umani, esso rappresenta (o, meglio, dovrebbe rappresentare) un argine all’impiego indiscriminato dello strumento repressivo, operando alla stregua di un «garante contro l’uso arbitrario della coercizione» da parte dell’autorità pubblica³⁷. In poche parole: nel diritto penale convive una duplice anima, l’una autoritaria, l’altra democratica e garantista; da una parte, esso ha funzione di punire chi delinque – tenendo a freno i sentimenti di vendetta serpeggianti tra i consociati – dall’altra, è anche «legge del più debole», indispensabile presidio per il reo (o presunto tale) a non subire «la violenza arbitraria del più forte»³⁸.

Ora, il difficile equilibrio tra queste due facce di una stessa medaglia³⁹ rischia di venire seriamente (e ulteriormente) compromesso dagli ultimi provvedimenti legislativi in tema di sicurezza, i quali – in una sorta di *climax* ascendente – conferiscono al sistema un’impronta marcatamente autoritaria, mettendo

³⁶ Per FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bologna, 2011, 194, il diritto penale è «tecnica di definizione, di accertamento e di repressione della devianza», che giocolizza «si manifesta in coercizioni e restrizioni sulle persone dei potenziali devianti». Similmente PULITANÒ, *Diritti umani e diritto penale*, in *Il lato oscuro dei Diritti umani. Esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell’individuo*, a cura di Meccarelli-Palchetti-Sotis, Madrid, 2014, 101, ad avviso del quale il diritto penale è una «arma a doppio taglio», dal momento che «intende (o pretende) combattere violenza, paura e sofferenza», che sono però anche le sue «caratteristiche intrinseche».

³⁷ RAMPIONI, *Diritto penale. Scienza dei limiti del potere punitivo*, Torino, 2020, 2. Per una teorizzazione del diritto penale quale scienza del limite, il rinvio è naturalmente a FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., *passim*. Medesimi rilievi in MAHLMANN, *Strafrecht und Demokratie*, in *Strafrecht und Demokratie. 9 Symposium des Jungen Strafrechts. Zürich 2022*, Baden Baden, 2023, 9 s. che allude all’importanza di un diritto penale che preservi i fondamenti assiologici della democrazia e i diritti fondamentali dell’individuo.

³⁸ PULITANÒ, *Quale sicurezza?*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 6, 690, il quale icasticamente afferma che «sia la forza sia l’incatenamento del Leviatano hanno a che fare (anche, non soltanto) con il diritto criminale/penale»; FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, cit., 329. Rilievi simili in CHIAO, *Criminal Law in the Age of the Administrative State*, Oxford, 2019, 34: «the legitimacy of the criminal law rests in its ability to fairly and effectively protect each person’s basic needs, interests, and rights, whether that person is a potential victim, potential offender, or both».

³⁹ È la nota metafora del *farmakon*, per la quale il diritto penale può essere «medicina o veleno» a seconda delle dosi con cui viene somministrato. Cfr. PULITANÒ, *Sicurezza e diritti. Quale ruolo per il diritto penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 11, 22, 1542 ss.

«sotto assedio» il diritto penale costituzionale⁴⁰. Tutto ciò non fa che alimentare un latente conflitto tra il legislatore – da tempo guidato dai venti del populismo autoritario – e la Corte costituzionale, nella sua veste di controllore negativo della legalità della legge e “vigile guardiano” dei diritti fondamentali dell’individuo⁴¹.

Nei prossimi paragrafi – dopo un rapido *excursus* sull’evanescente nozione di sicurezza – intendo prendere in considerazione alcune norme introdotte dalle novelle del 2025 e del 2026, tentando di mettere in luce come esse si muovano in direzione contraria rispetto ai valori fondanti della nostra Costituzione; ciò, a maggior ragione, se consideriamo i recenti tracciati della giurisprudenza della Consulta, che – come è noto a tutti – mostra una notevole sensibilità verso le esigenze di proporzionalità della pena e di personalizzazione del rimprovero⁴².

2. Brevi cenni sull’effimera nozione di sicurezza. Il punto di partenza di questa analisi è la necessaria presa d’atto del carattere cangiante e polimorfo della nozione di “sicurezza”. Da un lato, essa costituisce «un fine essenziale dell’ordinamento giuridico» – una sorta di «interesse fondativo del sistema penale»⁴³ – insomma, non un diritto in sé, ma «una condizione necessaria per l’esercizio degli altri diritti»⁴⁴. Dall’altro lato, nella moderna società del rischio, la sicurezza viene spesso (e impropriamente)⁴⁵ ritenuta un autonomo diritto

⁴⁰ In questi termini si esprime ALESSANDRI, *L’assedio al diritto penale costituzionale*, in *www.sistemapenale.it*, 15 aprile 2025, che parla di «progressiva demolizione delle conquiste democratiche», evocando lo spettro di un ritorno «all’epoca pre-liberale degli autocrati».

⁴¹ Cfr. MANES, *Il controllo di costituzionalità e il congedo dalle “rime obbligate”: il difficile equilibrio tra legalità e proporzionalità*, in *Legalità e diritto penale dell’economia. Studi in onore di Alessio Lanzi*, Roma, 2020, 169. Come è noto, la considerazione della Corte costituzionale quale legislatore negativo risale a Kelsen, *La giustizia costituzionale*, Milano, 1981 (ed. or. 1928).

⁴² In proposito CONSULICH, *Neutralizzare e rieducare (pari sono, senza la proporzione)*, in *Discrimen*, 7 dicembre 2024, 18 ravvisa una «dissociazione assiologica» tra il legislatore, «che punta sulla soddisfazione di pulsioni sociali di carattere retributivo e si ispira alla prevenzione generale intimidatrice» e la Consulta, che invece continua a valorizzare «la funzione risocializzativa» della pena.

⁴³ Definizioni, rispettivamente, di PULITANO, *Diritti umani e diritto penale*, cit., 93 e di FORZATI, *La sicurezza penale fra rassicurazione sociale, conservatio ordinum e criminalizzazione del corpo estraneo*, in *Arch. pen.*, 2018, 3, 4.

⁴⁴ PELISSERO, *Il potenziamento delle sanzioni punitive e delle misure di prevenzione personali nel nuovo decreto sicurezza*, in *St. iuris.*, 2017, 10, 1100 ss.

⁴⁵ Per una convincente critica alla considerazione della sicurezza quale diritto fondamentale, il rinvio

fondamentale⁴⁶, un bene giuridico a sé stante, la cui lesione o messa in pericolo giustifica un poderoso ricorso allo *ius terribile*⁴⁷.

Del resto, il richiamo alla necessità di salvaguardare la “sicurezza” – specie se associato a fatti di cronaca pregni di significato emotivo e che suscitano panico e instabilità sociale – si presta a un facile impiego in chiave retorico-propagandistica, divenendo un efficiente «motore» per la promozione di politiche penali «muscolari»⁴⁸.

Ora, sebbene non possa mettersi seriamente in dubbio che la sicurezza costituisca «un bisogno vitale ed esistenziale» degli uomini⁴⁹ – una delle ragioni stesse poste a base della stipula del contratto sociale – va però detto che la sua considerazione quale bene giuridico autonomo e meritevole di pregnante tutela desta non poche perplessità. Il concetto di sicurezza risulta, infatti, molto ampio e generico e, dunque, forse più di ogni altro, è passibile di un impiego

corre a: BARATTA, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?*, in *La bilancia e la misura*, Milano, 2001, 21 ss.; nonché RUOTOLO, *La sicurezza nel gioco del bilanciamento*, in *I diversi volti della sicurezza. Atti del Convegno Milano 4 giugno 2009*, a cura di Cocco, Milano 2012, 17 ss.; altresì, DENNINGER, *Diritti dell'uomo e legge fondamentale*, Torino, 1998, 38 ss.; sulla sicurezza quale diritto fondamentale v. però ISENSEE, *Das Grundrecht auf Sicherheit*, Berlino, New York, 1983. Per più ampie riflessioni si rimanda ai recenti lavori di FORZATI, *La sicurezza fra diritto penale e potere punitivo*, Napoli, 2020 e CERETTI-CORNELLI, *Oltre la paura. Affrontare il tema della sicurezza in modo democratico*, Milano, 2018, 46 ss. Sulla nozione di sicurezza pubblica, PACE, *La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2015, 1, 1 ss.

⁴⁶ In questo senso si muoveva la proposta di legge costituzionale presentata nella scorsa legislatura, a prima firma dell'attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni (proposta n. 2954 del 16 marzo 2021), la quale prospettava una modifica dell'art. 101 c.p., mediante l'inserimento di un nuovo primo comma in forza del quale «la Repubblica tutela la sicurezza dei cittadini». Sulle pericolose ricadute di sistema che scaturirebbero da una riforma siffatta, TROMBETTA, *Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti? Brevi riflessioni intorno a una recente proposta di legge costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, 4, 178 ss. Altresì, CARAMASCHI, *Dall'ordine pubblico alla sicurezza: una prospettiva di teoria costituzionale*, in *Democrazia e Sicurezza*, 2023, 1, 83 ss.

⁴⁷ RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, cit., 8, Sul diritto alla sicurezza quale «diritto alla libertà dal crimine», CAVALIERE, *Può la sicurezza costituire un bene giuridico o una funzione del diritto penale?*, in *Crit. dir.*, 2009, 1-4, 43 ss.; RUOTOLO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti*, in *Dem. sic.*, 2013, 2, 1 ss. mette in luce il pericolo che l'artificiosa creazione di un autonomo diritto alla sicurezza sortisca il perverso effetto di limitare la sicurezza degli altri diritti dell'individuo, in spregio alla logica propugnata nella costituzione.

⁴⁸ MANES, *L'ossessione securitaria*, cit.; PELISSERO, *Il potenziamento delle sanzioni punitive e delle misure di prevenzione personali nel nuovo decreto sicurezza*, cit., 1100 ss.; sul diritto penale quale «strumento di amministrazione della paura», che esorcizza «l'insicurezza dei cittadini» ma, al contempo, tradisce i valori del diritto penale classico, MONGILLO, *Ordine pubblico e sicurezza nel diritto penale: per un'ecologia concettuale quale viatico di razionalizzazione*, cit., 25.

⁴⁹ MANTOVANI, *Criminalità sommergente e cecità politico-criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 4, 1201 ss.

strumentale, teso a «legittimare artificiosamente» un'inopinata dilatazione dell'intervento penale⁵⁰.

Critiche simili sono state mosse alla contigua⁵¹ ed altrettanto evanescente nozione di ordine pubblico⁵², non a torto paragonata a un *Rumpelkammer von Begriff*, un «ripostiglio concettuale»⁵³. Un interesse «fantasmatico»⁵⁴, alla cui tutela il codice Rocco dedica l'intero catalogo dei delitti contenuti nel titolo V del Libro II – fattispecie notoriamente problematiche sul piano del rispetto dei principi costituzionali⁵⁵ – e che viene, non di rado, invocato *ad adiuvandum*, come «supplemento argomentativo» per giustificare l'incriminazione di fatti aventi una scarsa consistenza materiale ed offensiva⁵⁶. In adesione a siffatti principi costituzionali, la giurisprudenza consolidata

⁵⁰ CAVALIERE, *Diritti anziché 'beni giuridici' e 'principi' in diritto penale? A proposito di un saggio di Francesco Viganò*, in *Sist. pen.*, 2023, 10, 68.

⁵¹ Ad avviso di PACE, *La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale*, cit., 3, sicurezza e ordine pubblico sarebbero due facce della stessa medaglia, poiché la prima esiste in tanto in quanto il secondo venga mantenuto.

⁵² Per tutti DE VERO, *Ordine pubblico (delitti contro)*, in *Dig. disc. pen.*, IX, Torino, 1995, 72 ss.; MOCCIA, voce *Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell')*, in *Enc. giur.*, XXII, Roma, 1990, 1 ss.; C. FIORE, voce *Ordine pubblico*, in *Enc. dir.*, Milano, 1980, 1001, che sottolinea il «permanente carattere di ambiguità del concetto giuridico di ordine pubblico, che [...] viene indifferentemente evocato, a seconda dell'opportunità, sia nel senso materiale ed empirico dell'*ordre dans la rue*, sia in quanto ordine pubblico ideale, o normativo: e cioè come complesso di valori e principi fondamentali, contro i quali non può dirigersi neanche la parola».

⁵³ La nota metafora è stata coniata da BINDING, *Die Normen und ihre Übertretung*, I, Leipzig, 1922, 352, e viene ripetutamente e frequentemente impiegata in dottrina proprio con riguardo ai reati contro l'ordine pubblico e, in particolar modo ai reati associativi; cfr., tra gli altri, MANES, *Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 2, 745; INSOLERA, *Delitti contro l'ordine pubblico*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, VII ed., Bologna, 2016, 293. Similmente MONGILLO, *Ordine pubblico e sicurezza nel diritto penale: per un'ecologia concettuale quale viatico di razionalizzazione*, cit., 14 che lo considera un «vocabolo *passerpartout*», vittima di facili manipolazioni retoriche.

⁵⁴ Calzante espressione impiegata da FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino, 2014, 93.

⁵⁵ Sappiamo bene che, nella logica del legislatore del 1930, taluni reati contro l'ordine pubblico finivano con il punire una mera disobbedienza del cittadino: il che comportava una restrizione di diritti costituzionalmente garantiti, che talora ha reso necessaria una «rilettura costituzionalmente orientata» di siffatte fattispecie delittuose, e talaltra una dichiarazione di incostituzionalità (si pensi, ad esempio, al caso dell'art. 415 c.p., oggetto della pronuncia della Corte cost., 23 aprile 1974, n. 108). In argomento, DE VERO, *Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Milano, 1988, 183 ss.

⁵⁶ Così MONGILLO, *Ordine pubblico e sicurezza nel diritto penale: per un'ecologia concettuale quale viatico di razionalizzazione*, cit., 13, che ricorda l'esempio della giurisprudenza costituzionale in materia di coltivazione di cannabis.

adotta una concezione materiale di ordine pubblico, identificandolo con l'interesse «al buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza»⁵⁷.

A ciò si aggiunga, però, che, sin dalle stagioni dell'emergenza della seconda metà del Secolo scorso, l'ordine pubblico (eventualmente nelle varianti di ordine costituzionale e ordine democratico) è stato declinato in una dimensione ancora più ampia e atecnica, che sembra precludere una sua ricostruzione in termini di «oggettività giuridica»⁵⁸. Più volte, infatti, il legislatore lo ha impiegato a mo' di grimaldello retorico, per suggellare l'adozione di misure preventive e repressive avverso il manifestarsi di fenomeni criminosi ritenuti particolarmente gravi e diffusi⁵⁹: si è così assistito a una sua mutazione genetica, da interesse meritevole di tutela a immanente scopo «dell'intero ordinamento giuridico»⁶⁰.

Comunque sia, vuoi perché troppo legato ai retaggi del passato⁶¹, vuoi per la sua scarsa capacità di resa sul piano emotivo e propagandistico, il vetusto richiamo all'ordine pubblico ha ceduto il passo all'ancora più effimera nozione di sicurezza, la quale – come osservato poc'anzi – costituisce ormai il «centro delle attenzioni di governi e opinione pubblica»⁶²: un «bene onnivoro e totalizzante», non a caso divenuto *totem* delle politiche di matrice penal-populista⁶³ proprio perché deforme specchio riflesso «delle nostre inesauribili

⁵⁷ Cass., Sez. I, 6 settembre 2023, n. 51168; Cass., Sez. II, 6 ottobre 2022, n. 6961; Cass., Sez. II, 6 ottobre 2022, n. 6961; Cass., Sez. I, 23 maggio 2018, n. 43264, in *One Legale*.

⁵⁸ Perentorio CORSO, voce *Ordine pubblico nel diritto amministrativo*, in *Dig. disc. pub.*, X, Torino, 1995, 1060, a detta del quale questa nozione «viene intes[a] in una accezione talmente lata da rendere inverosimile una ricostruzione del concetto in termini di oggettività giuridica».

⁵⁹ DE VERO, *Ordine pubblico (delitti contro)*, cit., 72 ss.; MOCCIA, voce *Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell')*, cit., 1 ss.

⁶⁰ C. FIORE, voce *Ordine pubblico*, cit. 1101.

⁶¹ Secondo BARTOLI, *Di sicuro c'è solo questo: si è tornati a incriminare l'esercizio di libertà. Breve introduzione al c.d. Decreto Sicurezza*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 7, 847 ss. l'ordine pubblico evoca lo spettro del fascismo o, comunque, di una visione legata a una prospettiva troppo evidentemente «statalista più che sociale».

⁶² DONINI, *Sicurezza e diritto penale*, in *Cass. pen.*, 2008, 10, 3558 ss.; nonché PELISSERO, *La tutela penale della sicurezza pubblica. Una costante ossessione*, in *Quest. giust.*, 2025, 3, 22 ss.

⁶³ Mutuo la calzante espressione dal titolo del Cap. I del lavoro di RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, cit., 8. Similmente DONINI, *Sicurezza e diritto penale. La sicurezza come orizzonte totalizzante del discorso penale*, in *Sicurezza e diritto penale*, a cura di Donini-

paure»⁶⁴.

Non solo.

Nella logica ispiratrice delle novelle degli ultimi anni, la tutela della sicurezza è stata elevata a “diritto tiranno” – *rectius* a «precondizione per il godimento degli altri diritti»⁶⁵ – nel nome della quale è possibile limitare i diritti e le garanzie del singolo, al fine di dare soddisfazione a un interesse superiore, di carattere superindividuale e transpersonale. Senonché, il perseguimento di tali politiche favorisce un’involuzione antidemocratica dello Stato, che è “debitore” di sicurezza⁶⁶, ma anche “creditore” di obbedienza da parte dei cittadini⁶⁷. Costoro, infatti, nell’illusoria convinzione di veder sedate paure e ingiustizie, accettano una parziale contrazione dei loro diritti, prestando fideistico affidamento sull’operato di un potere statale forte e pervasivo⁶⁸. Di qui l’idealizzazione dell’autorità pubblica, in quanto soggetto capace di assicurare ordine e sicurezza, e la conseguente predisposizione di un apparato di tutela differenziato e particolarmente pregnante nei confronti degli esponenti delle forze dell’ordine, di cui vanno salvaguardate la libertà di azione, l’immagine e l’onorabilità⁶⁹.

Pavarini, Bologna, 2011, 11 ss.

⁶⁴ MONGILLO, *Ordine pubblico e sicurezza nel diritto penale: per un’ecologia concettuale quale viatico di razionalizzazione*, cit., 35.

⁶⁵ Cfr. BARBERIS, *Non c’è sicurezza senza libertà. Il fallimento delle politiche antiterrorismo*, cit., 112, nonché PALIERO, *L’agorà e il palazzo quale legittimazione per il diritto penale?*, cit., 109, che richiama – quale esempio di bene giuridico funzionale, disancorato da un preciso referente costituzionale – la «creazione artificiale del *topos* immaginario della “sicurezza collettiva” che ha come bene finale di copertura niente meno che il *Grundrechtsgut* della vita dei cittadini».

⁶⁶ Nel senso che l’esercizio della potestà punitiva è una prestazione dovuta dallo stato al fine di garantire la sicurezza e il libero godimento dei diritti dei cittadini, VIGANO, *Dal diritto penale dello stato al diritto penale sovranazionale*, in *www.sistemapenale.it*, 10 ottobre 2024, 2.

⁶⁷ In effetti, secondo GUZMÁN DALBORA, *Autoritarismo punitivo: tratti generali, panorama storico, manifestazioni odierne*, cit., 3, uno dei sintomi del manifestarsi dell’autoritarismo risiede proprio nella accentuazione del «potere di dominio» dello Stato, a cui fa eco «la volontà di obbedire incondizionatamente ai sovraordinati» e all’autorità e «di imporsi ai subordinati», accettando come fattore naturale «la disuguaglianza delle persone, tra le quali il potere autoritario stabilisce distinzioni in base alle condizioni sociali, alle caratteristiche gruppal, alle tendenze personali, al pensiero».

⁶⁸ In argomento, basti il rinvio a FORZATI, *La sicurezza fra diritto penale e potere punitivo*, cit., 26, il quale rileva come, in una prospettiva eminentemente statocentrica, a prevalere sia oggi la «declinazione punitiva della sicurezza» (la sicurezza come «limitazione dei diritti»), a scapito della «sicurezza-garanzia dei diritti», che invece dovrebbe informare «il modello securitario antropocentrico del moderno stato di diritto».

⁶⁹ In questo modo, la tutela della sicurezza è declinata in termini statali, «come tutela dell’ordine ideale e dell’autorità, e quindi in chiave autoritaria nel senso etimologico del termine». Cfr. BARTOLI, *Di sicuro*

Al contempo, per mezzo di un processo di «indifferenziazione dell'io»⁷⁰, l'individuo si fonde in una collettività indistinta, una maggioranza identitaria e in apparenza omogenea⁷¹, che va idealmente a contrapporsi alle diverse categorie di nemici-delinquenti⁷², che minano la stabilità e la pace del consesso sociale e devono, pertanto, essere neutralizzati ad ogni costo, finanche con l'adozione di misure illiberali e liberticide⁷³.

Nella prospettiva così delineata è «il potere che tutela il popolo: ad esso spetta garantire i diritti, stabilire a quali soggetti riconoscere cittadinanza, quali invece escludere, chi sono gli “amici”, quali i “nemici”. È il Governo che si fa «garante della difesa dei confini» e delle strade e che «ha il potere di escludere “gli altri”, in modo da riaffermare «il principio della superiorità dello Stato cui i consociati devono limitarsi a credere e obbedire»⁷⁴.

Si assiste, allora, a un radicale mutamento di paradigma dei rapporti tra Stato e cittadino, dove al centro non v'è più l'individuo bensì l'autorità, che va mes-

c'è solo questo: si è tornati a incriminare l'esercizio di libertà. Breve introduzione al c.d. Decreto Sicurezza, cit., 849.

⁷⁰ GUZMÁN DALBORA, *Autoritarismo punitivo: tratti generali, panorama storico, manifestazioni odierne*, cit., 3.

⁷¹ Si tratta della c.d. «ideologia del guscio», in base alla quale le democrazie «maggioritarie-comunitariste-identitarie» si chiudono in loro stesse, ergendo barricate «contro ogni reale o presunta minaccia» all'ordine precostituito. Suggestioni in tal senso in FIANDACA, *Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e democrazia*, cit., 8, che riprende le interessanti notazioni dell'articolo di SCHIAVONE, *Così la destra crea l'ideologia del guscio*, in *La Repubblica*, 9 maggio 2008.

⁷² Sull'erronea ma ricorrente assimilazione nemico-delinquente, antico retaggio di «celebri teorizzazioni ottocentesche di marca criminologico-positivista», FIANDACA, *Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e democrazia*, cit., 8. Come meglio precisato da ROSSI, *Pensare il nemico. a margine del confronto tra Jacobs e Ferrajoli*, in *Rivista AIC*, 2023, 4, 15, ragionando in tal modo, «le differenze tra i gruppi all'interno della società vengono ad essere sublimati in un “noi” omogeneo», che assorbe entro la «dimensione unificante della volontà del popolo» ogni eventuale conflitto, finendo con il negare la dimensione pluralistica della società. Ebbene, questa artificiosa creazione di un'identità unitaria, dimentica di ogni pluralismo, enfatizza la differenza tra il “noi” – gli amici – e gli “altri” – i nemici, soggetti pericolosi che minacciano, dall'interno e dall'esterno, la sicurezza collettiva e che, dunque, non meritano né imparzialità, né comprensione, né particolari garanzie. Sul concetto di “nemico” sul piano della politica e del diritto è imprescindibile SCHMITT, *Le categorie del “politico”* (trad. it.), Bologna, 1972; sul diritto penale del nemico – nozione, sin dalla teorizzazione di Jakobs, ampiamente discussa, variamente declinata e perennemente al centro del dibattito – basti qui il rimando al risalente volume collettaneo a cura di DONINI-PAPA, *Diritto penale del nemico*, Milano, 2007; MUÑOZ CONDE, *Il diritto penale del nemico*, in *Ordines*, 2016, 1 ss.; sull'impropria assimilazione tra nemico e criminale, FERRAJOLI, *Il diritto penale del nemico e la dissoluzione del diritto penale*, in *Quest. giust.*, 2006, 4, 1 ss.

⁷³ Sul punto PALAZZO, *Nemico-nemici-nemico: una sequenza inquietante per il futuro del diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2020, 2, 707 s.

⁷⁴ Riprendo l'efficace rappresentazione di AZZARITI, *Democrazia e sicurezza*, in *Quest. giust.*, 2025, 3, 9.

sa nelle condizioni di «esercitare tranquillamente» il proprio potere nell'interesse dei «buoni cittadini» e a «scapito» di contestatori ed emarginati⁷⁵. Ebbene, nel prosieguo intendo mettere in luce come un simile approccio – teso a enfatizzare la dimensione autoritaria dello Stato in nome della tutela della sicurezza e del mantenimento dell'ordine sociale – conduca al tradimento del progetto costituzionale di un diritto penale minimo e dal volto umano⁷⁶, favorendo una pericolosa «degradazione dello *ius puniendi* a mero potere punitivo»⁷⁷.

3. *Le linee di intervento dei recenti “Pacchetti sicurezza”*. Giunti a questo punto dell'indagine, è chiaro che, all'interno dei diversi “Pacchetti sicurezza” succedutisi negli ultimi decenni (in diciotto anni se ne contano addirittura sei)⁷⁸, sono rinvenibili una serie di misure fortemente eterogenee e asistematiche, ma nel complesso accomunate da una indubbia vocazione repressiva e carcerocentrica.

Una tendenza, come anticipato, acuita dai due più recenti interventi *in subiecta materia* – il molto discusso d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella L. 9 giugno 2025, n. 80⁷⁹, e il di poco successivo d.l. 24 febbraio 2026, n. 23⁸⁰, con-

⁷⁵ Condivisibili i rilievi di LONATI-MELZI D'ERIL, *Relegata, invece, in un ruolo marginale, ove le è precluso compromettere il disegno perseguito dall'esecutivo*, in www.sistemapenale.it, 11 giugno 2025 e di E. GROSSO, *È compito della Repubblica. Note sul DDL Sicurezza*, in www.giustiziainsieme.it, 4 novembre 2024, il quale osserva come le disposizioni contenute nei recenti decreti sicurezza «pretendano di introdurre nell'ordine sociale una nuova gerarchia dei valori di riferimento».

⁷⁶ Cfr. ALOGOSTINO, *I diritti speciali del nemico e dell'amico: un diritto penale*, in *Quest. giust.*, 2025, 3, 13 ss.; nonché N. MAZZACUVA, *L'epoca della straripante overcriminalization: un possibile (immediato) rimedio*, in *Pen. dir. proc.*, 2023, 4, 522 ss., il quale ricorda che la costruzione di «un diritto penale razionale si [...] radica nell'esigenza di una delimitazione ‘critica’ dell'autorità punitiva»; approfondimenti anche in RECCIA, *Populismo e diritto penale del nemico nella legislazione del migrante*, in *Sist. pen.*, 2024, 12, 22 ss.

⁷⁷ GUZMÁN DALBORA, *Autoritarismo punitivo: tratti generali, panorama storico, manifestazioni odierne*, cit., 3. Sul rischio che l'autoritarismo punitivo finisca con il distruggere «la personalità del Diritto e di diventare un apparato di potere», ID., *Elementi di filosofia giuridico-penale*, Trento, 2015, 42.

⁷⁸ TORTORELLI, *“Decreto sicurezza” 2026: le disposizioni di natura penale*, in www.penaledp.it, 25 aprile 2026.

⁷⁹ In origine il d.d.l. sicurezza, AC 1660, 22 gennaio 2024, il cui travagliato *iter* (poi bruscamente interrotto dalla promulgazione di un d.l.) può essere ripercorso consultando www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=1660. Per un'analisi critica dell'originario ddl, il rinvio corre a: GATTA, *Il pacchetto sicurezza e gli insegnamenti, dimenticati, di Cesare Beccaria*, in *Sist. pen.*, 2024, 11, 63 ss.; PELISSERO, *A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici*, in www.sistemapenale.it, 27 maggio 2024; CORNELLI, *Il Ddl sicurezza alla prova della ricerca*

vertito con modificazioni nella L. 24 aprile 2026, n. 54⁸¹ – i quali ricorrono a «costruzioni securitarie» già note nel nostro ordinamento⁸², riducendo considerevolmente le garanzie, indebolendo i controlli e colpendo plurimi diritti fondamentali. Non a caso, a detta dell’Associazione Antigone, essi rappresentano «uno dei più gravi attacchi [...]» ai valori costituzionali della storia repubblicana recente, che, lungi dall’implementare la sicurezza individuale e collettiva, «rischia di produrre effetti opposti, ampliando marginalità e conflitti sociali»⁸³.

Analoghe preoccupazioni sono state avanzate, in maniera pressoché unanime⁸⁴, da esponenti della comunità scientifica e operatori del mondo giudiziario: s’è detto, infatti, che il decreto sicurezza del 2025 interrompe il lento «processo di liberazione del codice Rocco dalle incrostazioni illiberali che ge-

criminologica: prime annotazioni critiche, in *Sist. pen.*, 2024, 5, 113 ss.; PASINI, *Il disegno di legge sicurezza e il nuovo reato di rivolta in carcere e in strutture di accoglienza e trattenimento per migranti*, in *Sist. pen.*, 2024, 5, 121 ss.; FORZATI, *Il nuovo Ddl sicurezza fra (poche) luci e (molte) ombre: primi spunti di riflessione*, in *Arch. pen.*, 2023, 3, 1 ss.; RUOTOLO, *Su alcune criticità costituzionali del c.d. Pacchetto sicurezza*, in *www.sistemapenale.it*, 9 ottobre 2024; E. GROSSO, *Audizione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera, avente ad oggetto il d.d.l. cost. n. 2613 AC*, in *www.osservatorioaic.it*, 20 ottobre 2014; CAVALIERE, *Contributo alla critica del d.d.l. sicurezza*, in *Crit. dir.*, 2024, 2, 241 ss.

⁸⁰ Recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, il cui iter parlamentare aggiornato è reperibile al seguente *link*: www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=59938. Per un commento a prima lettura, BERNARDONI, *Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali*, in *www.sistemapenale.it*, 3 marzo 2026; DELLA RAGIONE, *Le novità del D.L. Sicurezza 23/2026*, in *Il Quot. giur.*, 3 marzo 2026; RIVERDITI, *I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23*, in *Giur. pen. web*, 2026, 4, 1 ss.

⁸¹ Nelle intenzioni dell’esecutivo, a completare il Pacchetto sicurezza del 2026 avrebbe dovuto esserci un ulteriore intervento, tratteggiato nello Schema di disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del ministero dell’interno”, consultabile su www.giurisprudenzapenale.com.

⁸² La continuità coi precedenti Pacchetti sicurezza, specie sul piano della tecnica legislativa, è messa in luce da PELISSERO, *La tutela penale della sicurezza pubblica. Una costante ossessione*, cit., 25.

⁸³ È ciò che si legge nel Comunicato stampa dello scorso 16 gennaio 2026, in www.antigone.it.

⁸⁴ A quanto mi è dato constatare, nella dottrina penalistica, la sola voce favorevole all’adozione di siffatte misure è quella di RONCO, *Pacchetto sicurezza*, in www.centristudiliviatino.it, 28 aprile 2025. Secondo l’A. esse costituirebbero una risposta agli «evidenti profili criminologici e criminogeni soggiacenti a situazioni gravemente pregiudizievoli per la sicurezza e per il tranquillo godimento di diritti fondamentali da parte della collettività».

neticamente lo affliggono»⁸⁵, segnando un pericoloso ritirarsi dello Stato di diritto «al cospetto dell'avanzare dello stato di polizia»⁸⁶.

Giudizi simili ha ricevuto il d.l. n. 23/2026: nei primi commenti a caldo viene, infatti, rilevato come la sua promulgazione segni un ulteriore passo in avanti «verso un modello di sicurezza fondato sull'espansione del diritto penale e sulla compressione delle libertà fondamentali», in allarmante continuità con «un programma politico volto a ridefinire i confini dello Stato di Diritto e del controllo penale e sociale in Italia»⁸⁷.

Quel che è certo è che siffatti provvedimenti – peraltro deprecabilmente adottati a mezzo di decreto-legge in ragione di non meglio precisate esigenze di “necessità e urgenza”⁸⁸ – fanno massiccio ricorso allo strumento repressivo, introducendo un groviglio di nuovi reati (nel d.l. n. 48/2025 se ne contano addirittura 14)⁸⁹, di aggravanti, che, in una sorta di cortocircuito, accrescono l'insicurezza giuridica (*rectius*, le incertezze interpretative e i problemi di

⁸⁵ Così ZIRULIA, *Il “decreto sicurezza” 2025 interrompe il processo di adeguamento del Codice Rocco alla costituzione. Criticità e possibili rimedi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2025, 1, 217 ss.

⁸⁶ MANES, *L'ossessione securitaria*, cit. Altrettanto perentorio DOLCINI, *Un paese meno sicuro per effetto del decreto legge sicurezza*, in *www.sistemapenale.it*, 15 maggio 2025, a detta del quale il decreto sicurezza rappresenta un palmare «attacco ai principi fondamentali dello Stato di diritto».

⁸⁷ Ass. ANTIGONE-CILD, *Le ragioni di Antigone e della Coalizione Italiana Diritti e Libertà Civili (CILD) contro il Decreto-legge n. 23 del 24 febbraio 2026. Una valutazione di carattere generale*, in *www.antigone.it*, 27 marzo 2026. Secondo il *Report Liberties and Rule of law 2026*, elaborato collettivamente da quaranta organizzazioni riconducibili al *Civil Liberties Union for Europe*, l'Italia, insieme ad altri cinque Paesi europei (Bulgaria, Croazia, Ungheria e Slovacchia) sta progressivamente “erodendo” le garanzie dello Stato di diritto. In particolare, con la promulgazione del decreto sicurezza del 2025 «on one hand, the Italian government managed to strengthen institutions by reducing responsibilities of public officials and increasing guarantees, especially for public order officials. On the other hand, it pursued threats against dissenting opinions, the violent repression of demonstrations, increasing discriminatory policies against ethnic minorities and migrant people, harsh criminalisation of activists, and a growing political pressure on the magistrature». Cfr. *Liberties Rule of Law Report*, *www.liberties.eu*, 30 marzo 2026, 424.

⁸⁸ Sulla frequenza con cui le maggioranze di governo d'ogni colore utilizzano il decreto legge in materia penale, facendone lo «strumento principe per la tutela della sicurezza collettiva», DOLCINI, *Sicurezza per decreto-legge?*, in *www.sistemapenale.it*, 30 giugno 2025. Dello stesso avviso PASSIONE, *Ancora a proposito del decreto-sicurezza (d.l. 11 aprile 2025, n. 48)*, in *www.sistemapenale.it*, 16 maggio 2025, che allude all'insanabile «difetto genetico» derivante dalla scelta governativa di agire con d.l. in assenza dei presupposti di necessità e urgenza. Sul travagliato processo che ha riguardato il d.l. n. 23/2026, MITELLO, *L'infinita ‘necessità e urgenza’ della sicurezza*, in *www.giustiziainsieme.it*, 6 aprile 2026.

⁸⁹ Che è efficacemente paragonato a uno zibaldone, a causa della «sua composita e magmatica stratificazione tematica». Cfr. VIGNERI, *Dal D.d.l. al D.l. “Sicurezza”. Prove tecniche di autoritarismo punitivo*, in *www.giustiziainsieme.it*, 11 aprile 2025.

coordinamento) e i sentimenti di insicurezza sociale⁹⁰.

Non è facile reperire un *filo conduttore* nelle previsioni introdotte dai decreti in parola, che invero si distinguono per una varietà di contenuti «quasi ingestibile»⁹¹. Limitandoci ai soli aspetti di diritto penale sostanziale, le traiettorie lungo le quali si sviluppano tali discussi interventi sono essenzialmente tre⁹²:

- i) il potenziamento della tutela della sicurezza individuale e del patrimonio.

In proposito è doveroso menzionare il nuovo art. 634 *bis* c.p., attraverso cui il legislatore del 2025 ha criminalizzato l'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui⁹³; non trascurabile – specie in chiave propagandistica – è anche l'introduzione, al n. 11 *decies* dell'art. 61 c.p. dell'aggravante «dell'avere nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri».

Il settore dei delitti contro il patrimonio è tornato prepotentemente protagonista nel d.l. n. 23/2026, che ha provveduto ad ulteriori inasprimenti della risposta sanzionatoria. Il riferimento è all'introduzione dell'art. 628 *bis* c.p., ossia l'aggravante della rapina commessa da un gruppo organizzata, e all'ampliamento dell'art. 624 *bis*, co. 2 c.p., nel quale è stato inserito un nuovo reato che punisce, in via autonoma, talune peculiari ipotesi di furto con destrezza (ossia quello «commesso su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rile-

⁹⁰ ROSSI, *Il diritto penale della destra. Ovvero il diritto penale dell'insicurezza, giuridica e sociale*, in *Quest. giust.*, 2025, 3, 5 s.

⁹¹ Così RISICATO, *Dalla Costituzione al leviatano. la torsione illiberale del decreto "sicurezza" n. 48/2025*, cit., 475.

⁹² ZIRULIA, *Il "decreto sicurezza" 2025 interrompe il processo di adeguamento del Codice Rocco alla costituzione. Criticità e possibili rimedi*, cit., 217.

⁹³ Cfr. l'ampia disamina di VINCIULLO, *Il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui: moltiplicare praeter necessitatem (atque urgentiam)?*, in *www.la-legislazionepenale.eu*, 15 gennaio 2026.

vante gravità»). A tali innovazioni si aggiungono quelle in materia di armi, tutte volte all'inasprimento delle pene e a dilatare gli spazi di intervento del diritto penale⁹⁴.

- ii) l'implementazione dell'apparato di tutela nei confronti delle forze dell'ordine, a cui fa da contraltare l'inasprimento della risposta sanzionatoria al cospetto di soggetti collocati in posizione di marginalità sociale, come detenuti e migranti. Da una parte, infatti, ben 14 dei 37 articoli del d.l. n. 48/2025 sono, a vario titolo, dedicati alla difesa dell'autorità pubblica e all'implementazione dei suoi poteri⁹⁵; tendenza confermata nel d.l. n. 23/2026, che – oltre ad ampliare considerevolmente i poteri della polizia in materia di perquisizione e fermo – inserisce una serie di disposizioni a tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dall'altra, invece, penso alla tipizzazione dei reati di rivolta all'interno di istituto carcerario (art. 415 *bis* c.p.) e nei centri di permanenza per il rimpatrio e negli *hotspot* (art. 14, co. 7.1 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), all'aggiunta dell'aggravante dell'istigazione a disobbedire alle leggi compiuta all'interno di un penitenziario a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute (art. 415, co. 2 c.p.), nonché all'intervento sull'art. 600 *octies* c.p., il delitto di impiego di minori nell'accattonaggio⁹⁶; o, ancora, all'art. 15 del d.l. n. 23/2026, con cui viene estesa la disciplina delle operazioni sotto copertura in

⁹⁴ Tra i quali richiamiamo la tipizzazione del reato di porto ingiustificato di «strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto» (art. 4, co. 8 della L. 18 aprile 1975, n. 110) e l'ampliamento del perimetro di tipicità del reato di porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio (art. 4 *bis* della L. n. 110/1975. Si veda, più nel dettaglio, D'ERRICO, *Il decreto sicurezza: breve ricognizione delle novità in tema di diritto penale sostanziale*, in *Ind. pen. on line*, 2026, 3 ss.

⁹⁵ CORNELLI, *La difesa dell'autorità come urgenza politico-criminale*, cit., 901; BERTACCINI, *La politica poliziale nel decreto sicurezza: un pericoloso regresso dalla società aperta*, in *www.laegislazionepenale.eu*, 23 gennaio 2026; VALILA, *Nuove garanzie per le forze dell'ordine*, in *Proc. pen. giust.*, 2025, num. str., 52 ss. Come è noto a tutti, si tratta di una tendenza non solo italiana, ma spesso promossa, nel corso degli ultimi decenni, dai governi di ultra-destra in molte democrazie occidentali. In proposito, rinvio all'affresco di FEKETE, *Europe, hypermilitarised policing and the authoritarian state*, in *Race & Class*, 2025, 67, 70 ss.

⁹⁶ PERRONE, *Il pugno o la carezza? il contrasto all'accattonaggio sotto la (falsa) bandiera della dignità umana*, in *www.laegislazionepenale.eu*, 17 gennaio 2026; LONGARI, *Modifiche in tema di accattonaggio*, in *Proc. pen. giust.*, 2025, num. str., 32 ss.

favore degli appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria che, nel corso di specifiche operazioni, acquisiscano elementi di prova in ordine alla realizzazione di determinate categorie di delitti (ad esempio, quelli commessi «avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da più persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o più istituti penitenziari»)⁹⁷;

- iii) la criminalizzazione del dissenso, attuata mediante l'introduzione di norme che limitano surrettiziamente i diritti di riunione e di sciopero e la libertà di manifestazione del pensiero o che incidono su modi o stili di vita⁹⁸. Considerando il d.l. n. 48/2025 – oltre al già citato delitto di rivolta perfettamente riconducibile anche a questo terzo sottogruppo di misure – si prenda, ad esempio: la trasformazione in reato dell'illecito amministrativo di blocco alla circolazione stradale (o ferrata) attuato con ostruzione fatta col proprio corpo, con tanto di aggravante delle più persone riunite⁹⁹; l'aggiunta della circostanza aggravante dei fatti commessi con violenza alla persona o minaccia alla fattispecie di danneggiamento realizzato in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 635, co. 3 c.p.); la modifica della fattispecie di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.), con previsione dell'aggravante del fatto «commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene»¹⁰⁰; o, ancora, alla tipizzazione del delitto di detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies* c.p.) e di quello di distri-

⁹⁷ Cfr. VIGNERI, *L'inedita disciplina delle operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari*, in www.giustiziasieme.it, 13 aprile 2026.

⁹⁸ PELISSERO, *La criminalizzazione del dissenso*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 7, 881 ss.

⁹⁹ Oggi previsto nell'art. 1 *bis* del d.l. 22 gennaio 1948, n. 66, su cui PATERA, *La "ripenalizzazione" del blocco stradale nel "decreto sicurezza": la criminalizzazione del dissenso alla prova delle garanzie costituzionali*, in www.lalegislazionepenale.eu, 13 gennaio 2026.

¹⁰⁰ La *ratio* contingente di tale previsione – dal forte sapore mediatico propagandistico – è da rinvenire nella volontà legislativa di criminalizzare più severamente gli attivisti di Ultima generazione (*Just Stop Oil*), che – col pur lodevole intento di sensibilizzare i consociati sulla crisi climatica e l'impiego dei combustibili – deturpano e imbrattano opere d'arte e monumenti con l'uso di vernici colorate.

buzione o divulgazione o diffusione o pubblicizzazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche o infiammabili o di sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di quest'ultime (art. 435, co. 2 c.p.), con conseguente «vertiginoso» arretramento della soglia della punibilità, in un settore dell'ordinamento già di per sé caratterizzato da una notevole anticipazione della tutela penale¹⁰¹; o, ancora, si pensi all'inasprimento della disciplina in materia di stupefacenti, in particolare con riguardo alla cannabis sativa¹⁰².

Nel d.l. n. 23/2026, tra le molte disposizioni (penali e amministrative punitive) volte ad assicurare il pacifico svolgimento delle manifestazioni pubbliche, va quantomeno segnalata la problematicissima norma sul fermo preventivo¹⁰³ (art. 7 del d.l. n. 23/2026). Essa acconsente agli ufficiali e gli agenti di polizia – «nel corso di specifiche operazioni [...] svolte in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di un «attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubbliche» – di accompagnare nei propri uffici e trattenere «per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore [...] persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto [...] sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione»¹⁰⁴.

Si può facilmente intuire che quelle appena menzionate sono linee di inter-

¹⁰¹ Si tratta, rispettivamente, di un reato di sospetto e di un reato di pericolo presunto, per di più remoto, che pongono seri dubbi di compatibilità con i principi di offensività, materialità e proporzione sanzionatoria. Cfr. FASANI, *Gli ulteriori arretramenti della tutela penale in materia di terrorismo e di incolumità pubblica*, in www.laegislazionepenale.eu, 20 gennaio 2026.

¹⁰² Ricorda PELISSERO, *La tutela penale della sicurezza pubblica. Una costante ossessione*, cit., 25., che il dissenso non è solo quello politicamente connotato ma anche quello che si manifesta adottando scelte di vita contrarie all'ordine sociale. Sulle disposizioni in tema di stupefacenti, v. MACCANTI, *La nuova disciplina penale dei derivati della canapa*, in www.laegislazionepenale.eu, 30 marzo 2026; GENTILE, *La criminalizzazione della cannabis-light*, in *Proc. pen. giust.*, 2025, num. str., 39 ss.

¹⁰³ Su cui a prima lettura PERRELLA, *Il nuovo fermo preventivo di polizia: sicurezza pubblica, diritti fondamentali e prospettive di riforma*, in www.sistemapenale.it, 30 marzo 2026.

¹⁰⁴ Cfr. art. 7 del d.l. n. 23/2026, che introduce l'art. 11 *bis* nel d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191.

vento complementari e in gran parte sovrapponibili, così suddivise a mero scopo descrittivo. Come anticipato, il loro denominatore comune risiede nell'impiego del diritto penale in chiave simbolico-deterrente e nell'enfatizzazione di una logica nemicale e d'autore, a cui fa eco una esasperata tutela dell'autorità.

In poche parole, «una lenzuolata» di norme caratterizzate da un elevatissimo tasso di illiberalità, ma da un basso grado di efficacia deterrente e da molteplici criticità tecnico-giuridiche, che fa pensare a una demagogica manifestazione di disumano giustizialismo, del tutto incapace di offrire una ancorché minima risposta ai problemi sociologici economici e culturali sottesi al dilagare delle - vere o presunte - “emergenze” criminali e securitarie¹⁰⁵.

A questo punto, non intendo procedere a una dettagliata esegesi delle novità introdotte dagli ultimi decreti sicurezza - operazione che, in ragione della pluralità di settori interessati, esula dal ristretto perimetro di questo scritto e necessita di ben altri sviluppi¹⁰⁶ - quanto piuttosto riflettere su alcune norme a mio avviso paradigmatiche, perché rivelatrici di una impronta ideologica completamente sganciata dai valori del costituzionalismo moderno.

In primis, mi soffermerò sugli inasprimenti sanzionatori riguardanti i delitti di furto e rapina, che presentano evidenti profili di tensione con il principio di proporzionalità della pena e sulle aporie derivanti dall'irragionevole potenziamento della risposta repressiva al cospetto di aggressioni a esponenti delle forze di polizia. Si tratta - lo anticipo sin d'ora - di traiettorie di intervento “tradizionali”, di autentici *topoi* della legislazione emergenziale-populistica, che vengono ulteriormente enfatizzati negli ultimi provvedimenti legislativi, con ovvie ricadute sul piano della tenuta del sistema costituzionale.

In secundis, vorrei concentrarmi sul nuovo reato di rivolta carceraria e nei centri di permanenza e per i rimpatri (d'ora in avanti, c.p.r.), che - a mio avviso - costituisce un autentico manifesto di un diritto penale autoritario, di-

¹⁰⁵ GIOSTRA, *È necessario e urgente rifondare il Dl sicurezza*, cit.

¹⁰⁶ Per quanto concerne il d.l. n. 48/2025, oltre agli speciali dedicati, tra le altre, dalle riviste *Legislazione penale*, *Processo penale e giustizia* e *Diritto penale e processo* (i cui scritti sono richiamati nel presente contributo), segnaliamo il Commentario a cura di PLANTAMURA, *Il Decreto Sicurezza. Decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80. Commentario dei profili penalistici*, Pisa, 2025.

mentico delle più basilari garanzie dell'individuo, l'ultima frontiera raggiunta dal legislatore nel processo di scivolamento verso l'autoritarismo punitivo.

Questo preoccupante quadro rende opportuno riflettere sui possibili rimedi innanzi a opzioni legislative siffatte, che sembrano provocare «uno scontro frontale» tra «legittimazione democratica e legittimità costituzionale»¹⁰⁷. Il pensiero corre, in particolar modo, alla Consulta – da tempo divenuta l'ultimo baluardo avverso sempre più frequenti atti di «bullismo» penale¹⁰⁸ – e alla sua effettiva capacità di (continuare a) garantire la tenuta di un sistema che dia prevalenza alla libertà sul potere politico, che metta consociati al riparo da abusi, prevaricazioni e da scelte manifestamente irrazionali, in definitiva che ponga al centro l'individuo (finanche se appartenente a una minoranza o collocato ai margini del consesso sociale) e i suoi fondamentali diritti¹⁰⁹.

4. *L'inasprimento della risposta sanzionatoria nel settore dei reati contro il patrimonio: una preoccupante escalation repressiva.* Il primo aspetto meritevole di approfondimento è – a mio avviso – quello dell'aggravamento della risposta repressiva nel contesto dei reati contro il patrimonio. Già nell'originario impianto codicistico, il trattamento loro riservato si distingueva per una considerevole asprezza, «tanto da risultare iperbolico perfino rispetto ai criteri rigoristici» adottati dal legislatore del 1930¹¹⁰.

¹⁰⁷ Cfr. BARTOLI, *Sulle recenti riforme in ambito penale tra populismo, garantismo e costituzionalismo*, cit., 9, che – riferendosi alle politiche populistiche intraprese dall'odierno legislatore – allude a un «“conflitto finale” o “resa dei conti” [...], dove rischia di essere messa in discussione la stessa idea di costituzionalismo inteso come limiti alla politica».

¹⁰⁸ L'espressione è di MANES, *Il controllo di costituzionalità e il congedo dalle “rime obbligate”: il difficile equilibrio tra legalità e proporzionalità*, in *Legalità e diritto penale dell'economia. Studi in onore di Alessio Lanzì*, Roma, 2020, 169.

¹⁰⁹ BARTOLI, *Costituzionalismo e trasformazioni del diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 6, 705 ss.

¹¹⁰ MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988, 13 rileva che, a causa «dell'iper-valutazione del bene patrimonio», la disciplina codicistica «si ispira a criteri accentuatamente repressivo-deterrenti», spesso ai limiti della ragionevolezza e in contrasto con i principi di proporzione ed *extrema ratio*. In argomento, CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Bologna, 1996, 57 ss.; MILITELLO, *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1995, 278 ss., che sottolinea come la durezza della reazione sanzionatoria al cospetto dei reati contro il patrimonio non rappresentava un *unicum* del nostro Paese, ma era comune a molti ordinamenti; le ragioni di tale rigore andavano probabilmente ricercate nella consistenza numerica di tali delitti, espressione di un'autentica criminalità di massa. Malgrado ciò, nell'attuale assetto costituzionale, il dato quantitativo non è sufficiente a giustificare forbici edittali talora superiori a quelle previste per taluni delitti contro la persona. Sul punto, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Vol. II, tomo II. *I delitti contro il*

E, tuttavia, nell'incessante succedersi di micro-riforme degli ultimi decenni, le fattispecie *de quibus* sono state martoriate da una lunga serie di inasprimenti, al precipuo scopo di rassicurare i consociati con la promessa di pene certe e severe al cospetto di crimini ritenuti particolarmente odiosi e allarmanti. Del resto, sul piano della narrazione politico-mediatica, quello dei reati contro il patrimonio è un terreno assai fertile su cui misurare «la sicurezza sociale» e la tenuta «dei valori della convivenza di una società avanzata, ma assediata da “barbari” che ne insidiano i confini e i costumi di vita»¹¹¹. Ed ecco spiegata la ragione della lunga serie di provvedimenti legislativi che hanno interessato questi delitti, sulla cui reale necessità è però lecito fortemente dubitare, se non altro perché la percezione della loro frequenza e pericolosità¹¹² non è, a ben vedere, sorretta da alcun adeguato corredo empirico¹¹³.

A fronte di tale *escalation* repressiva, la Corte costituzionale non ha peraltro mancato di ribadire, con una certa frequenza come «la pressione [...] attualmente esercitata riguardo ai delitti contro il patrimonio» abbia raggiunto un livello di guardia, con tanto di invito al legislatore a prendere in «attenta considerazione» siffatto rigoroso quadro sanzionatorio «alla luce di una valutazione, complessiva e comparativa, dei beni giuridici tutelati dal diritto penale e del livello di protezione loro assicurato»¹¹⁴.

patrimonio, VIII ed., Bologna, 2023, 17, i quali osservano come, per lo meno inizialmente, il rigorismo dell'impostazione codicistica fu alimentato da una giurisprudenza «propensa a condividere le forti implicazioni politico-ideologiche di una intransigente difesa [...] della proprietà».

¹¹¹ Sul punto BRUNELLI, *L'inasprimento delle pene nella legge Orlando: qualche rapsodico spunto di riflessione attorno a minimi edittali, circostanze e a un legislatore che si veste da giudice*, in *Arch. pen.*, 2018, 1, 115 ss., a detta del quale l'illusoria promessa del carcere diviene qui un prezioso strumento di consenso, posta l'importanza elevatissima impropriamente riconosciuta al bene patrimonio.

¹¹² Nel già citato *report* di EURISPES, *La criminalità: tra realtà e percezione*, cit., 5 si può leggere che fra i crimini che preoccupano maggiormente gli italiani sul piano della sicurezza, vi è il furto in abitazione (26,6%), seguita dall'aggressione fisica (17,7%), per poi tornare ad altri reati contro il patrimonio: paura di subire uno scippo/borseggio (11,1%), una truffa (7%), il furto sull'auto in sosta e la rapina e il furto dell'auto, della moto o del motorino.

¹¹³ Sempre stando al *report* EURISPES, *La criminalità: tra realtà e percezione*, cit., 5, per quanto «la paura e l'incertezza sono caratteristiche del nostro tempo», la diffusa «sensazione di insicurezza non sembra aver un diretto riscontro nella realtà», posto che il *trend* dei reati commessi risulta in progressiva diminuzione.

¹¹⁴ Cfr. *ex plurimis*: Corte cost., 9 luglio 2020, n. 190, con nota di LEO, *La Consulta esclude la manifesta irragionevolezza dei nuovi (ed elevati) minimi edittali di pena per la rapina impropria*, in *www.sistemapenale.it*, 3 agosto 2020 e GAMBARDILLA, *Rapina impropria e proporzionalità del trattamento sanzionatorio*, in *Giur. cost.*, 2020, 4, 2055 ss.; Corte cost., 7 giugno 2021, n. 117, con nota di

Inviti che, nondimeno, sono rimasti del tutto inascoltati. Se nel d.l. n. 48/2025 la tutela penale del patrimonio veniva messa in secondo piano (da segnalare, soltanto, le modifiche al reato di danneggiamento e l'introduzione dell'occupazione abusiva di immobile), il recentissimo d.l. n. 23/2026 si pone in perfetta linea di continuità con i precedenti "Pacchetti sicurezza". Quest'ultimo è infatti intervenuto – chiaramente in un'ottica di potenziamento della risposta sanzionatoria – sulle fattispecie di furto e rapina, non a caso delitti che storicamente suscitano notevole allarme sociale e alimentano la sensazione di insicurezza collettiva.

4.1. *Il furto con destrezza in casi particolari: tra luci e ombre.* Entrando più nel dettaglio, l'art. 3, co. 1, lett. c del d.l. n. 23/2026 introduce, all'interno del capoverso dell'art. 624 *bis* c.p., l'autonomo reato di furto con destrezza in casi particolari. Peraltro, nella fase di conversione del d.l., è stato parzialmente modificato anche il terzo comma dell'art. 624 *bis* c.p., diversificando il regime sanzionatorio previsto per il furto in abitazione aggravato *ex art.* 625 o *ex art.* 61 c.p. che, con un ulteriore ritocco verso l'alto, è punito con la reclusione da sei a dieci anni, mentre nelle analoghe ipotesi aggravate di furto con strappo e quello con destrezza, la cornice edittale resta quella tra i cinque e i dieci anni di reclusione.

La tipizzazione di furto con destrezza in casi particolari risponde a una *ratio* in sé plausibile: «cogliere» – e dunque adeguatamente reprimere – «la specificità di fatti delittuosi di nuova e preoccupante emersione», assicurando una «tutela privilegiata a strumenti che rappresentano l'espressione digitale della persona e della sua vita privata»¹¹⁵.

La fattispecie di nuovo conio, infatti, punisce, con la reclusione da 2 a 7 anni (unitamente alla multa) il furto commesso «agendo con destrezza su mezzi di

CITINO, *Il moto oscillatorio della Corte costituzionale in tema di proporzionalità della pena: notazioni minime alla sent. n. 117 del 2021*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 3, 1108 ss.; Corte cost., 27 novembre 2025, n. 171, commentata da PONTEPRINO, *Furto con strappo: non è costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell'attenuante della lieve entità*, in www.sistemapenale.it, 10 dicembre 2025.

¹¹⁵ Si veda la *Relazione illustrativa al Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23*, in www.senato.it, 24 febbraio 2026, 4.

pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità».

In sede di conversione, la norma è stata parzialmente modificata, ma soltanto sul piano della formulazione linguistica e periodale – specificando cioè che l'azione furtiva deve essere realizzata con fine di trarne profitto (nozione che sappiamo venire interpretata in maniera ampissima) e nelle consuete modalità descritte dall'art. 624 c.p. (ossia impossessandosi della *res* sottratta a chi la detiene) – senza in alcun modo incidere sul contenuto del precetto.

Trattasi di un'azione criminosa che non sempre esaurisce il suo disvalore nella sottrazione della *res*, ma può produrre ulteriori conseguenze lesive spesso gravi e non facilmente controllabili, «come l'accesso abusivo a dati personali, l'utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, la commissione di truffe o la sostituzione di persona»¹¹⁶.

Tale figura delittuosa viene dunque parificata, sul piano del trattamento sanzionatorio e della procedibilità d'ufficio, ai reati di furto in abitazione e di furto con strappo; le altre ipotesi di furto con destrezza continuano, invece, a integrare gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 4 c.p., ove la pena prevista va dai 2 ai 6 anni (unitamente alla multa), ma può essere oggetto di giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze di segno opposto (salvo il caso in cui le aggravanti *ivi* tipizzate accedano a uno dei delitti di cui art. 624 *bis* c.p., per cui opera il regime di cui all'art. 624 *bis*, co. 4).

Considerando, innanzitutto, il concetto di “destrezza”, è bene precisare che – al contrario di quanto incidentalmente affermato nel *Dossier* del Servizio studi di Camera e Senato posto a corredo del disegno di conversione – affinché si configuri destrezza non è sufficiente che il colpevole abbia approfittato, senza esercitare abilità ulteriori, «di una soluzione favorevole alla realizzazione dell'azione»¹¹⁷.

Questo almeno a detta della giurisprudenza consolidatasi successivamente all'arresto delle Sezioni unite del 2017, le quali hanno chiarito che lo stato di

¹¹⁶ Condivisibilmente DELLA RAGIONE, *Le novità del D.L. Sicurezza 23/2026*, cit.

¹¹⁷ Cfr. DOSSIER, *D.L. n. 23/2026 - A.S. n. 1818*, in *www.senato.it*, 3 marzo 2026, 29. In questo senso è richiamata Cass., Sez. V, 6 giugno 2013, n. 43392, in *One Legale*.

disattenzione della vittima autonomamente insorto o il suo momentaneo allontanamento non valgono, di per sé, a integrare gli estremi dell'aggravante *de qua*, essendo invece necessario un *quid phuris* in termini di maggiore offensività, ossia che l'agente «prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui» abbia posto in essere un comportamento «caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza» sulla *res*¹¹⁸. In altri termini, la circostanza di cui all'art. 625, co. 1, n. 4 c.p. sussisterebbe soltanto al cospetto di condotte dotate di marcata «capacità ed efficienza offensiva» rispetto a una normale sottrazione, che accrescano il disvalore dell'azione illecita e incrementino le possibilità di portarla a compimento.

Non vedo ragioni per cui la bontà di un'impostazione siffatta – improntata ai canoni di offensività e proporzione sanzionatoria – possa venire messa in dubbio in relazione alla neonata ipotesi di furto con destrezza in casi particolari. Anche qui, il giudice sarà pertanto tenuto a un puntuale vaglio in merito alla «avvedutezza, accortezza, attenzione ed astuzia» – insomma, alla maggiore insidiosità – della condotta orchestrata colpevole e alla sua capacità di «sorprendere l'attenzione» del derubato¹¹⁹.

Maggiori criticità sorgono in relazione al requisito «del danno patrimoniale di rilevante gravità», che – stando al tenore letterale della norma – assume ad elemento costitutivo della fattispecie *de qua*, ove commesso su «denaro o beni di valore».

Ci troveremmo, quindi, al cospetto di una singolare ipotesi furto, la cui inte-

¹¹⁸ Cass., Sez. un., 27 aprile 2017, n. 34090, con nota di BARTOLI, *Furto: è penalmente rilevante soltanto la destrezza che elude o "distrac" la sorveglianza*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, 2, 218 ss.; PEDRONE, *Le Sezioni unite escludono l'aggravante della destrezza qualora l'azione furtiva sia stata commessa approfittando di una condizione contingentemente favorevole, non provocata dall'agente*, in *Cass. pen.*, 2017, 12, 4280 ss.; CORN, *Furto con destrezza: il ladro temerario e il proprietario sbadato*, in *Giur. it.*, 2017, 12, 2731 ss. In senso adesivo, *ex plurimis*: Cass., Sez. V, 17 novembre 2022, n. 2236; Cass., Sez. V, 28 giugno 2022, n. 41779, in *One Legale*. Questa interpretazione stringente dell'aggravante in parola si pone nel solco di quella adottata in relazione alla circostanza aggravante del furto realizzato come mezzo fraudolento, sin da Cass., Sez. un., 30 settembre 2013, n. 40354, commentata AMARELLI, *Il furto aggravato dal mezzo fraudolento: tra offensività e tipicità rinasce il furto semplice?*, in *Cass. pen.*, 2014, 3, 813 ss.; ROMEO, *Le Sezioni unite sull'aggravante del mezzo fraudolento nel furto in supermercato*, in *www.diritto penale contemporaneo.it*, 3 ottobre 2013.

¹¹⁹ Occorre insomma dare prova della maggiore abilità esecutiva dell'autore del reato, rinvenendo elementi che rivelino «la sua maggiore capacità criminale e la più efficace attitudine della condotta a ledere il bene giuridico protetto». Cfr. Cass., Sez. un., 27 aprile 2017, n. 34090, cit.

grazione non può prescindere dal riscontro in merito alla misurazione del valore della *res* sottratta. Se anche trascurassimo l'evidente *deficit* di determinatezza insito nel concetto di «rilevante gravità», facendo affidamento sull'interpretazione offertane dal diritto vivente, il problema è però che tale locuzione ricalca esattamente il contenuto dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7 c.p. Una circostanza che, a stretto rigore, potrebbe trovare applicazione ogniqualvolta il furto con destrezza *ex* art. 624 *bis*, co. 2 c.p. avesse ad oggetto mezzi di pagamento elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari – basti pensare ad uno *smartphone* di ultima generazione – ma non, invece, quando ad essere sottratti siano denaro o altri “beni” non espressamente menzionati dalla norma, perché, in questi casi, la rilevante gravità del danno è, appunto, un elemento essenziale del reato e applicare anche l'art. 61, n. 7 c.p. darebbe luogo a una duplicazione sanzionatoria, in contrasto col divieto di *bis in idem*¹²⁰.

Si tratta di una aporia foriera di un'irragionevole disparità sul piano del trattamento sanzionatorio, che costituisce l'ennesima svista di un legislatore distratto e animato più dalla fretta che dalla volontà di costruire disposizioni chiare, precise e sistematicamente coerenti.

Ecco allora che, a mio avviso, sarebbe preferibile adottare una interpretazione correttiva che – forzando lievemente la costruzione periodale del precetto – intendesse la nozione di «danno di rilevante gravità» come riferita tanto al denaro e ai beni di valore, quanto alle specifiche *res* richiamate nella prima parte della norma. Un simile lettura avrebbe il pregio di assicurare maggiore razionalità complessiva, producendo soli effetti *in bonam partem*. Essa comporterebbe una contrazione del perimetro di tipicità del reato, che sarebbe configurabile unicamente laddove venisse commessa un'azione furtiva di entità tale da determinare un danno patrimoniale rilevante e, al contempo, precluderebbe l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. anche nelle ipotesi di sottrazione dei beni specificamente indicati dalla norma.

¹²⁰ Tra la previsione contenuta nell'art. 61, n. 7 e l'art. 624 *bis* co. 2, dove compare appunto l'elemento del «danno patrimoniale di rilevante gravità» sussiste *ictu oculi* un rapporto di specialità.

4.1.1 *I dubbi di tenuta del sistema: le latenti tensioni con il principio di proporzionalità della pena.* Al netto delle criticità emergenti dalla disamina del dato normativo, mi pare che la scelta di tipizzare il nuovo reato di furto con destrezza in casi particolari suscitò non poche perplessità sul piano del rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Come s'è visto, la fattispecie *de qua* va ad arricchire il catalogo di reati autonomi contenuti nell'art. 624 *bis*, la cui introduzione risale al primo dei Pacchetti sicurezza del nuovo millennio (la L. 26 marzo 2001 n. 128). In quell'occasione, a fronte del notevole allarme sociale suscitato dal furto in abitazione e dal furto con strappo, il legislatore abrogò le rispettive aggravanti, optando per la previsione di due delitti a sé stanti, puniti con maggior rigore e sottratti al giudizio di bilanciamento¹²¹. A questo primo intervento hanno fatto seguito una serie di ulteriori inasprimenti della risposta repressiva, sempre motivati da ragioni per lo più simboliche e propagandistiche¹²².

Senonché, la legittimità costituzionale della disciplina di tale micro-sistema di reati è stata più volte messa in dubbio dal diritto vivente, tanto da sollecitare plurimi interventi della Consulta, specie a seguito del superamento del rigido criterio delle rime obbligate¹²³.

Le criticità attengono, innanzitutto, alla proporzionalità della pena, e ciò tanto sul piano estrinseco-ordinale, quanto su quello intrinseco-cardinale. Su questo versante, va detto che la Corte – sebbene conscia dell'estrema asprezza della cornice edittale dell'art. 624 *bis* c.p. (che, giova ribadirlo, va dai quattro agli

¹²¹ A riguardo, GARGANI, *Le modifiche al codice penale introdotte dal c.d. «pacchetto sicurezza» (l. 26 marzo 2001, n. 128)*, in *Studium iuris*, 2002, 1, 1 ss.; PISA, *Le misure restrittive del «pacchetto sicurezza»*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 8, 937 ss.; BACCI, *L. 26 marzo 2001, n. 128 - Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini*, in *Leg. pen.*, 2002, 1-2, 386 ss.

¹²² Per una dettagliata ricostruzione degli sviluppi normativi il rinvio corre a: BARTOLI, *I delitti di aggressione unilaterale*, in BARTOLI-PELISSERO-SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, IV ed., Torino, 2025, 273 ss.

¹²³ Nella sterminata bibliografia, mi limito a menzionare: VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021; Id. *La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio*, in www.sistemapenale.it, 8 gennaio 2025; BARTOLI, *Il sindacato di costituzionalità sulla pena tra ragionevolezza, rieducazione e proporzionalità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2022, 4, 1443 ss.; MANES, *Proporzione senza geometrie*, in *Giur. cost.*, 2016, 6, 2092 ss.; PELISSERO, *Il principio di proporzionalità (non sproporzionalità) delle pene: recenti sviluppi e impatto anomalo delle fonti eurounitarie sul principio di legalità delle pene*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 10, 1359 ss.; CONSULICH, *La matematica del castigo. Giustizia costituzionale e legalità della pena nel caso dell'art. 73 comma 1 d.p.r. n. 309 del 1990*, in *Giur. cost.*, 2019, 2, 1231 ss.

otto anni di reclusione) – ha sinora dichiarato le questioni prospettate a riguardo inammissibili o infondate, ritenendo le pur rigorose scelte del legislatore in relazione a tali figure delittuose non manifestamente irragionevoli e sproporzionate¹²⁴. Siffatto atteggiamento di prudenza è stato confermato da due ravvicinate pronunce – la n. 171/2025 e n. 193/2025¹²⁵ – nella quali la Consulta ha escluso l’illegittimità costituzionale della mancata previsione – rispettivamente nei delitti di furto con strappo e di furto in abitazione – della valvola di sicurezza della lieve entità¹²⁶. In estrema sintesi, le sentenze in questione, con cadenze argomentative similari, fanno leva sul fatto che entro l’orizzonte di tipicità di entrambi i reati rientrano vicende criminose caratterizzate da un disvalore offensivo tendenzialmente omogeneo o, comunque, di diversità tale da giustificare l’inserimento dell’attenuante del fatto lieve.

A ciò si aggiunga che, sia nel furto in abitazione sia nel furto con strappo, all’offesa del bene patrimonio si accompagna anche «un *vulnus* a interessi di natura più eminentemente personale»: nel primo caso, il fatto avviene nel domicilio, luogo dove possono svolgersi attività connesse alla vita privata e la cui violazione rileva una particolare pericolosità soggettiva dell’agente¹²⁷; nel secondo, invece, la «sottrazione si realizza per il tramite di una violenza che, seppure indirettamente, finisce per coinvolgere la persona vittima dell’aggressione patrimoniale»¹²⁸.

Ebbene, le conclusioni sino ad oggi raggiunte dalla giurisprudenza costituzionale – che ha ritenuto legittime le scelte effettuate dal legislatore *in subiecta materia* – lasciano persistere seri dubbi in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà della draconiana risposta sanzionatoria prevista per i delitti di cui all’art. 624 *bis* c.p. Irrazionalità che appare evidente solo a considerare il fatto che – in seguito all’ortopedico inserimento, per mano della sent. n.

¹²⁴ Cfr. Corte cost., 7 giugno 2021, n. 117, che rigettò una q.l.c. concernente la mancata previsione di «una ipotesi lieve» o di «una ipotesi lieve autonomamente sanzionata» di furto in abitazione.

¹²⁵ Corte cost., 22 dicembre 2025, n. 193, commentata da COLOMBO, *Dalla Consulta un verso irrelato: negata l’attenuante della “lieve entità” per il furto in abitazione*, in www.sistemapenale.it, 17 febbraio 2026; Corte cost., 27 novembre 2025, n. 171.

¹²⁶ Corte cost., 27 novembre 2025, n. 171.

¹²⁷ Corte cost., 22 dicembre 2025, n. 193.

¹²⁸ Corte cost., 27 novembre 2025, n. 171.

86/2024¹²⁹, dell'attenuante della "lieve entità" nel delitto di cui all'art. 628 c.p. – una rapina aggravata dall'essere stata commessa in luoghi di privata dimora punita con pena minima (reclusione di sei anni) e giudicata di lieve entità può essere sottoposta esattamente allo stesso trattamento di un'ipotesi base di furto in abitazione, il cui minimo edittale è, per l'appunto, quattro anni di reclusione.

Ora, è indubbio che l'inserimento di un'altra fattispecie nel catalogo dei c.d. «furti maggiori»¹³⁰ non farà che alimentare le riferite incertezze¹³¹, con probabile proposizione di future questioni di costituzionalità.

Peraltro, mi pare che, con riguardo al furto con destrezza in casi particolari, risulti assai più arduo rinvenire quella componente violenta o quell'attacco a interessi di carattere eminentemente personale, che – nella prospettiva seguita dai giudici costituzionali – rende la scelta di punire tanto aspramente il furto in abitazione e il furto con destrezza la legittima risultante dell'esercizio di un non irragionevole esercizio del potere discrezionale del legislatore nella definizione delle strategie di politica criminale¹³². In definitiva, mi sembra che gli argomenti che hanno indotto il comprensibile atteggiamento di *self restraint* della Corte con riguardo alle altre figure delittuose descritte dall'art. 624 *bis* c.p. non siano del tutto spendibili rispetto alla fattispecie di nuovo conio.

¹²⁹ Corte cost., 13 maggio 2024, n. 86, commentata da RUGGIERO, *La "valvola di sicurezza". Il minimo ombra nel compasso edittale del delitto di rapina*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 1, 39 ss.; MACCHIA, *Note minime su Sezioni unite, danno patrimoniale di speciale tenuità e rapina*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 2024, 4, 69 ss.; P. CASTALDO, *Rapina impropria e attenuante speciale della lieve entità del fatto, con particolare riferimento alla ammissibilità di un concorso con l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p.*, in *Cass. pen.*, 2025, 7-8, 2331 ss.

¹³⁰ BARTOLI, *I delitti di aggressione unilaterale*, cit., 289.

¹³¹ Perplexità condivise dai Rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane nell'*Audizione dinanzi alla I Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica. Seduta del 10 marzo 2026*, in www.sentato.it.

¹³² Perplexità espresse anche dal CSM, *Parere sul d.l. n. 23/2026 approvato dal Plenum del CSM, su proposta della VI Commissione, il 15 aprile 2025*, pubblicato su www.sistemapenale.it, 13, in cui è sottolineato che, nel furto con destrezza in casi particolari, «l'oggetto della tutela penale rimane unicamente la sfera patrimoniale della vittima». Ed ecco allora che i rappresentanti dell'ANM nella *Relazione Commissione Penale e procedura penale sul disegno di legge di conversione del Decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23* del 24 marzo 2026, 4 ipotizzano «una rimeditazione, limitatamente all'ipotesi di nuovo conio, degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale» sull'art. 624 *bis* c.p.

4.1.2. *Segue: il deficit di ragionevolezza.* Oltre alle denunciate criticità sul piano della non manifesta sproporzionalità della pena, l'introduzione del reato in esame pone non trascurabili problemi sul versante del rispetto del principio di uguaglianza-ragionevolezza.

Lo “sdoppiamento” delle fattispecie di furto con destrezza dà infatti luogo a una asimmetria di regime non facilmente spiegabile, *in primis* a livello di procedibilità, che resta a querela per le ipotesi che integrano l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., ma diviene d'ufficio nei “casi particolari” riportabili nel perimetro dell'autonomo delitto di cui all'art. 624 *bis*, co. 2 c.p. In proposito, sottolineo incidentalmente che l'inserimento della procedibilità d'ufficio in luogo della procedibilità a querela si muove in direzione opposta rispetto alla via tracciata dalla Riforma Cartabia del 2022 nel contesto dei reati contro il patrimonio, tradendone *de facto* lo spirito, con prevedibile aumento del carico giudiziario¹³³.

Tornando alla (ir)ragionevolezza della nuova incriminazione, mi sembra opinabile che – una volta determinatosi a introdurre il reato di furto con destrezza in casi particolari – il legislatore non abbia provveduto alla tipizzazione di un altro delitto che criminalizzi, in via autonoma, la contigua ipotesi di furto con mezzo fraudolento, se non altro perché si tratta di due fattispecie riferibili a fenomeni limitrofi che, sebbene non coincidenti, appaiono davvero prossimi¹³⁴. Del resto, è perfettamente ipotizzabile che la sottrazione di dispositivi elettronici o che contengono dati digitali sensibili «tale da determinare un danno patrimoniale rilevante» sia perpetrata a mezzo di una condotta non rapida ma insidiosa, astuta e scaltra, e quindi inquadrabile nell'uso del mezzo fraudolento. Il pensiero corre ad esempio, ai casi – collocati sul crinale tra truffa e furto aggravato – in cui un soggetto si impossessi di bancomat o carta

¹³³ DELLA RAGIONE, *Le novità del D.L. Sicurezza 23/2026*, cit.; sulle ragioni, non solo deflative, che hanno indotto il legislatore del 2022 a estendere il regime di procedibilità a querela a centrali figure di reato contro il patrimonio (e contro la persona), basti il rinvio a: GATTA, *L'estensione del regime di procedibilità a querela nella riforma Cartabia e la disciplina transitoria dopo la l. n. 199/2022*, in www.sistemapenale.it, 2 gennaio 2023; ROMANO, *L'estensione del regime di procedibilità a querela nella riforma Cartabia e la disciplina transitoria dopo la l. n. 199/2022*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 2, 472 ss.; BRUNELLI, *Giustizia deflattiva e procedibilità a querela nella legge Cartabia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 2, 525 ss.

¹³⁴ Cfr. Cass., Sez. un., 27 aprile 2017, n. 34090, cit.

di credito o dei relativi codici pin e successivamente sottragga il denaro contro la vittima¹³⁵.

Ora, non si vede alcuna razionalità nel prevedere un regime di trattamento differenziato tra vicende di questo tipo e quelle invece riportabili nell'alveo del neonato delitto di furto con destrezza in casi particolari.

Un ultimo profilo di tensione con il principio di ragionevolezza si rinviene nella disciplina sulla blindatura del giudizio di bilanciamento dettata dall'art. 624 *bis*, co. 4 c.p. (così formulato per effetto delle modifiche introdotte da uno dei tanti Pacchetti sicurezza, la L. 15 luglio 2009 n. 94)¹³⁶, il cui operare è stato automaticamente esteso anche al delitto di furto con destrezza in casi particolari.

Come il lettore ricorderà, la norma riconosce una deroga all'ordinario svolgimento del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee laddove i reati di cui all'art. 624 *bis*, co. 1 e 2 c.p. risultino aggravati ai sensi dell'art. 625 c.p.: in base al meccanismo *ivi* descritto, le attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625 *bis* c.p., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni di pena si apportano «sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

Altrettanto noto è che la Consulta – pur non censurando, di per sé, le limitazioni al giudizio di valenza – guarda con sospetto a presunzioni e automatismi volti a ridurre la discrezionalità giudiziale in sede commisurativa¹³⁷. Stiamo così assistendo a un processo di progressiva erosione di siffatti divieti, che riguarda principalmente la blindatura parziale della circostanza aggravante della recidiva reiterata *ex* art. 99, co. 4 c.p.¹³⁸.

¹³⁵ Cfr. ad esempio Cass., Sez. V, 22 maggio 2018, n. 36138, in *One Legale*.

¹³⁶ Su cui v. PECCIOLI, *La riforma delle circostanze e le ipotesi escluse dal giudizio di bilanciamento*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 10, 1197 ss.

¹³⁷ Più propriamente, BARTOLI, *Proporzionalità e comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2025, 2, 945 ss. distingue tra le deroghe alla disciplina del bilanciamento – legittime – dalle ipotesi di blindatura vera e propria, che «vincolano l'esito» e sono, pertanto, illegittime.

¹³⁸ A partire Corte cost., 15 novembre 2012, n. 251, con nota di BERNASCONI, *Giudizio di bilanciamento, circostanze c.d. privilegiate e principio di proporzione: il caso della recidiva reiterata*, in *Giur. cost.*, 2012, 6, 4057 ss. In argomento, ROCCHI, *La recidiva tra colpevolezza e pericolosità. Prospettive di indagine nel sistema penale integrato*, Napoli, 2020, 157 ss.; MERENDA, *Recidiva reiterata e giudizio di bilanciamento nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale. Verso un definitivo superamento del meccanismo della blindatura previsto dall'art. 69, comma 4, c.p.?*, in *Dir. pen. proc.* 2023, 11, 1468 ss.; *amplius*, ID., *Le circostanze del reato tra prevenzione generale e speciale*, Torino 2022, 13 ss.

Tuttavia, a fronte dell'introduzione, nei più disparati contesti, di eccezioni al regime previsto dall'art. 69, co. 4 c.p. – motivate, ancora una volta, dalla avvertita necessità di dare soddisfazione a istanze repressive contingenti¹³⁹ – la Corte è stata investita di plurime q.l.c. relative alla ragionevolezza di siffatte discipline derogatorie e ne ha talora dichiarato l'illegittimità.

Il che è accaduto anche con riguardo all'art. 624 *bis*, co. 4 c.p. Segnatamente, la recentissima sent. n. 173/2025¹⁴⁰, ponendosi nel solco di un orientamento consolidato¹⁴¹, da una parte, ha ribadito la validità della tecnica legislativa del divieto di prevalenza o equivalenza delle aggravanti, sempreché residui in capo al giudicante la facoltà di diminuire la pena per eventuali concorrenti attenuanti¹⁴²; dall'altra parte, ha ritenuto illegittima la mancata esclusione dal divie-

¹³⁹ Sul tema, NATALINI, *La politica criminale delle circostanze nella legislazione del terzo millennio*, in *Arch. pen.* 3/2017, 781 ss., il quale efficacemente sottolinea come «il legislatore “securitario” del terzo millennio «si sia riappropriato a suo modo del ruolo di “direttore d’orchestra”» con l'intenzione di ridurre gli spazi di discrezionalità giudiziale, così da porre un freno rispetto «ad atteggiamenti ritenuti eccessivamente indulgenziali da parte dei giudici, con conseguenti ricadute in termini di credibilità della risposta sanzionatoria».

¹⁴⁰ Corte cost., 27 novembre 2025, n. 173.

¹⁴¹ Corte cost., 13 febbraio 1985, n. 38, relativa all'aggravante della finalità di terrorismo o eversione e Corte cost., 3 luglio 1985 relativa all'aggravante del verificarsi dell'evento nel delitto di cui all'art. 280 c.p. Le due sentenze, per mezzo di un'interpretazione adeguatrice, affermarono le legittimità del divieto assoluto di bilanciamento di tali aggravanti (non a caso risalenti alla legislazione in materia terroristica), facendo leva sul fatto che le riduzioni di pena per le attenuanti potevano essere comunque apportate sul *quantum* sanzionatorio risultante dagli aumenti indotti dalla previa applicazione della circostanza privilegiata. Ebbene, è piuttosto evidente che l'interpretazione adottata dalle pronunce del 1985 ha influito in maniera decisiva sulle successive scelte del legislatore, il quale non ha rinunciato a introdurre nuovi divieti al bilanciamento, ma tende generalmente ad accompagnare simili preclusioni con un ulteriore inciso, nel quale viene precisato che «le diminuzioni di pena si operano sulla quantità risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti». Per approfondimenti, PECCIOLI, *Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento*, Torino 2010.

¹⁴² In tal senso, *ex plurimis*: Corte cost., 24 aprile 2019, n. 88, con nota di PIERGALLINI, *L'omicidio stradale al primo vaglio della Consulta: tra ragionevoli self restraint e imbarazzati silenzi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 2, 1199 ss.; Corte cost., 11 dicembre 2023, n. 217, commentata da PIVA, *Sul divieto di equivalenza o di prevalenza tra l'attenuante del vizio parziale di mente e l'aggravante del luogo di privata dimora nel delitto di rapina*, in *Arch. pen.* 2023 e DE GIOIA, *Corte costituzionale: illegittimo il divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente sulle circostanze aggravanti della rapina*, in *Riv. pen.*, 2024, 1, 21 ss.; Corte cost., 25 luglio 2025, n. 130, su cui torneremo *infra*. Sulla tendenziale legittimità dei meccanismi di blindatura totale, che – a differenza di quelli a base parziale – derogano alle regole del giudizio di bilanciamento, senza però precludere una valutazione delle attenuanti, e dunque garantiscono una pur ridotta soddisfazione delle esigenze di personalizzazione e individualizzazione del rimprovero: PELISSERO, *Rigidità della legge e complessità delle relazioni interpersonali: la fragilità dei limiti al giudizio di bilanciamento delle circostanze di fronte alla vulnerabilità individuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2024, 1, 197 ss.; BARTOLI, *Il sindacato di costituzionalità sulla pena tra ragionevolezza, rieducazione e proporzionalità*, cit., 1441 ss.; FRAGASSO, *Il sindacato di costitu-*

to di bilanciamento dell'attenuante del vizio parziale di mente (art. 69 c.p.), allorché concorra con l'aggravante dell'uso della violenza sulle cose (di cui all'art. 625 *bis*, co. 1 c.p.) nelle ipotesi di furto in abitazione.

Nell'occasione la Corte – lungi dall'addentrarsi in un controllo sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio derivante dall'applicazione della circostanza blindata – si è limitata a un più meccanico vaglio sulla conformità al principio di uguaglianza-ragionevolezza delle limitazioni al giudizio di bilanciamento sancite dall'art. 624 *bis* c.p. Ragione per cui, una volta ribadita la tendenziale «equiparazione tra la condizione» del seminfermo di mente e quella del minorenne imputabile, «quali soggetti che evidenziano un grado di rimproverabilità significativamente ridotta», essa ha avuto gioco facile nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 624 *bis* nella parte in cui non accorda la deroga al divieto di comparazione prevista per l'art. 98 c.p. anche all'art. 89 c.p.¹⁴³

Non è questa la sede per analizzare più nel dettaglio l'*iter* motivazionale seguito in tale pronuncia. Quello che mi preme sottolineare è unicamente che, per effetto di un simile arresto, è lecito attendersi una serie di declaratorie di incostituzionalità relative alle ulteriori ipotesi di blindatura totale *ex* 624 *bis*, co. 4 c.p. nei casi di concorso con l'attenuante di cui all'art. 89 c.p. Fenomeno che, presumibilmente, coinvolgerà, oltre che i delitti di furto con strappo e furto in abitazione, anche le diverse fattispecie aggravate di furto con destrezza in casi particolari.

Di certo, sarebbe stato auspicabile che il legislatore del 2026, nell'intervenire sull'art. 624 *bis*, conscio dei profili di illegittimità del meccanismo del co. 4 rilevati dalla Consulta, avesse provveduto all'introduzione dell'espresso richiamo all'art. 89 c.p. tra le eccezioni al divieto di bilanciamento *ivi* previsto. Un siffatto correttivo avrebbe scongiurato il moltiplicarsi delle q.l.c. concernenti l'art. 624 *bis*, co. 4, apponendo un rimedio *ex lege* alla «cascata di conseguenze irragionevoli e distoniche» indirettamente innescate dalla declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla sent. n. 173/2025. Del resto, soltanto il le-

zionalità sulle circostanze aggravanti privilegiate, tra proporzionalità e individualizzazione della pena, in *Dir. pen. proc.* 2024, 5, 663 ss.; PENCO, *Offensività e colpevolezza nel controllo di costituzionalità in materia di recidiva e giudizio di bilanciamento*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 2, 260 ss.

¹⁴³ Corte cost., 27 novembre 2025, n. 173.

gislatore, libero dai vincoli del *petitum*, può garantire al sistema coerenza e razionalità, mentre alla Corte spetta fisiologicamente il compito di risolvere specifiche questioni¹⁴⁴.

4.2. *Il nuovo art. 628 bis c.p.: un emblematico caso di diritto penale simbolico.* Una seconda novità ai nostri fini rilevante è quella prevista dall'art. 3, co. 1, lett. d del d.l. n. 23/2026, che introduce, all'art. 628 *bis* c.p., la rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato. Tale articolo punisce in maniera draconiana – «da dieci a venticinque anni di reclusione (unitamente alla multa)» – la rapina commessa «in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio».

Schematizzando, la fattispecie in parola – inclusa tra quelle di competenza distrettuale¹⁴⁵ – si distingue dalla rapina “comune” per un triplice profilo di specialità¹⁴⁶:

- i) gli autori del delitto, che diviene necessariamente plurisoggettivo e deve essere commesso da un «gruppo organizzato»;
- ii) le modalità di svolgimento dell'azione delittuosa, che si sviluppa, alternativamente, «scorrendo in armi le pubbliche vie», utilizzando armi o dispositivi micidiali o, ancora, impiegando non meglio precisati metodi o tecniche per il compimento di violenze o sabotaggi¹⁴⁷;
- iii) la persona offesa o l'oggetto materiale del reato.

¹⁴⁴ Cfr. PALAZZO, *Scienza della legislazione e buone intenzioni legislative*, cit., 285 ss.

¹⁴⁵ Criticamente sul punto VALORI, *Relazione alla Commissione Affari Costituzionali del Senato sul decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23*, in www.senato.it, la quale rileva che tale previsione non è accompagnata da adeguata valutazione di impatto sull'organizzazione delle Procure e delle Sezioni G.i.p. distrettuali.

¹⁴⁶ BERNARDONI, *Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali*, cit.

¹⁴⁷ Sui profili di indeterminazione di siffatta formula di chiusura DELLA RAGIONE, *Le novità del D.L. Sicurezza 23/2026*, cit.

L'art. 628 *bis* c.p. costituisce una plastica manifestazione di populismo penale, attuato mediante la costruzione mediatica di una presunta emergenza criminale¹⁴⁸ e la solerte risposta da parte delle forze governative con l'inserimento, a mezzo di decreto-legge e in piena campagna referendaria, di una fattispecie *ad hoc*. In effetti, non può certo sorprendere che il d.l. n. 23/2026 abbia inciso anche sul reato di rapina: trattandosi di delitto espressivo di criminalità patrimoniale violenta, talora rivelatore dell'operare di pericolosi sodalizi criminali, esso – unitamente all'estorsione – viene non di rado assunto a «indice del grado di sicurezza dei consociati»¹⁴⁹. È allora presto spiegato perché, negli ultimi decenni, tanto l'art. 628 c.p. quanto l'art. 629 c.p. siano stati oggetto di un progressivo irrigidimento della risposta repressiva, con innumerevoli «ritocchi» verso l'alto dei limiti edittali e aggiunta di nuove aggravanti.

In quest'ultima occasione, il fattore scatenante il «furore punitivo»¹⁵⁰ del legislatore è stato un drammatico episodio avvenuto nel brindisino: una violenta rapina a un furgone portavalori commessa in pieno giorno su una strada piuttosto trafficata da soggetti col volto coperto e muniti di armi ed esplosivi, con tanto di video amatoriale pubblicato da altri automobilisti sui *social network*, rapidamente divenuto virale e posto al centro del dibattito sul *web*, nei *talk show* e in sede istituzionale. È stata così ravvisata l'impellente necessità di porre rimedio «all'allarmante fenomeno delle rapine commesse da gruppi organizzati e con modalità militarizzate»¹⁵¹. Ne è scaturita la tipizzazione di quella che – come inequivocabilmente emerge dall'espresso riferimento contenuto in apertura del secondo comma dell'art. 628 *bis* c.p. – è una circostanza aggravante indipendente a effetto speciale (e non un autonomo titolo di reato)¹⁵².

¹⁴⁸ Come osserva FERRAJOLI, *Il populismo penale nell'età dei populismi politici*, in *Quest. giust.*, 2019, 1, 79, al di là della reale portata dei fenomeni, la cronaca nera occupa da tempo le prime pagine dei giornali, e tale narrazione contribuisce a forgiare la «sensazione», del tutto avulsa dal dato reale, «che viviamo nella giungla», alla stregua di un caso di «fabbrica della paura».

¹⁴⁹ Lo rileva MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Speciale. Delitti contro il patrimonio*, VIII ed., Padova, 2021, 107.

¹⁵⁰ Espressione che si rifà agli studi di FOUCAULT, *Sorvegliare e punire (trad. it)*, Torino, 1993.

¹⁵¹ *Relazione illustrativa al Disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23*, cit., 4.

¹⁵² *Contra* TORTORELLI, «Decreto sicurezza» 2026: le disposizioni di natura penale, cit., secondo cui la

Completano il quadro: la previsione di una cornice edittale ancora più elevata (da dodici a venticinque anni di reclusione) nelle ipotesi di concorso di detta circostanza con le altre aggravanti di cui all'art. 628 c.p. o all'art. 61 c.p.; l'estensione di un meccanismo di blindatura analogo a quello operante per talune aggravanti della rapina dall'art. 628, co. 5 c.p., che viene richiamato *per relationem*; l'introduzione dell'attenuante a effetto speciale della dissociazione attuosa, che invero costituisce una costante della legislazione emergenziale. Infine, l'art. 628 *bis* c.p., insieme a tutte le altre aggravanti dell'art. 628, è stato incluso nel catalogo di delitti per cui, unitamente alla pena, è disposta la confisca allargata *ex art. 240 bis* c.p.¹⁵³.

4.2.1. *La problematica formulazione del precetto: la nozione di gruppo organizzato*. Tralasciando il dato lessicale – che, mi sia consentita la divagazione, evoca gli scenari romanzeschi della caccia ai briganti, con l'impiego di locuzioni arcaiche e consone all'epoca prerepubblicana («scorrere in armi le campagne o le pubbliche vie») più che al giorno d'oggi¹⁵⁴ – la norma presenta evidenti profili di criticità, a mio avviso perché forgiata avendo a mente uno specifico evento di cronaca, ma senza alcuna riflessione di carattere sistematico.

fattispecie *de qua* designerebbe un autonomo delitto «(figura speciale rispetto alla rapina base di cui al comma 1, c.d. propria), distinguendosi dalla rapina aggravata comune per il peculiare disvalore insito nei requisiti della organizzazione armata e nell'utilizzo di mezzi micidiali».

¹⁵³ A ciò si aggiunga l'introduzione dell'art. 628 *bis* c.p. tra i reati per cui la pena prevista per il reato di ricettazione di beni culturali è aumentata (art. 518 *quater*, co. 2 c.p.).

¹⁵⁴ Che invero si rinviene anche nell'aggravante prevista dall'art. 416, co. 4 c.p., la cui formulazione tuttavia risale al 1930. Ricordo che, nel codice Zanardelli, lo scorrere in armi costituiva un elemento essenziale del reato associativo. Tale previsione, principalmente pensata per contrastare il brigantaggio, è stata già ai tempi tacciata di grave indeterminatezza, rivelandosi, peraltro, del tutto inadeguata a reprimere fenomeni criminali di grave allarme sociale. Sul punto, TONA-AMARELLI, *I reati associativi e di contiguità*, in *Diritto penale*, II, diretto da Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, Milano, 2022, 3177. Va precisato che la giurisprudenza di legittimità – nei rari casi in cui abbia riconosciuto detta aggravante – valorizza la sua connotazione dinamica, derivante dall'impiego del militaresco verbo scorrere, da cui si ricava che essa vada riconosciuta «esclusivamente nei casi in cui si registri, quantomeno, una percezione esterna della esistenza delle armi, tesa ad aumentare il senso di insicurezza dei consociati e, al contempo, a incrementare il coefficiente di pericolosità del gruppo». Così, da ultimo, Cass., Sez. I, 30 agosto 2024, n. 33307, in *One Legale*. Peraltro, il riferimento alle scorrerie appare del tutto incongruo rispetto alle *rationales* che hanno ispirato l'introduzione della norma, la quale sembra orientata, piuttosto, a criminalizzare con maggiore vigore «forme di criminalità organizzata ad alta tecnologia operativa». Cfr. RIVERIDITI, *I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026*, n. 23, cit., 24.

Il pensiero corre, in particolare, allo sfuggente concetto di «gruppo organizzato» che compie la rapina secondo le modalità descritte dall'art. 628 *bis* c.p.

Va detto che l'impiego di questa locuzione non rappresenta un'assoluta novità. Analoga espressione è, infatti, contenuta nell'art. 2 lett. a) della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo nel 2000 e ratificata dall'Italia con la L. 16 marzo 2006, n. 146¹⁵⁵, che definisce come tale un «gruppo strutturato di tre o più persone, esistente per un periodo di tempo che agisce di concerto al fine di commettere uno o più gravi crimini [...], al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

Il gruppo criminale organizzato transnazionale è dunque l'autentico «perno intorno al quale ruota l'intero sistema approntato dallo strumento internazionale»¹⁵⁶: l'utilizzo di tale locuzione nella fonte pattizia rappresenta il frutto di una mediazione tra diverse sensibilità giuridiche, e, in particolare, tra la concezione prevalente nei Paesi di *civil law* – dove viene punita l'associazione a delinquere – e la tradizione di *common law*, in cui si ricorre alla «ben più fluida nozione» di *conspiracy*¹⁵⁷.

¹⁵⁵ Su cui, DI MARTINO, *Criminalità organizzata e reato transnazionale, diritto penale nazionale: l'attuazione in Italia della cd. Convenzione di Palermo*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1, 11 ss.; ASTROLOGO, *Prime riflessioni sulla definizione di reato transnazionale nella l. n. 146/2006*, in *Cass. pen.*, 2007, 4, 1789 ss.; in precedenza ampi rilievi in: MILITELLO, *Partecipazione all'organizzazione criminale e standards internazionali d'incriminazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, 1, 199 ss.; BARBERINI, *Entrata in vigore della Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale e disegno di legge di ratifica*, in *Cass. pen.*, 2003, 11, 3266 ss.; ALEO, *Entrata in vigore della Convenzione contro il crimine organizzato transnazionale e disegno di legge di ratifica*, in *Cass. pen.*, 2003, 1, 13 ss.; PECCIOLI, *Unione europea e criminalità transnazionale. Nuovi sviluppi*, Torino, 2005, 4 ss. A livello eurolunitario, si veda la decisione quadro 2008/841 GAI che definisce, invece, l'organizzazione criminale come «un'associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale». Cfr. CAMPANA, *Understanding Then Responding to Italian Organized Crime Operations across Territories*, in *Policing*, 2013; PANEBIANCO, *Reati di associazione e declinazioni preterintenzionali della criminalità organizzata*, Milano, 2018; si vedano inoltre i risultati del Gruppo di ricerca coordinato da MILITELLO, *La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell'Unione europea: percorsi di armonizzazione*, Palermo, 2015.

¹⁵⁶ DI MARTINO, *Criminalità organizzata e reato transnazionale, diritto penale nazionale: l'attuazione in Italia della cd. Convenzione di Palermo*, cit., 13.

¹⁵⁷ Si leggano MILITELLO, *Partecipazione all'organizzazione criminale e standards internazionali d'incriminazione*, cit., 199 s. e FASANI, *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 7, 793 ss.

Comunque sia, con la riforma in materia di criminalità organizzata internazionale, il legislatore italiano – come non di rado accade – ha pedissequamente recepito i *dictat* sovranazionali, introducendo il riferimento al gruppo organizzato nella discussa aggravante della transnazionalità di cui all'art. 61 *bis* c.p., applicabile, per i reati puniti con pena non inferiore nel massimo a quattro anni, nei confronti del soggetto che abbia «dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato».

Ne è scaturito un ampio dibattito in giurisprudenza e dottrina – con tanto di intervento delle Sezioni unite della S.c. – principalmente riguardante la possibile operatività di tale ipotesi circostanziale in relazione alle fattispecie associative¹⁵⁸. Sezioni unite che, con una pronuncia del 2013¹⁵⁹, hanno concluso per la soluzione affermativa, condizionata però al fatto che non vi sia perfetta immedesimazione tra associazione a delinquere e gruppo criminale organizzato, perché in quel caso, applicando l'aggravante, si assisterebbe a una indebita duplicazione sanzionatoria.

Tanto premesso, quello che più rileva ai nostri fini è la portata della nozione di gruppo organizzato e, segnatamente, i suoi rapporti, da una parte, con l'istituto del concorso di persone *ex art.* 110 c.p. e, dall'altra, con i reati associativi. Secondo la logica «polistrutturale»¹⁶⁰ seguita dalle Sezioni unite, esso rappresenterebbe una sorta di *tertium genus*, una «struttura plurisoggettiva intermedia» che costituisce un *quid pluris* rispetto al concorso di persone *ex art.* 110 c.p. ed un *quid minus* rispetto alle fattispecie associative.

Non particolarmente problematico, ma solo in linea teorica, appare il discriminare tra art. 628 *bis* c.p. e la rapina realizzata in forma plurisoggettiva aggravata ai sensi dell'art. 112, co. 1 n. 1 c.p. (ossia commessa da cinque o più persone) o dal fatto che la violenza o minaccia sia stata commessa da più persone

¹⁵⁸ In relazione alle quali, non a caso, l'aggravante ha trovato principalmente applicazione. Cfr. AMARELLI, *Mafie delocalizzate all'estero: la difficile individuazione della natura mafiosa tra fatto e diritto*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 2019, 3, 1246 s.

¹⁵⁹ Cass., Sez. un., 23 aprile 2013, n. 18374, commentata da CAVALLONE, *L'aggravante della transnazionalità al vaglio delle Sezioni unite: la circostanza si applica anche ai reati associativi*, in *Cass. pen.*, 2014, 2, 636 ss.; CAPPELLO, *L'aggravante di cui all'art. 4 della Legge n. 146 del 2006 (di ratifica della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale). Sulla compatibilità con i delitti associativi*, in *Cass. pen.*, 2013, 2, 530 ss.; ROMEO, *Le Sezioni unite sull'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità all'associazione per delinquere*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 12 maggio 2013.

¹⁶⁰ Così FASANI, *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, cit., 800.

riunite (art. 628, co. 3, n. 1 c.p.). Al fine della sussistenza di quest'ultima aggravante, non occorre la presenza di una qualche organizzazione di uomini o mezzi – che sembra invece costituire un elemento imprescindibile per il configurarsi dell'art. 628 *bis* c.p. – essendo unicamente necessaria l'effettiva presenza (secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente simultanea¹⁶¹ ma per talaltre pronunce anche diacronica¹⁶²) di due o più persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia¹⁶³.

Discorso similare vale per la diversa circostanza di cui art. 112 c.p. (peraltro spesso applicata cumulativamente a quella delle più persone riunite in ragione della diversità di *ratio* sottesa ai due aumenti di pena)¹⁶⁴, ove, però, la necessaria compartecipazione di almeno cinque persone sembrerebbe far presupporre l'esistenza di una rudimentale struttura organizzativa, che potrebbe assumere la fisionomia di un gruppo organizzato: il confine tra la rapina aggravata *ex* art. 628 *bis* e quella commessa da più di cinque persone e con uso di armi si farebbe così assai labile.

Qualche parola in più merita il rapporto tra il gruppo organizzato e l'associazione a delinquere.

Nell'ottica della giurisprudenza prevalente – avallata dalle Sezioni unite Ada-

¹⁶¹ *Ex plurimis*: Cass., Sez. II, 15 giugno 2021, n. 33210, in *One Legale*. In termini analoghi si erano espresse le Sezioni unite: Cass., Sez. un., 29 marzo 2012, n. 21837, con nota di DEBERNARDI, *Il concetto di più persone riunite nel delitto di estorsione*, in *Giur. it.*, 2012, 2, 430 ss., secondo le quali «l'espressione più persone riunite definisce una situazione differente dal mero concorso eventuale e individua un reato necessariamente plurisoggettivo, il cui *quid pluris* [...] è costituito dal fatto che al momento e nel luogo della commissione della violenza i partecipanti siano presenti», così esercitando una maggiore coazione nei confronti della vittima.

¹⁶² Di questo secondo avviso: Cass., Sez. II, 18 giugno 2019, n. 33482, in *One Legale*.

¹⁶³ Sulla possibile sovrapposibilità tra art. 628 *bis* e le aggravanti delle persone riunite e della commissione del fatto con armi, CSM, *Parere sul d.l. n. 23/2026 approvato dal Plenum del CSM, su proposta della VI Commissione, il 15 aprile 2025*, cit., 20.

¹⁶⁴ Come infatti precisa, tra le tante, Cass., Sez. V, 8 luglio 2024, n. 26876, in *One Legale* «la prima punisce più severamente la maggior pericolosità insita nella compartecipazione al reato di una pluralità di persone, idonea a determinare una più incisiva capacità criminale del gruppo, mentre la seconda sanziona più gravemente la maggiore forza intimidatrice derivante dalla violenza o della minaccia promanante simultaneamente da più persone compresenti all'azione predatoria, cui fa riscontro la minorata possibilità di difesa della vittima». L'assunto non è tuttavia pacifico. Contro l'impostazione prevalente, ad es., Cass., Sez. I, 24 giugno 2022, n. 43376, su cui SCORDAMIGLIA, *Osservatorio dei contrasti giurisprudenziali*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 4, 509 ss., ove, a mio avviso in maniera corretta, si rileva che tra le due circostanze sussisterebbe un rapporto di continenza, che renderebbe inapplicabile una loro applicazione cumulativa.

mi – le due entità plurisoggettive parrebbero facilmente distinguibili¹⁶⁵: di gruppo organizzato potrebbe parlarsi in presenza di una «certa stabilità di rapporti», di un minimo di organizzazione, ma senza formale divisione dei ruoli, e di un progetto criminoso volto al compimento di un unico delitto¹⁶⁶; l'associazione a delinquere sussisterebbe, invece, al cospetto di un vincolo caratterizzato da tendenziale stabilità, di una struttura organizzativa (sia pure minima o elementare) idonea all'attuazione del programma, di una ripartizione di compiti e attribuzioni tra gli associati, e di un piano criminoso avente a oggetto la realizzazione di una serie indeterminata di delitti¹⁶⁷.

Se, sul piano delle petizioni di principio, il discorso è piuttosto chiaro, i problemi sorgono sul versante applicativo, dal momento che il diritto vivente (in contesti diversi da quello descritto dall'art. 416 *bis* c.p.)¹⁶⁸ è incline a ricono-

¹⁶⁵ Posizione condivisa in dottrina da ASTROLOGO, *Prime riflessioni sulla definizione di reato transnazionale nella l. n. 146/2006*, cit., 1795, a detta della quale «i due riferimenti normativi non risultano affatto coincidenti».

¹⁶⁶ Cass., Sez. un., 23 aprile 2013, n. 18374, cit. Di recente: Cass., Sez. IV, 14 giugno 2022, n. 23132, con nota di D'ERRICO, *Ancora sull'aggravante della transnazionalità: tra perduranti ambiguità interpretative ed esigenze di riforma*, in *Sist. pen.*, 2023, 6, 77 ss.; Cass., Sez. III, 14 marzo 2024, n. 10683; Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 3398, in *One Legale*, che – in continuità con la sentenza Adami – ribadisce che il gruppo criminale organizzato è configurabile in presenza «della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale». Sui requisiti dell'associazione a delinquere, in dottrina, tra gli altri: DE MAGLIE, *Teoria e prassi dei rapporti tra reati associativi e concorso di persone nei reati fine*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 2, 924 ss.; DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. disc. pen.*, I, Torino, 1987, 289 ss.; INSOLERA, *L'associazione per delinquere*, Padova, 1983; PALAZZO, *Associazioni illecite e illeciti delle associazioni*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 2, 418 ss.

¹⁶⁷ Come noto, in presenza di un programma di delitti determinato *ab initio* – *rectius* di un medesimo disegno criminoso – sussisterebbe un concorso di reati tra loro in continuazione (nella cui perpetrazione si esaurisce l'accordo illecito, «facendo venire meno ogni motivo di pericolo e allarme sociale») e non il delitto associativo, che l'esistenza di una struttura articolata, «con permanenza del vincolo anche dopo la commissione dei singoli reati». Cfr. *ex plurimis* Cass., Sez. VI, 5 agosto 2025, n. 28651, in *One Legale*. Continuazione e reati associativi descrivono, tuttavia, fenomeni «in costante dialogo e conversazione». In proposito, acuti rilievi in DE FLAMMINEIS, *Reato associativo e concorso di persone tra teoria e prassi: il caso del concorso nel reato continuato*, in *Sist. pen.*, 2022, 3, il quale osserva che in giurisprudenza si ammette la compresenza tra reato associativo e reati fine avvinati dal vincolo della continuazione, e quindi, programmati. Da un tale rilievo si ricaverebbe che «la programmazione indeterminata» non è elemento essenziale della fattispecie associativa, in quanto ciò che conta è l'esistenza di una struttura stabile, magari costituita per la realizzazione di una «serie finita di delitti», ma che «potenzialmente proietta il sodalizio oltre la programmazione dei reati fine».

¹⁶⁸ Ricorda del resto VIGANÒ, *Terrorismo di matrice islamico-fondamentalistica e art. 270-bis c.p. nella recente esperienza giurisprudenziale*, in *Cass. pen.*, 2007, 10, 3972, che tali figure delittuose si confron-

scere la configurabilità del delitto associativo innanzi a compagini «leggere», prive di quei requisiti organizzativi e di stabilità e di cui s'è detto poc'anzi¹⁶⁹.

Del resto, sappiamo bene che la sfuggente tipicità delle fattispecie associative ha reso tali figure delittuose davvero malleabili, poiché danno luogo a una notevole anticipazione e dilatazione della tutela penale¹⁷⁰ – in quanto consentono di punire i partecipi all'associazione indipendentemente dalla prova del loro coinvolgimento nei delitti-scopo o dalla loro stessa perpetrazione – e possono essere declinate con riguardo a paradigmi criminosi diversissimi, con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo della tenuta dei principi costituzionali di offensività, materialità e determinatezza¹⁷¹.

Assodato che l'esistenza di una struttura operante per un lasso di tempo circoscritto¹⁷², con una predisposizione di uomini e mezzi rudimentale – purché idonea alla realizzazione degli scopi illeciti perseguiti¹⁷³ – è spesso ritenuta sufficiente ad integrare gli estremi del delitto associativo, non si può far a meno di rilevare come, alla prova dei fatti, l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza ci restituisca un'immagine della “associazione criminosa” che, al contrario di quanto prospettato dalla Sezioni unite Adami, risulta paradossalmente un *minus* rispetto al “gruppo criminale organizzato” definito dalla Convenzione di Palermo¹⁷⁴.

tano con realtà diversissime, e ciò rende necessaria l'adozione di approcci differenti in relazione alle diverse tipologie di associazione criminale.

¹⁶⁹ VERGARA, *Criminalità organizzata e fattispecie contigue: associazione con finalità di narcotraffico, riciclaggio e figure affini, reati ad ambientazione carceraria, corruzione ed ecomafie*, in *Diritto penale dell'antimafia*, a cura di Cantone-Della Ragione, Pisa, 2021, 208, che riprende la locuzione «organizzazioni leggere» utilizzata, con riguardo al delitto di cui all'art. 74 t.u. Stup., da Cass., Sez. IV, 3 febbraio 2016, n. 4497, in *One Legale*.

¹⁷⁰ MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, cit., 66.

¹⁷¹ Sul punto VIGANÒ, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 648, il quale ricorda inoltre come le fattispecie associative offrano «grandi vantaggi alla pubblica accusa in fase investigativa, permettendo la concentrazione territoriale delle indagini relative alla criminalità organizzata e la contestuale attivazione di mezzi di indagine assai invasivi ed efficaci (*in primis* le intercettazioni telefoniche e ambientali) in presenza di una *bassa soglia indiziaria*».

¹⁷² Cfr., ad esempio, Cass., Sez. III, 28 ottobre 2024, n. 3978; Cass., Sez. III, 13 marzo 2019, n. 24800, in *One Legale*.

¹⁷³ Cass., Sez. IV, 3 febbraio 2016, n. 4497, cit.

¹⁷⁴ FASANI, *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, cit., 802, secondo cui l'impostazione sostenuta dalle Sezioni unite è controvertibile in ambo i sensi, sia perché «svaluta indebitamente i requisiti strutturali che la Convenzione di Palermo attribuisce al gruppo, sia perché [...] sovravaluta l'interpretazione giurisprudenziale, la quale – pur tra le condivisibili critiche della dottrina –

Ragionando in tal modo, la sola percepibile differenza tra le due entità sarebbe costituita dalla proiezione finalistica dell'associazione a delinquere, che è diretta alla realizzazione di un programma criminoso non determinabile a priori, mentre il gruppo organizzato può anche essere costituito allo scopo di commettere un unico reato.

Torniamo all'art. 628 *bis* c.p.

Alla luce di quanto osservato, mi pare coerente con l'elevato disvalore della fattispecie in esame interpretare il concetto di "gruppo organizzato" nei rigorosi termini indicati dalla Convenzione di Palermo, considerando come tali quelle organizzazioni di uomini e mezzi dotate di un minimo di struttura e avente carattere non estemporaneo, e che agiscono secondo le modalità indicate dall'art. 628 *bis* c.p. Ciò rende più nitido il discrimine tra le ipotesi rientranti nell'art. 628 *bis* c.p. e quelle riconducibili alla rapina pluriaggravata dall'essere stata commessa con armi e da più persone riunite, conferendo una qualche razionalità all'introduzione di una circostanza *ad hoc*.

Al contempo, occorre prendere atto dei marcati profili di affinità tra i concetti di gruppo organizzato e quello di associazione a delinquere, trattandosi di locuzioni che alludono a fenomeni a ben vedere contigui. Starà, pertanto, all'interprete valutare se la singola manifestazione di reità plurisoggettiva si esaurisca, effettivamente, nella progettazione e nel compimento di quella rapina (o di quella serie di rapine parte di un medesimo disegno criminoso) o se, al contrario, il gruppo abbia fisionomia e articolazione tali da proiettarlo oltre la commissione di un unico delitto. In una simile evenienza, infatti, la messa in pericolo dell'ordine pubblico recata dall'esistenza stessa

ha mantenuto *standard* molto bassi nella valutazione dell'elemento organizzatorio nell'ambito dei reati associativi»; cfr. sul punto: MINGIONE, *La configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità nei reati fine dell'associazione per delinquere: poche certezze e molte contraddizioni*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 2, 6; PALMIERI, *Il gruppo penale organizzato*, in *Giur. pen. web*, 2012, 12, 1 ss.; MARCHINI, *Il "gruppo criminale organizzato" ai sensi della legge n. 146 del 2006*, in *Cass. pen.*, 2015, 3, 1175 ss.; nel senso che la stringente definizione sovranazionale di gruppo criminale organizzato darebbe implicito avallo all'interpretazione più rigorosa del concetto di associazione offerta dalla migliore giurisprudenza, FIORE, *Partecipazione ad un gruppo criminale organizzato*, in *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo*, a cura di Rosi, Milano, 2007, 113. Sulla necessità di procedere a una lettura tassativizzante delle fattispecie associative, D'ERRICO, *Ancora sull'aggravante della transnazionalità: tra perduranti ambiguità interpretative ed esigenze di riforma*, cit., 90 ss.

dell'organizzazione criminale (a prescindere dalla commissione di altri reati-fine), imporrebbe di aprire una riflessione in ordine alla configurabilità di un concorso materiale tra la rapina *ex art. 628 bis c.p.* e il reato associativo. Concorso di reati che sarebbe naturalmente ipotizzabile anche nel tutt'altro che remoto caso in cui la rapina venisse posta in essere dai membri di una preesistente associazione a delinquere, in attuazione di un più vasto programma illecito.

4.2.2. Qualche rilievo critico a prima lettura: le tensioni con il principio di proporzionalità. In definitiva, il riferimento al gruppo organizzato, il ricorso all'anacronistica espressione delle «scorrere in armi campagne e pubbliche vie», l'elencazione di un dettagliato novero di soggetti ai danni dei quali può essere commessa la rapina consegnano all'interprete una norma che non brilla certo per chiarezza e tecnica di scrittura, la cui introduzione è essenzialmente motivata dalla volontà di intercettare l'epidermico consenso della «pancia» del corpo elettorale. Una norma sostanzialmente inutile, dunque, che non colma alcun vuoto di tutela – in quanto criminalizza condotte già duramente punite dal severissimo apparato repressivo predisposto dall'*art. 628 c.p.* – e che, come ho tentato di dimostrare poc'anzi, è destinata a dare luogo a molteplici incertezze ermeneutiche.

L'aspetto che più mi colpisce ai fini delle presenti riflessioni è tuttavia l'estremo rigore sanzionatorio derivante dall'applicazione dell'aggravante di cui all'*art. 628 bis c.p.*, soggetta peraltro a blindatura *ex art. 628, co. 5 c.p.* Come rilevato in precedenza, la legittimità di tali limitazioni al meccanismo di comparazione di cui all'*art. 69, co. 4 c.p.* – del tutto analoghe a quelle previste dall'*art. 624 bis, co. 4 c.p.* per i furti maggiori aggravati – non viene oggi messa in dubbio dalla Consulta, se non per un aspetto marginale: la manifesta irragionevolezza della mancata estensione dell'esclusione al divieto di bilanciamento sancita per l'attenuante della minore età al vizio parziale di mente¹⁷⁵.

¹⁷⁵ Cfr. Corte cost., 11 dicembre 2023, n. 217 e Corte cost., 25 luglio 2025, n. 130, le quali hanno dichiarato l'incostituzionalità – per contrasto con l'*art. 3 Cost.* – della mancata esclusione dell'*art. 89 c.p.* dal divieto assoluto di bilanciamento posto dall'*art. 628 co. 5 c.p.*, con riguardo, rispettivamente, ai delitti di rapina aggravata dall'essere stata commessa in luoghi di privata dimora o su persona che si trovi nell'atto di fruire o che abbia appena fruito dei servizi adibiti al prelievo di denaro.

E ciò in ragione del fatto che la discrezionalità del giudice in fase commisurativa – sebbene ridotta – non è completamente annullata, dal momento che, in capo a quest’ultimo, residua il potere di applicare le diminuzioni di pena per le eventuali attenuanti sul *quantum* sanzionatorio risultante dall’applicazione della blindata, con conseguente parziale soddisfacimento delle irrinunciabili esigenze di personalizzazione e individualizzazione del rimprovero¹⁷⁶.

Per quanto siffatto meccanismo di deroga al giudizio di valenza venga ritenuto, in linea di massima, legittimo – essendo il legislatore tendenzialmente libero di dare un diverso ordine «al gioco tra circostanze» dinanzi a «particolari esigenze di protezione di beni giuridici costituzionalmente tutelati»¹⁷⁷ – non si può aprioristicamente escludere che la previsione di una ipotesi di blindatura totale conduca all’irrogazione di una pena manifestamente incongrua ed eccessiva¹⁷⁸, in contrasto con il principio di proporzionalità.

Del resto, costituisce ormai *jus receptum* l’assunto secondo cui la discrezionalità del legislatore nella definizione della propria politica criminale non equivale ad arbitrio. In queste poche parole, cristallizzate nella sent. n. 46/2024¹⁷⁹,

¹⁷⁶ FRAGASSO, *Il sindacato di costituzionalità sulle circostanze aggravanti privilegiate, tra proporzionalità e individualizzazione della pena*, cit., 663 ss. Sul rischio che l’incremento dei limiti edittali e, *mutatis mutandis*, l’introduzione di nuove aggravanti blindate conduca a una «spersonalizzazione» della pena, strumentalizzando il reo per la «realizzazione di scopi a lui estranei», DONINI, *Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, II, a cura di Brunelli, Torino 2011, 911 ss.

¹⁷⁷ Testualmente, Corte cost., 24 aprile 2019, n. 88, nella quale veniva perentoriamente chiarito che, in simili evenienze, il legislatore può richiedere «che vada calcolato prima l’aggravamento di pena di particolari circostanze».

¹⁷⁸ In tal senso si esprimono, ad esempio, Corte cost., 30 ottobre 2023, n. 197, commentata da PRANDI, *L’incostituzionalità del divieto di bilanciamento dell’aggravante dell’omicidio di prossimità: il giudice tra equità e legalità*, in *Dir. pen. proc.* 2024, 5, 625 ss. e PELLIZZONE, *Omicidio da parte della vittima di violenza domestica e accumulo delle condotte vessatorie: note a margine della sentenza n. 197 del 2023 della Corte costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 1, 327 ss., ove si precisa che «le eventuali deroghe al criterio generale di cui ai primi tre commi dell’art. 69 cod. pen. non debbono risultare in contrasto con i principi costituzionali»; similmente, ma con riguardo al meccanismo di blindatura parziale della recidiva, *ex plurimis*: Corte cost., 24 aprile 2020, n. 73, commentata da MAZZANTI, *Recidiva reiterata e vizio parziale di mente: nuovamente inciso l’art. 69, comma 4, c.p.*, in *Giur. cost.*, 2020, 2, 825 ss.; PECCIOLI, *La progressiva erosione della blindatura della recidiva reiterata alla luce del principio di colpevolezza: il caso del vizio di mente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 4, 1975 ss.; Corte cost., 15 novembre 2012, n. 251, nelle quali viene precisato che le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze sono lecite nella misura in cui non trasmodino «nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio».

¹⁷⁹ Corte cost., 22 marzo 2024, n. 46, commentata da GABARATI, *Tra discrezionalità legislativa e arbitrio: la Corte costituzionale ravvisa la manifesta sproporzione del minimo edittale dell’appropriazione inde-*

ben si riassume il passaggio da un atteggiamento di *self restraint* tradizionalmente serbato dalla Consulta nelle scelte sanzionatorie – ritenute di esclusivo appannaggio del legislatore – al più penetrante controllo «a versi sciolti» sulla proporzionalità della pena, che, nell’ultimo decennio, ha rappresentato il filone più cospicuo della giurisprudenza costituzionale in materia penalistica¹⁸⁰. Questo attivismo¹⁸¹ trova la sua principale ragion d’essere nella indefettibile esigenza – di matrice squisitamente personalistica¹⁸² – di scongiurare indebite compressioni dei diritti fondamentali dell’individuo, un rischio che risulta vieppiù evidente al cospetto delle leggi penali, che sono suscettibili di incidere sulla libertà personale dei loro destinatari¹⁸³. Ed ecco che in un’epoca caratterizzata da punitivismo imperante, la Corte non può più dare indiscussa prevalenza al principio di legalità, né limitarsi a un controllo “a rime obbligate” sulla misura della pena, ma deve necessariamente prodigarsi nel «porre rimedio» a opzioni legislative arbitrarie, in modo da scongiurare intollerabili patimenti in capo al condannato, «la cui voce è spesso troppo flebile per poter esser udita nel [rumoroso] dibattito politico»¹⁸⁴.

bita, in *Giur. cost.*, 2024, 2, 576 ss.

¹⁸⁰ Per una analisi degli ultimi sviluppi della giurisprudenza della Consulta, VIGANÒ, *La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio*, cit., 1 ss.

¹⁸¹ A testimonianza di questo mutato atteggiamento merita menzione la vicenda riguardante la violenza sessuale di gruppo. Se Corte cost., 26 luglio 2005, n. 325 aveva dichiarato l’infondatezza di una q.l.c. relativa alla mancata previsione dell’attenuante della minore gravità nel delitto di cui all’art. 609 *octies* c.p., opposto esito ha avuto la q.l.c. decisa da Corte cost., 29 dicembre 2025, n. 202, che – facendo leva sull’estesa latitudine normativa della fattispecie in parola e sul minimo edittale particolarmente elevato – ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 609 *octies* c.p., «nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravità la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

¹⁸² Su cui BARTOLI, *Proporzionalità e comminatoria edittale*, cit., 953.

¹⁸³ Corte cost., 22 marzo 2024, n. 46. Lo stesso VIGANÒ, *Discrezionalità giudiziaria e principi costituzionali*, in *www.sistemapenale.it*, 9 ribadisce che «è proprio nella materia penale, data la sua “naturale” incidenza sui diritti fondamentali della persona, che si richiede uno scrutinio di proporzionalità particolarmente penetrante».

¹⁸⁴ Così VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, cit., 327. Alla base del mutato atteggiamento della Corte vi è la logica del bilanciamento, in ragione della quale un interesse (ad esempio, la tenuta del principio di legalità) non può prevalere dispoticamente su tutti gli altri (come, ad esempio, sul diritto a non subire pene manifestamente sproporzionate e contrarie a fini rieducativi). In proposito, PUGIOTTO, *Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 2, 805. Sulle ragioni del successo del sindacato sulla proporzionalità sanzionatoria nella giurisprudenza della Corte, BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, IV ed., Torino, 2025, 61, il quale mette in luce l’essenza squisitamente procedurale di tale giudizio, che consente una «ponderazione bilanciata e dialettica» tra l’incriminazione e il suo *quantum* e il sacrificio che essa comporta sulla libertà personale del condannato.

Dall'adozione di un simile approccio sono scaturite plurime declaratorie di incostituzionalità per contrasto con il principio di cui agli artt. 3 e 27, co. 3 Cost., che hanno per lo più riguardato: i) le cornici edittali (tendenzialmente i minimi di pena), le pene fisse e gli automatismi sanzionatori; ii) la mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità in relazione a svariate tipologie delittuose (si pensi, *ratione materiae*, a quanto accaduto in relazione alla rapina con la sent. n. 86/2024); iii) nonché, per l'appunto, talune preclusioni al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee¹⁸⁵.

Tanto premesso, il draconiano massimo di pena stabilito dall'art. 628 *bis* c.p. (venticinque anni di reclusione) desta un certo stupore e sgomento, e ciò pure a fronte della già notevolissima severità del sistema dei reati contro il patrimonio. E, tuttavia, una q.l.c. sul massimo edittale sarebbe presumibilmente ritenuta infondata o inammissibile, se non altro perché il giudice dispone di ampi margini di apprezzamento in sede commisurativa, che gli consentono di irrogare una pena inferiore e maggiormente in linea al disvalore del singolo caso¹⁸⁶, senza considerare il fatto che è dai minimi edittali che questi deve prendere le mosse nella determinazione della pena, con onere di dar puntualmente conto in motivazione di ogni eventuale scostamento¹⁸⁷.

Una volta appurato che al massimo di venticinque anni di reclusione va riconosciuta una funzione per lo più simbolica, senza eccessivi timori di ricadute in termini di penalità materiale¹⁸⁸, maggiore attenzione merita il minimo edittale di dieci anni, che sale a dodici nelle ipotesi, certo non di scuola, di concor-

¹⁸⁵ Per un'efficace panoramica, si rimanda allo schematico affresco di GATTA, *Un'importante sentenza della Corte costituzionale sul principio di proporzionalità della pena come criterio di interpretazione restrittiva delle fattispecie penali*, in www.sistemapenale.it, 21 luglio 2025; v. inoltre BARTOLI, *Proporzionalità e comminatoria edittale*, cit., 953.

¹⁸⁶ Si ricordi quanto affermato, nell'escludere la manifesta irragionevolezza del massimo di pena previsto per il delitto di oltraggio a p.u., dalla Corte cost., 20 dicembre 2019, n. 284, commentata da APRILE, *Per la Corte costituzionale non sono irragionevoli i limiti edittali di pena previsti per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis c.p.*, in *Cass. pen.*, 2020, 5, 1934 ss. e da GIANELLO, *Il (nuovo) delitto di oltraggio a pubblico ufficiale davanti alla Corte costituzionale tra conferme e spunti in chiave prospettica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 1, 341 ss.

¹⁸⁷ Per tutte, Cass., Sez. V, 17 febbraio 2023, n. 6909, in *One Legale*.

¹⁸⁸ Osserva MANES, *Proporzione senza geometrie*, cit., 2109, che l'irragionevolezza intrinseca del trattamento punitivo va misurata sul minimo, che «indica la vera scelta politico criminale del legislatore». Altresì, LEO, *La Consulta respinge le questioni relative ai valori edittali di pena per l'oltraggio (con qualche notazione generale circa il sindacato di costituzionalità sulle scelte sanzionatorie del legislatore)*, in www.sistemapenale.it, 23 dicembre 2019.

so con ulteriori aggravanti *ex art. 628, co.3 c.p.* o *ex art. 61 c.p.* come, ad esempio, quella dell'aver cagionato «un danno patrimoniale di rilevante gravità».

Mi sembra infatti più che lecito interrogarsi in merito alla non manifesta sproporzionalità di un minimo tanto elevato, cui si accompagna la preclusione al giudizio di bilanciamento. Insomma, la tipizzazione di questa nuova circostanza non ha fatto altre che acuire le già notevoli perplessità relative all'aspro regime sanzionatorio della rapina e al meccanismo di blindatura di talune aggravanti previsto dall'*art. 628, co. 5 c.p.*¹⁸⁹. Perplessità espresse, a più riprese, anche dalla Consulta che, investita più volte di q.l.c. sull'*art. 628 c.p.*, ha "ritagliato" l'attenuante della lieve entità – valvola di sicurezza da attivare al cospetto di casi per cui l'irrogazione della pena prevista per il delitto in parola risulti manifestamente eccessiva e contraria a rieducazione – esortando, comunque, il legislatore (ma sul punto s'è già detto) a un intervento teso a ridurre le vertiginose cornici sanzionatorie dei reati contro il patrimonio¹⁹⁰.

Rilievi non trascurabili possono, innanzitutto, muoversi sul piano estrinseco-relazionale, solo che si consideri che le altre fattispecie di rapina aggravata e pluriaggravata *ex art. 628, co. 2 e co. 3 c.p.* sono punite in maniera nettamente inferiore (minimo edittale, rispettivamente, di sei e sette anni di reclusione) rispetto all'*art. 628 bis c.p.* Tale diversificazione sanzionatoria non mi pare razionalmente fondata: non vedo infatti per quale ragione una rapina commessa da un gruppo organizzato nelle modalità descritte *ex lege* vada punita assai più gravemente – ad esempio – di una rapina aggravata dall'essere stata commessa con l'uso di armi, su mezzi di trasporto e da più persone riunite, magari appartenenti a un'associazione di stampo mafiosa *ex art. 416 bis c.p.*

Sempre a livello comparativo, i primi commentatori hanno inoltre osservato come il trattamento repressivo riservato all'*art. 628 bis* risulti addirittura più aspro rispetto a quello per il delitto di omicidio preterintenzionale (reclusione

¹⁸⁹ Cfr. Corte cost., 13 maggio 2024, n. 86.

¹⁹⁰ Le q.l.c. sollevate in relazione al trattamento sanzionatorio della rapina sono ormai innumerevoli e prendono le mosse, in gran parte, da vicende inquadratesi nella rapina impropria. Tra quelle non accolte, segnaliamo: Corte cost., 9 luglio 2020, n. 190; Corte cost., 27 maggio 2021, ord. n. 41; con riguardo alla legittimità della parificazione, sul piano sanzionatorio, tra rapina propria e impropria, Corte cost., 20 dicembre 2022, n. 260, commentata da ZERBONE, *Ragionevolezza della pena sancita per la rapina impropria con "dolo di impunità"*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 4, 515 ss.; Corte cost., 31 marzo 2026, n. 45.

da dieci a diciotto anni), dove però ad essere offeso è il bene-vita: il che renderebbe ancora più evidente l'irragionevolezza del regime previsto dalla neo introdotta aggravante, anche sul piano della tenuta del sistema.

Anche a livello intrinseco, mi pare quanto meno dubbio che la cornice edittale prevista dall'art. 628 *bis* c.p. possa ritenersi proporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva di tutte le vicende potenzialmente integranti gli estremi dell'aggravante *de qua*. Si pensi al caso del gruppo di soggetti che pianifichi e attacchi un piccolo ufficio postale di paese, fuggendo con le pistole sguainate e con un bottino di pochi euro e senza recare ulteriori conseguenze lesive. In un'ipotesi siffatta, il riconoscimento dell'aggravante blindata potrebbe in effetti condurre all'irrogazione di una pena eccessiva, e dunque «ingiusta nella percezione del reo, e quindi inidonea alla funzione rieducativa» di cui all'art. 27, co. 3 Cost.

Ebbene, alla luce di quanto osservato, non è peregrino ipotizzare che, in un prossimo futuro, venga sollevata e presumibilmente accolta un q.l.c. avente a oggetto il ritenuto contrasto della cornice edittale dell'art. 628 *bis* c.p. con gli artt. 3 e 27, co. 3 Cost. Il giudizio potrebbe basarsi su un confronto con la disciplina dettata all'art. 628, co. 2 e 3 c.p., secondo le rodate cadenze dello schema triadico, con conseguente individuazione del sostituto sanzionatorio "costituzionalmente adeguato" proprio nella norma assunta a *tertium comparationis*.

Un simile *modus procedendi* risulta del tutto in linea con quello seguito da un vasto numero di recenti pronunce costituzionali, le quali prendono le mosse da considerazioni sull'intrinseca sproporzionalità del trattamento sanzionatorio previsto dalla fattispecie delittuosa astratta rispetto alla vicenda concreta, per poi procedere a una valutazione di tipo essenzialmente comparativo, basata, cioè, su un raffronto con una norma-parametro, che viene assunta a «fattispecie sentinella»¹⁹¹ dell'irragionevolezza della disciplina *sub iudice*, in modo da conferire al giudizio un fondamento razionale e controllabile, arginando il rischio di derive intuizionistiche¹⁹².

¹⁹¹ CONSULICH, *La matematica del castigo. Giustizia costituzionale e legalità della pena nel caso dell'art. 73 comma 1 d.p.r. n. 309 del 1990*, cit., 1234.

¹⁹² Sui diversi modelli di sindacato di proporzionalità della pena BARTOLI, *Il sindacato di costituzionalità sulla pena tra ragionevolezza, rieducazione e proporzionalità*, cit., 1148 ss.; nonché – schematicamente

Sempre in un'ottica di riequilibrio del sistema, sarebbe inoltre auspicabile la declaratoria di incostituzionalità del divieto di bilanciamento, sancito dall'art. 628 *bis*, co. 3 c.p., con il richiamo alla disciplina dell'art. 628 co. 5: siffatta parziale limitazione alla discrezionalità giudiziale – sebbene temperata dalla residua facoltà di operare le diminuzioni di pena per le concorrenti attenuanti – preclude, infatti, un notevole contenimento della risposta sanzionatoria, che sarebbe certamente possibile qualora al giudice fosse conferito il potere di dichiarare la prevalenza di eventuali attenuanti rispetto all'aggravante di cui all'art. 628 *bis*. Peraltro, tale funzione di riequilibrio non può essere svolta, in via esclusiva, dalla speciale attenuante della dissociazione attuosa prevista dal comma 3, che si riferisce unicamente alle peculiari ipotesi in cui uno dei membri del gruppo organizzato instauri una fattiva collaborazione *post delictum* con l'autorità giudiziaria.

I sospetti intorno all'intrinseca sproporzionalità della pena derivante dalla deroga al giudizio di comparazione sancita dall'art. 628 *bis*, co. 3 c.p. possono, a mio avviso, essere estesi anche alle altre aggravanti blindate della rapina *ex* art. 628, co. 5 c.p., le quali però – a ben vedere – prevedono cornici edittali sì elevate, ma decisamente inferiori e comunque in linea con il notevole rigore del minisistema sanzionatorio dei delitti contro il patrimonio.

Ebbene, se è vero che – come già rilevato in questo scritto – la Corte ha mostrato una tendenziale ritrosia a dichiarare l'illegittimità di un siffatto meccanismo di blindatura, proprio perché non neutralizzerebbe *in toto* la discrezionalità giudiziale in fase commisurativa, ritengo, nondimeno, che l'inopinato incremento sanzionatorio disposto dal legislatore del 2026 potrebbe far vacillare tale compressibile atteggiamento di *self restraint*, quantomeno con riguardo all'art. 628 *bis* c.p.

4.2.3. *Soluzioni interpretative interlocutorie.* In definitiva, una declaratoria di incostituzionalità della cornice edittale dell'art. 628 *bis* c.p. o, in via complementare o congiunta, del divieto di bilanciamento ivi previsto mi sembra, tut-

– PONTEPRINO, *La "storia infinita" del sindacato sulla proporzionalità della pena*, in www.sistemapenale.it, 9 settembre 2024, 44.

to sommato, plausibile, proprio alla luce dell'evidente sproporzione di scala generata dall'introduzione di siffatta aggravante.

In attesa di possibili futuri sviluppi, la strada da percorrere è – a mio avviso – quella dell'interpretazione tassativizzante e tipizzante dell'art. 628 *bis* c.p.¹⁹³, *in primis* adottando una lettura stringente dell'elastica nozione di gruppo organizzato e, *in secundis*, riconoscendo la sussistenza dell'aggravante in parola soltanto al cospetto di episodi realizzati con modalità tali da porre effettivamente in pericolo l'ordine pubblico e l'incolumità delle vittime.

D'altra parte, questa stringente alternativa ermeneutica – imposta dalla particolare asprezza della cornice edittale – sembra trovare conforto in una considerazione d'insieme delle alternative modalità di realizzazione del delitto indicate dall'art. 628 *bis* c.p.

Oltre all'anacronistico (e forse fuorviante) riferimento allo scorrere in armi campagne e pubbliche vie, la norma allude infatti all'utilizzo di dispositivi esplosivi o micidiali – e quindi idonei pregiudicare l'incolumità pubblica e individuale – e, a mo' di formula di chiusura, all'impiego di tecniche e metodi per il compimento di atti di violenza o sabotaggio, espressioni certo generiche, ma che dovrebbero contribuire a colorare di un disvalore particolarmente pregnante le vicende riportabili nell'alveo dell'art. 628 *bis* c.p.¹⁹⁴. In altre parole, l'impresa criminosa rilevante ai sensi dell'art. 628 *bis* c.p. deve essere paragonabile – per apparato organizzativo e modalità di estrinsecazione – ad un'azione di tipo militare.

Irrealistica si rivela, infine, l'opzione di ridurre la pena *ivi* prevista applicando

¹⁹³ Sulla falsariga di quanto ipotizzato da SOTIS, *Estesa al sequestro di persona a scopo di estorsione una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Il diritto vivente «preso - troppo?» - sul serio*, in *Giur. cost.*, 2012, 2, 907 ss., nell'analisi di Corte cost., 19 marzo 2012, n. 67, con la quale fu sancita l'incostituzionalità dell'art. 630 c.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilità di riconoscere l'attenuante della lieve entità. L'A. ipotizzò la diversa via "conservativa" dell'interpretazione tassativizzante, la quale, da un lato, avrebbe evitato la pronuncia di una declaratoria di incostituzionalità comunque invasiva della discrezionalità del legislatore ma, dall'altro, avrebbe garantito che condotte non rispondenti all'elevato disvalore della fattispecie fossero espunte dal suo perimetro applicativo. In argomento, BARTOLI, *I vincoli del giudice alla legalità e principi a governo delle dinamiche interpretative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 3, 946 s. Più in generale, sull'interpretazione dell'art. 630 c.p., BRUNELLI, *Il sequestro di persona a scopo di estorsione*, Padova, 2000.

¹⁹⁴ Ad avviso di RIVERDITI, *I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026*, n. 23, cit., 24, però, la locuzione «ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio» rischia di dilatare lo spettro applicativo della norma in maniera non facilmente prevedibile *ex ante*, in contrasto con il principio di tassatività.

le diminuzioni derivanti dal riconoscimento dell'attenuante della lieve entità introdotta nel delitto di rapina dalla sent. n. 86/2024, la quale – anche alla luce dell'interpretazione offertane in giurisprudenza¹⁹⁵ – sembra essere ontologicamente incompatibile coi fatti descritti dalla circostanza *de qua*.

Tirando le fila del discorso – e fermo restando l'auspicio di un intervento riequilibratore della Consulta – *de jure condito*, mi sembra doveroso che la giurisprudenza proceda a una riduzione teleologica della fattispecie prevista dall'art. 628 *bis* c.p., così da escludere dal suo perimetro di tipicità vicende che «pur formalmente integranti gli estremi» del tipo, evidentemente non rientrano tra quelle che hanno persuaso il legislatore all'inserimento di questa problematica aggravante¹⁹⁶. Un'interpretazione costituzionalmente orientata, dunque, in linea con le note cadenze tassativizzanti e tipizzanti, e che valorizzi il principio di offensività e quello di proporzione quale canoni ermeneutici restrittivi, direttamente utilizzabili dai giudici comuni nell'ottica di favorire – prima e a prescindere da un pronunciamento della Corte costituzionale – una più pregante rilettura del tipo criminoso¹⁹⁷.

Un approccio siffatto trova autorevole avallo della stessa Corte che – in una pronuncia del 2025¹⁹⁸ – ha sottolineato come ciascun giudice «possa (e talvolta

¹⁹⁵ Cfr. ad esempio, Cass., Sez. I, 8 luglio 2025, n. 25135; Cass., Sez. II, 28 gennaio 2025, n. 16985, in *One Legale*, ove si precisa che, al fine dell'attivazione della valvola di sicurezza, le condotte sussunte nell'art. 628 c.p. «devono essere caratterizzate da offensività minima», eventualità che non sembra potersi realisticamente verificare nei casi di rapina commessa da gruppo organizzato.

¹⁹⁶ Come ricorda VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, cit., 253 ss. sono i giudici comuni i primi «custodi» del diritto non subire una pena sproporzionata, perché a loro soltanto spetta l'infliczione della pena concreta al condannato e sempre a loro compete la proposizione di incidenti di costituzionalità.

¹⁹⁷ Da ultimo, Corte cost., 29 gennaio 2026, n. 10, nella quale la Corte ha ricordato che «tanto il principio di proporzionalità, quanto il principio di necessaria offensività del reato, non operano soltanto quali criteri di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche quali criteri a disposizione del giudice comune ai fini di una loro interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata». Sull'opportunità di adottare «interpretazioni restrittive di fattispecie contrassegnate da elevati quadri sanzionatori», VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, cit., 257; MANES, *Dalla "fattispecie" al "precedente": appunti di "deontologia ermeneutica"*, cit., 2257 ss. Sull'impiego della «proporzionalità in chiave interpretativa e non già dimostrativa», di modo che – restringendo *in action* il perimetro di tipicità del tipo delittuoso – possa talora «scongiurarsi» «l'esito "politicamente sensibile"» della declaratoria di incostituzionalità, «per imboccare invece la strada della pronuncia interpretativa di rigetto», PENCO, *Proporzionalità della pena e ibridazione dei modelli di giudizio: estesa al sabotaggio militare l'attenuante della lieve entità del fatto*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 9, 1145 ss.

¹⁹⁸ Mi riferisco a: Corte cost., 18 luglio 2025, n. 113, con nota di: BRUNELLI, *Proporzionalità della pena e sequestro estorsivo: un coup de théâtre della Corte costituzionale*, in *Arch. pen.*, 2025.

debba) interpretare restrittivamente una disposizione incriminatrice, escludendone l'applicazione allorché sia chiaro che il suo testo *plus dixit quam voluit*: ogniqualvolta, cioè, la sussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta sia preclusa dall'interpretazione corretta di quest'ultima, imposta dal suo rapporto con la pena prevista dal testo normativo, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità della pena». Nell'occasione, ad essere sottoposto a scrutinio era il regime sanzionatorio previsto dall'art. 630 c.p., e la Corte – nel dichiarare le questioni prospettate inammissibili e infondate – ritenne che il denunciato vizio di incostituzionalità potesse essere superato da una interpretazione restrittiva della disposizione incriminatrice, conforme, appunto, al principio di proporzionalità.

Non è questa la sede per indagare limiti e potenzialità di un controllo diffuso sulla proporzionalità della pena, specie a seguito dei suggestivi *dicta* della sent. n. 113/2025. Sentenza che, dietro un atteggiamento di apparente *self restraint*, potrebbe in effetti favorire un rischioso «salto di qualità»¹⁹⁹, che va oltre il monito all'interpretazione restrittiva, per imboccare la via del riconoscimento, in capo al giudice di cognizione, del potere di disapplicare le norme che prevedono sanzioni sproporzionate²⁰⁰. Il tema – delicatissimo – è insomma quello dei confini, solo in apparenza nitidi, tra il legittimo utilizzo del principio di proporzione come criterio interpretativo per restringere il raggio di operatività

¹⁹⁹ BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose*, cit., 64. Sulle implicazioni di questa innovativa pronuncia, PACILEO, *L'Orestea di Eschilo oggi: dalla vendetta alla pena*, in *Arch. pen.*, 2026, 1, 1 ss.

²⁰⁰ Adottando tale soluzione estrema, il giudice potrebbe «addirittura ignorare le scelte sanzionatorie effettuate dal legislatore» laddove «la loro inflizione in concreto appaia manifestamente sproporzionata». Cfr. AMARELLI, *Principio di proporzionalità della pena e giudizio di cognizione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2025, 2, 999. Un simile approccio sembra riecheggiare i principi enunciati dalla CGUE, Gr. Sez., 8 marzo 2022, C-205/20, NE, la quale ha affermato che, nelle materie rientranti nella competenza dell'Unione, «il criterio di proporzionalità della sanzione – stabilito da singole direttive, ovvero fondato sull'art. 49, paragrafo 3, della Carta – è dotato di effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri». Ragione per cui, il giudice interno «sarà tenuto a *disapplicare* le norme con esso contrastanti «nei soli limiti necessari per consentire l'irrogazione di sanzioni proporzionate». Le implicazioni di simili *dicta* sarebbero certo notevoli: basti pensare al possibile *vulnus* all'art. 101 Cost. che potrebbe comportare la disapplicazione, sia pur *in bonam partem*, della norma penale; senza considerare il fatto che, se la regola della disapplicazione valesse per le sole pene sproporzionate relative a delitti in materia di competenza dell'Unione europea, si verrebbe a delineare un assetto evidentemente irrazionale. Cfr. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell'unione europea: sull'effetto diretto dell'art. 49, paragrafo 3, della carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia*, in *www.sistemapenale.it*, 26 aprile 2022; *amplius*, ID., *Quel che resta di Granital [a quarant'anni dalla sentenza la pergola, n. 170 del 1984]*, in *Giur. cost.*, 2025, 1, 223 ss.

di una data figura delittuosa²⁰¹ e la disapplicazione di una norma che prevede una pena manifestamente sproporzionata rispetto a fatti perfettamente rientranti nel suo spettro di tipicità. Operazione, quest'ultima, che rischierebbe di dar luogo a una parziale «sovversione» del dato legale – sia pur con effetti *in bonam partem* – demandando al giudicante una valutazione dal contenuto altamente discrezionale circa l'adeguatezza della pena irrogabile nel singolo caso²⁰², con logico moltiplicarsi di aporie e incertezze, evitabili invece mediante una pronuncia di incostituzionalità dotata di effetti *erga omnes*²⁰³.

Ora, tornando al caso dell'art. 628 *bis* c.p. – sebbene conscio del fatto che il sindacato della Corte deve esaurirsi in un controllo *in negativo* sulla non manifesta sproporzionalità della pena, così da limitare le ipotesi di sacrificio del principio di legalità penale alla sola eccezionale evenienza in cui le scelte legislative risultino del tutto arbitrarie²⁰⁴, e pur consapevole delle potenzialità ancora inesprese del canone della proporzionalità in sede interpretativa – mi pare comunque che una sollecita declaratoria di incostituzionalità nei termini

²⁰¹ Cfr. da ultimo Corte cost., 29 gennaio 2026, n. 10, relativa al riformulato delitto di “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”, che è stato oggetto di una q.l.c. concernente la mancata «specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida». La pronuncia ha “salvato” la norma dalla declaratoria di incostituzionalità, provvedendo a una sua rilettura rigorosa, improntata ai valori di necessaria proporzione e offensività, in forza della quale «la prova del reato dovrebbe ordinariamente richiedere che in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell'agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assunto medio un'alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo».

²⁰² In assenza di altri criteri, tale giudizio si fonderebbe *de facto* sulla sensibilità e «sul personalissimo bagaglio valutativo» del giudice, il quale – una volta optato per la disapplicazione della norma che prevede una sanzione manifestamente sproporzionata – dovrebbe individuare, in via interpretativa, la fattispecie che gli consenta di irrogare una pena più adeguata al disvalore del fatto concreto. Cfr. BRUNELLI, *Proporzionalità della pena e sequestro estorsivo: un coup de théâtre della Corte costituzionale*, cit.

²⁰³ AMARELLI, *Principio di proporzionalità della pena e giudizio di cognizione*, cit., 1001 guarda con preoccupazione allo scenario di «assoluta incertezza sulle risposte sanzionatorie» che verrebbe in tal modo a delinearsi in un ordinamento comunque fondato sul principio di legalità. Dello stesso avviso, VIGANÒ, *La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell'unione europea: sull'effetto diretto dell'art. 49, paragrafo 3, della carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia*, cit., 19, il quale sottolinea che l'intervento della Corte costituzionale scongiura il rischio «che diversi giudici possano apprezzare diversamente la stessa compatibilità o incompatibilità di quella previsione con il requisito di proporzionalità».

²⁰⁴ Sul ruolo della Consulta quale “controllore” in negativo della non arbitrarietà del trattamento sanzionatorio, CONSULICH, *La matematica del castigo. Giustizia costituzionale e legalità della pena nel caso dell'art. 73 comma 1 d.p.r. n. 309 del 1990*, cit., 1244.

accennati poc'anzi costituisca la sola alternativa possibile per assicurare *minimum* di tutela ai diritti individuali del condannato.

5. *Il potenziamento della tutela nei confronti dell'autorità: un insidioso logoramento dello spirito costituzionale.* Accanto al vertiginoso innalzamento delle cornici edittali nel contesto dei reati contro il patrimonio, una seconda triste costante dell'odierno «mercato della penalità»²⁰⁵ è l'implementazione della tutela penale nei confronti dell'autorità pubblica, e in particolare dei membri dei corpi di polizia, impegnati quotidianamente nel difficile compito di garantire la sicurezza e la tranquillità dei consociati.

Lo si è anticipato: nella narrativa penal-populistica, l'incremento dei poteri delle forze dell'ordine e la predisposizione di un apparato di tutela pregnante nei loro confronti vengono avvertite come necessità impellenti; e, ciò nonostante, a livello empirico, non sembri affatto emergere che tali categorie professionali – sia pur adibite a mansioni delicate e che comportano un insito coefficiente di rischio – siano interessate da particolari vulnerabilità²⁰⁶.

La previsione di un più robusto arsenale repressivo al cospetto dei delitti realizzati da comuni cittadini nei confronti dei pubblici ufficiali non costituisce certo una novità, ma risale al Codice del 1930, che – fedele alla visione autoritaria di epoca fascista – ambiva a offrire una «più completa e vigorosa tutela degli organi e dell'attività dei pubblici poteri» e del decoro e della dignità – *rectius* del prestigio – che deve circondarli²⁰⁷.

²⁰⁵ Espressione mutuata da PALIERO, *Il mercato della penalità*, Torino, 2021.

²⁰⁶ Così CORNELLI, *La difesa dell'autorità come urgenza politico-criminale*, cit., 901. In tal senso è significativa – e a mio avviso sconcertante – la Proposta di legge n. 623 del 23 settembre 2022 (c.d. Proposta Vietri), presentata da alcuni esponenti dell'attuale maggioranza di governo, nella quale si ipotizzava di abolire l'art. 613 *bis* e di sostituirlo con una circostanza aggravante bilanciabile (l'art. 61, n. 11 *novies*, c.p.) operante nei confronti dei soli pubblici ufficiali. Nell'ottica dei preponenti, questa modifica avrebbe avuto lo scopo di «tutelare l'onorabilità e l'immagine delle forze di polizia», le quali, nel vigore dell'art. 613-*bis*, sarebbero esposte a «denunce e processi strumentali», che le priverebbero del «necessario slancio per portare avanti al meglio il loro lavoro». In argomento, si leggano le sferzanti critiche di DOLCINI, *La proposta di legge Vietri e i tormentati destini della tortura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 2, 729 ss.

²⁰⁷ Cfr. *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale. Relazione sui Libri II e III*, Roma, 1929, 149 ss. Con la tipizzazione di tali figure delittuose, come osserva PALAZZO, voce *Oltraggio*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 1 ss., non si intendeva soltanto «tutelare più energicamente il prestigio dell'autorità», ma anche «proteggere tale valore nei suoi profili più esteriori e quasi sacrali». *Amplius* RAMPIONI, *Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.*, Milano,

Con l'avvento della Costituzione repubblicana e l'avvio del lento processo di adeguamento del Codice Rocco all'assetto istituzionale democratico, queste fattispecie incriminatrici hanno conosciuto alterne fortune. Agli auspici di una loro complessiva rimeditazione nell'ottica di un contenimento della risposta sanzionatoria, hanno fatto eco ricorrenti istanze di maggior tutela, cui ha risposto, a più riprese, il legislatore dell'emergenza, con interventi caratterizzati da un alto valore simbolico, ma spesso forieri di notevoli aporie.

Questa ondivaga tendenza è testimoniata dalla travagliata vicenda del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale *ex art. 341 bis c.p.*: dapprima criticato in dottrina²⁰⁸, dichiarato parzialmente illegittimo (nel 1994)²⁰⁹ e abrogato (nel 1999)²¹⁰, per poi essere nuovamente reintrodotta (nel 2009)²¹¹, ed oggetto di un inasprimento sanzionatorio col decreto sicurezza *bis* del 2019²¹², sulla cui legittimità si è pronunciata la Consulta nel 2024 con una sentenza interpretativa di rigetto, che non sembra però aver fugato ogni criticità²¹³. Andamento che ri-

1984, 21 ss.

²⁰⁸ Cfr. PIZZORUSSO, *Attacco in massa contro il reato di oltraggio*, in *Quale giust.*, 1971, 92 ss.; PALAZZO, *Ingiurie, oltraggio ed uguaglianza dei cittadini. Nota a ord. pret. Caltanissetta 13 marzo 1970*, in *Giur. it.*, 1971, 1, 21 ss.; LA CUTE, *Il reato di oltraggio e il principio costituzionale di eguaglianza*, in *Arch. pen.*, 1970, 435 ss.

²⁰⁹ Corte cost., 22 luglio 1994, n. 341, su cui FIANDACA, *Nota a C. Cost. 25 luglio 1994, n. 341*, in *Foro it.*, 1994, 2585 ss.

²¹⁰ Sulle ricadute dell'abrogazione dell'oltraggio a p.u. per mano della L. 25 giugno 1999, n. 205, VALLINI, *Commento dell'art. 18 l. 25 giugno 1999, n. 205*, in *Leg. pen.*, 2000, 1, 68 s.

²¹¹ Dopo una serie di proposte di reinserimento del delitto in parola, l'introduzione dell'art. 341 *bis c.p.* venne prevista da uno dei tanti Pacchetti sicurezza. Per un commento a caldo, GATTA, *La risurrezione dell'oltraggio a pubblico ufficiale*, in *Il "pacchetto sicurezza" 2009: (commento al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in Legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla Legge 15 luglio 2009, n. 94)*, a cura di Mazza-Viganò, Torino, 2010, 179 ss.; FLORA, *Il redivivo oltraggio a pubblico ufficiale: tra nostalgie autoritarie e diritto penale simbolico*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 12, 1449 ss.

²¹² Il d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 2019, n. 77.

²¹³ Corte cost., 22 ottobre 2024, n. 166, commentata da TROMBELLIA, *La Corte torna sui limiti edittali del "nuovo" delitto di oltraggio a pubblico ufficiale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 4, 1610 ss.; PONTEPRINO, *L'oltraggio a p.u. nuovamente al vaglio della consulta: non manifestamente sproporzionato il minimo di pena di sei mesi di reclusione*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 3, 311 ss., la quale ha "salvato" da una declaratoria di incostituzionalità per contrasto con il principio di proporzione il minimo edittale di sei mesi previsto dall'art. 341 *bis c.p.*, ravvisando l'opportunità di procedere a una interpretazione restrittiva dei requisiti della fattispecie e facendo leva sulla possibilità di fruire della giustizia riparativa. Peraltro, non si trattava della prima q.l.c. relativa al trattamento sanzionatorio del redivivo delitto di oltraggio a p.u.: cfr. la declaratoria di infondatezza pronunciata da Corte cost., 20 dicembre 2019, n. 284, già richiamata *supra*. Per una visione di insieme, BRASCHI, *L'evoluzione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale tra offensività e ragionevolezza della tutela penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 1, 89 ss.; SEMINARA, *sub art. 341-bis c.p.*, in *Commentario breve al codice penale*, a cura di Forti-Seminara-Riondato, Pado-

flette, in tutta evidenza, la diversa sensibilità – se preferiamo la diversa impronta ideologica – del legislatore di turno, e che costituisce un altro paradigmatico esempio – l’ennesimo – di strategie politico-criminali prive di una reale dimensione prospettica e unicamente orientate alla ricerca del consenso mediatico ed elettorale per mezzo del ricorso allo strumento punitivo.

Tornando al d.l. n. 48/2025, tra i molteplici interventi volti alla costruzione di uno statuto differenziato di poteri e salvaguardie per gli operatori delle forze dell’ordine²¹⁴, sul piano dell’inasprimento della risposta repressiva, va senz’altro segnalata l’introduzione delle aggravanti del fatto commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nei delitti di violenza o minaccia a p.u. (art. 336 c.p.) e di resistenza a p.u. (art. 337 c.p.)²¹⁵.

Trattasi di circostanze speciali e a effetto speciale, che si collocano all’interno di disposizioni già interessate, poco tempo prima, da un altro micro-intervento legislativo, attraverso le quali – al precipuo scopo «di tutelare la libertà di insegnamento quale base per la crescita delle generazioni che verranno e di restituire agli insegnanti un ruolo di primo piano nella vita della società» – era stata inserita, in relazione ai delitti di cui agli artt. 336 e 341 *bis* c.p. (ma non a quello di cui all’art. 337 c.p.)²¹⁶, la nuova aggravante a effetto comune del fatto «commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario del-

va, 2024, 1280 ss.

²¹⁴ Oltre al potenziamento della risposta repressiva, ricordo che *in subiecta materia* le linee di intervento del d.l. n. 48/2025 sono molteplici: l’investimento in dispositivi di videosorveglianza; la liberalizzazione delle armi private; il sostegno economico alla tutela legale degli operatori delle forze dell’ordine; a cui si aggiungono le ulteriori novità del medesimo tenore introdotte dal d.l. n. 23/2026; Sul punto, CORNELLI, *La difesa dell’autorità come urgenza politico-criminale*, cit., 901.

²¹⁵ DELLA RAGIONE, *Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e resistenza a un pubblico ufficiale (art. 19)*, in *Pacchetto sicurezza: tutte le novità – Commento al d.l. 11 aprile 2025, n. 48 convertito, senza modificazioni, dalla l. 9 giugno 2025, n. 80*, a cura di Spangher, Milano 2025, 149 ss.

²¹⁶ A tali previsioni si accompagna l’aggiunta all’art. 61, n. 11 *novies* c.p. dell’aggravante comune dell’aver «agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni». Sui molteplici profili di irrazionalità di un simile assetto, SEMINARA, *Il legislatore non frequenta la scuola della ragione: la riforma degli artt. 61, 336 e 341-bis c.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 5, 577 ss.; SALVATORE, *La riforma della tutela della sicurezza del personale scolastico: aspetti penalistici della l. n. 25/2024*, in *www.sistemapenale.it*, 15 maggio 2024.

la scuola»²¹⁷.

Il catalogo di novità è arricchito da una modifica dell'art. 339 c.p., nel quale viene inserita una nuova aggravante a effetto comune operante laddove – sempre nei delitti di cui agli artt. 336, 337, 338 c.p. – «la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici». Anche la *ratio* di tale interpolazione è rinvenibile in episodi di cronaca ampiamente noti ai media, e, in particolare, nei fatti di violenza e resistenza commessi da manifestanti in Val di Susa per opporsi alla costruzione della Tav.

Mi pare interessante sottolineare come nella circostanza in parola – espressiva della ferma volontà del legislatore di punire severamente le offese all'autorità pubblica – il *surplus* di pena sia a ben vedere giustificato da una discutibile ulteriore ragione: reprimere in maniera ancora più rigida quelle aggressioni all'autorità motivate da un preciso «obiettivo ideologico»²¹⁸, ossia opporsi alle scelte del decisore politico, e che, dunque, costituiscono pur non commendevoli forme di manifestazione del dissenso²¹⁹.

A tali interventi si accompagnano, poi, due interpolazioni all'art. 583 *quater* c.p. Disposizione che, in precedenza, prevedeva l'aggravante delle lesioni

²¹⁷ L'*iter* che ha condotto all'introduzione di siffatte aggravanti è – a ben vedere – il medesimo che ha riguardato l'art. 628 *bis* c.p.: fatto di cronaca eclatante, sdegno mediatico, proclami delle istituzioni, e infine salvifico intervento dello *ius terribile*. Questo processo è reso palese solo che si legga la *Relazione di accompagnamento alla proposta di legge* (Proposta n. 835 del 30 gennaio 2023) ove «si ricorda l'episodio in cui una professoressa dal fisico minuto, fragile e con difficoltà motorie è stata legata alla sedia e presa a calci da alcuni alunni della prima classe di un istituto secondario di secondo grado di Alessandria, mentre i compagni riprendevano un video poi pubblicato nella rete *internet* e subito dopo cancellato».

²¹⁸ Così PELISSERO, *La tutela penale della sicurezza pubblica. Una costante ossessione*, cit., 26.

²¹⁹ Ha ragione CORNELLI, *La difesa dell'autorità come urgenza politico-criminale*, cit., 902, quando osserva che la norma rappresenta «un punto di connessione tra la difesa dell'autorità e il rafforzamento della tutela penale contro espressioni di dissenso»; nello stesso senso, l'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA C. CASS., *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80) - Relazione su novità normativa n. 33/2025*, in www.cortedicassazione.it, 23 giugno 2025, 48, ove si rileva che la neo-introdotta aggravante (simbolicamente denominata norma anti-Ponte o norma anti-Tav) «stigmatizza in modo più accentuato comportamenti già considerati illeciti dall'ordinamento ove gli stessi siano sorretti da finalità di manifestazione del dissenso», perché tendenzialmente tenuti in occasione di «manifestazioni aventi ad oggetto le contestazioni alle c.d. grandi opere o opere ed infrastrutture strategiche dello Stato».

commesse nei confronti del personale sanitario e dei pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Con il d.l. n. 48/2025, la sua portata è stata estesa alle lesioni personali cagionate ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle proprie funzioni o del proprio servizio²²⁰, mentre, attraverso il successivo intervento del 2026, il legislatore ha aggiunto nella norma il riferimento a dirigenti scolastici, docenti, personale educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, nonché al personale ferroviario addetto ai controlli a bordo dei convogli adibiti al trasporto pubblico di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio.

Mi limito cursoriamente a sottolineare che l'allargamento dello spettro applicativo dell'art. 583 *quater* c.p. alle lesioni cagionate ai membri delle forze dell'ordine costituisca, invero, un inutile doppione (se non un "triplone"), stante l'aumento di pena «da un terzo alla metà» sancito dall'art. 585 *bis* nel caso di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 576, co. 1 n. 5 *bis* c.p. (ossia dall'aver commesso il fatto «contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio», che – peraltro – ricalca il contenuto dell'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 10 c.p.²²¹

A completare il quadro degli inasprimenti sanzionatori v'è infine la previsione della nuova pena accessoria facoltativa del divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso uno dei reati indicati dalla norma (tra cui quelli previsti dagli artt. 336 e 337 c.p.). Divieto che va da uno ai tre anni o, se la pena principale per il delitto è di durata superiore ai tre anni, «per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni» (cfr. art. 10 del d.l. n. 23/2026), a cui può es-

²²⁰ Intorno a tale problematica interpolazione, GATTA, *Decreto-sicurezza e lesioni a ufficiali o agenti di p.g. o di p.s. (art. 583-quater, co. 1 c.p.): dimenticate l'esistenza dell'aggravante di cui agli artt. 585, 576 n. 5-bis c.p. e le pene più severe per le lesioni gravi e gravissime?*, in www.sistemapenale.it, 22 aprile 2025.

²²¹ BERTACCINI, *La politica poliziale nel decreto sicurezza: un pericoloso regresso dalla società aperta*, cit., 10.

sere aggiunto l'obbligo di firma per i giorni in cui si svolgono le riunioni per le quali è interdetta la partecipazione²²². La norma, parzialmente modificata in sede di conversione, prevede una comprensibile limitazione ai diritti del manifestante facinoroso, che tuttavia – a fronte di delitti di gravità modesta (come talune forme di resistenza a p.u.) – potrebbe dar luogo a un'eccessiva compressione della libertà individuale. Trattandosi, comunque, di pena facoltativa, non sembrano riscontrabili particolari criticità sul piano pratico-operativo.

Criticità forse maggiori presenta, invece, la tipizzazione delle aggravanti a effetto speciale di cui agli artt. 336 e 337 c.p., che prevedono un aumento di pena dalla ragionevolezza assai dubbia²²³. Non vedo infatti quali siano le ritenute esigenze di maggior tutela che giustifichino un incremento sanzionatorio tanto elevato (fino alla metà)²²⁴ unicamente nelle ipotesi in cui delitti *de quibus* siano realizzati a danno di ufficiali e agenti delle forze dell'ordine, soggetti sì esposti a non trascurabili rischi "professionali", ma che sono al contempo titolari di un «potere di violenza» non esclusivamente difensiva, esercitabile a determinate condizioni e limiti²²⁵. D'altra parte, è vero che, a livello applicati-

²²² Nel dettaglio, BERNARDONI, *Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali*, cit.

²²³ Inoltre, ad avviso di BALBI, *Il "decreto sicurezza" e il suo contesto. Il sistema penale nel crepuscolo della democrazia*, cit., 40, nel reato di resistenza a p.u., per effetto dell'applicazione dell'aggravante *de qua*, sarebbe ravvisabile una implicita violazione del divieto di *bis in idem* sostanziale, poiché, nella prassi, la quasi totalità dei fatti sussumibili nell'art. 337 c.p. è commessa ai danni di operatori delle forze di polizia; ragione per cui la circostanza di nuovo conio si attagierebbe a tutte le ipotesi integranti il reato base, con conseguente duplicazione sanzionatoria.

²²⁴ Ravvisano un contrasto con il principio di proporzionalità, DOLCINI, *Un paese meno sicuro per effetto del decreto legge sicurezza*, cit.; ZIRULIA, *Il "decreto sicurezza" 2025 interrompe il processo di adeguamento del Codice Rocco alla costituzione. Criticità e possibili rimedi*, cit., 217, il quale ricorda che la Corte ha già avuto occasione di censurare (sempre violazione dei principi ricavabili dagli artt. 3 e 27, co. 3 Cost.) «una circostanza aggravante giudicata al contempo non irragionevole nell'an, ma, appunto, sproporzionata nel quantum (sent. n. 63/2022)». Il contrasto col principio di proporzione sarebbe ancor più evidente al cospetto di un caso – tutt'altro che remoto – in cui un soggetto, nel corso di una manifestazione contro la realizzazione di un'opera pubblica, resista a un p.u. e danneggi anche dei beni mobili, potendo in simili evenienze ipotizzarsi la contestazione di almeno quattro tra le nuove aggravanti (art. 635, co. 3, art. 337 u.c., art. 339, co. 2 e art. 639, co. 2 c.p.). Sul punto, BERTACCINI, *La politica poliziale nel decreto sicurezza: un pericoloso regresso dalla società aperta*, cit., 5.

²²⁵ BARTOLI, *Di sicuro c'è solo questo: si è tornati a incriminare l'esercizio di libertà. Breve introduzione al c.d. Decreto Sicurezza*, cit., 851.

Denuncia il contrasto col principio di ragionevolezza dell'opzione di prevedere l'aggravante per le sole offese recate agli operatori di polizia, a fronte dell'ampissima categoria dei pubblici ufficiali, PASSIONE, *Ancora a proposito del decreto-sicurezza (d.l. 11 aprile 2025, n. 48)*, cit.; ai limiti all'uso della forza

vo, l'incidenza di tali circostanze sulla determinazione della pena potrebbe rivelarsi minimale, se non altro perché, non essendo fortunatamente inserita alcuna deroga al giudizio di comparazione *ex art.* 69, co. 4 c.p., gli aumenti derivanti dalla loro applicazione appaiono neutralizzabili, in maniera tendenzialmente agevole²²⁶, in sede di bilanciamento.

Quello che più preoccupa, però, è che queste settoriali interpolazioni si collocano all'interno di un consolidato *trend* di miniriforme via via volte ad accentuare, in una sorta di nostalgico paradosso, la «concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini» insita nel codice del 1930²²⁷, ma antitetica al sistema di valori delineato dalla nostra Costituzione.

Una tendenza in cui si iscrive, a pieno titolo, l'espressa esclusione, per mano del d.l. n. 53/2019²²⁸, dei delitti di cui agli artt. 336, 337 e 341 *bis* e 343 c.p. – ove commessi in danno di un agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni – dal novero di reati per cui può trovare applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (cfr. art. 131 *bis*, co. 3 c.p.).

A fronte di questo allarmante quadro non è allora un caso che siano stati promossi plurimi incidenti di costituzionalità relativi alla rispondenza ai canoni di ragionevolezza/proporzione del rigoroso regime sanzionatorio previsto dai delitti commessi a danno dei membri delle forze dell'ordine. Accanto alle questioni sui minimi edittali dell'oltraggio a p.u. su cui mi sono soffermato poc'anzi, vanno richiamate, per l'appunto, quelle relative all'impossibilità di applicare l'art. 131 *bis* c.p. agli artt. 336 e 337 c.p.

In una prima occasione, questa presunzione assoluta di non particolare tenui-

pubblica da parte delle autorità statuali è inoltre dedicata l'ampia monografia di MARTIELLO, *I limiti penali dell'uso della forza pubblica: una indagine di parte generale*, Pisa, 2019, 17 ss.

²²⁶ Il divieto di bilanciamento era in realtà previsto nell'originaria versione del d.d.l. sicurezza, AC 1660, 22 gennaio 2024, ma – anche a seguito delle osservazioni critiche emerse in sede di audizione – è stato espunto dal d.l. n. 48/2025 (che – come noto – ha interrotto bruscamente l'iter legislativo ordinario). Cfr. CSM, *Parere sul d.l., approvato dal Consiglio dei ministri in data 4 aprile 2025, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario"*, 14 maggio 2025, consultabile su www.csm.it, 6.

²²⁷ Così Corte cost., 12 luglio 1995, n. 314, la quale dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al minimo edittale previsto dalla fattispecie di cui all'art. 336 Cost.

²²⁸ L'ultimo provvedimento adottato dalla maggioranza di governo gialloverde.

tà, grandemente stigmatizzata in dottrina²²⁹, non è stata ritenuta manifestamente irragionevole dalla Consulta, per lo meno in relazione all'art. 337 c.p., in quanto «norma che tutela un bene giuridico complesso e [...] meritevole di speciale protezione», ossia il «buon funzionamento della p.a.» (*rectius* il «concreto svolgimento dell'attività del p.u.») e, di riflesso, «la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione degli organi pubblici»²³⁰. Medesime conclusioni furono raggiunte dalla di poco successiva ord. n. 82/20224, la quale – nel dichiarare la manifesta infondatezza di analoga questione – precisò che «la tutela rafforzata predisposta dal legislatore in favore dei pubblici ufficiali» con il particolare regime dettato in relazione alle tipologie criminose *sub iudice* «non si risolve affatto in una qualificazione di “superiorità” o “infallibilità” dei soggetti medesimi»²³¹, anche perché, a parziale compensazione del rigore di siffatta disciplina, è prevista la peculiare causa di non punibilità della reazione legittima ad atti arbitrari (art. 393 *bis* c.p.)²³².

Tuttavia, la Riforma Cartabia – nell'ottica di favorire una «generale estensione dell'istituto» – ha profondamente modificato l'art. 131 *bis* c.p.: oltre a ricomprendere le condotte *post-delictum* tra i fattori valutabili ai fini del riconoscimento della particolare tenuità dell'offesa, il d.lgs. n. 150/2022 ha infatti provveduto a un radicale mutamento di paradigma nella definizione dei margini

²²⁹ Cfr. CAVALIERE, *Le disposizioni penali nei recenti decreti sicurezza: considerazioni de lege delenda*, in www.laegislazionepenale.eu, 21 luglio 2020; PALIERO, *Principio di esiguità e deflazione penale: la ricetta italiana del tipo bagatellare*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 2, 542.

²³⁰ Corte cost., 5 marzo 2021, n. 30, commentata da BIN, *Il dissolubile legame tra resistenza a pubblico ufficiale e beni personalistici*, in *Giur. cost.*, 2021, 2, 266 ss.; VALENTE BAGATTINI, *Costituzionalmente legittima l'esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Aperta una falla nel sistema?*, in *Dir. pen. cont.-Riv. Trim.*, 2021, 3, 71 ss.; PARZIALE, *La mancata concessione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. all'autore del delitto di resistenza a un pubblico ufficiale è costituzionalmente legittima*, in *Cass. pen.*, 2021, 6, 2024 ss. Per quanto concerne l'individuazione dell'interesse tutelato, la Corte richiama la di poco precedente pronuncia in tema di oltraggio (la n. 284/2019), nonché Cass., Sez. un., 22 febbraio 2018, n. 40981, con nota di BRUNELLI, *Condotta unica e riproducibilità dell'offesa nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 3, 373 ss., in cui è stata (discutibilmente) affermata la sussistenza di una pluralità di delitti di resistenza a p.u. «nel caso in cui la condotta di violenza o minaccia sia utilizzata per opporsi a una pluralità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio». Sul bene giuridico protetto da tale categoria di delitti, altresì, BIN, *Il bene giuridico offeso dalla resistenza a pubblico ufficiale*, in *Arch. pen.*, 2019, 1, 1 ss.

²³¹ Corte cost., 9 marzo 2022, ord. n. 82.

²³² Sulla cui discussa natura giuridica, da ultimo, ZIRULLA, *“Licetum sit resistere”. Riflessioni sulla scriminante della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 6, 799 ss.

operativi dell'esimente, sostituendo il riferimento al massimo edittale non superiore ai cinque anni di reclusione con il richiamo al minimo edittale non superiore ai due anni. Per effetto di tale novella – animata da uno spirito esattamente opposto ai provvedimenti di natura penal-populistica²³³ – nel campo di applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. sono oggi ricompresi molti delitti che prima vi erano *de plano* esclusi a causa del loro minimo edittale. Basti pensare al reato di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, punito con la reclusione da uno a sette anni²³⁴.

Sulla scorta di tali presupposti, la Corte – investita nuovamente della q.l.c. – ha avuto gioco facile nel dichiarare l'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 Cost., della preclusione introdotta dall'art. 131 *bis* comma 3 c.p. con riguardo ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 c.p., fattispecie evidentemente meno gravi di quella prevista dall'art. 338 c.p., la quale criminalizza – con un minimo di pena superiore – le offese recate ad organi collegiali, ma può comunque “beneficiare” della causa di non punibilità *ex art.* 131 *bis* c.p.

Tanto premesso, è lecito pronosticare che, in un prossimo futuro, possa trovare accoglimento una eventuale q.l.c. in merito alla irragionevolezza dell'esclusione della fattispecie di oltraggio a p.u. dal novero dei delitti per cui può essere riconosciuto l'operare dell'art. 131 *bis* c.p., in quanto sembra del tutto irrazionale che – per effetto della sent. n. 172/2025 – l'esimente risulti oggi applicabile a delitti aventi una dimensione offensiva più accentuata dell'art. 341 *bis* c.p., che si pongono rispetto a quest'ultimo in rapporto di progressione criminosa²³⁵, tutelando, peraltro, non solo un interesse di matrice pubblicista (l'onore dell'istituzione), ma anche l'incolumità fisica della vittima dell'offesa²³⁶.

²³³ Sottolinea BARTOLI, *Verso la riforma Cartabia: senza rivoluzioni, con qualche compromesso, ma con visione e respiro*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 9, 155 che, mentre le recenti novelle in materia penale erano accomunate da una prospettiva essenzialmente carcerocentrica e giustizialista, la riforma Cartabia (tristemente rivelatasi una isolata eccezione) perseguiva «l'idea fondamentale di trovare un equilibrio tra prevenzione e garanzie e di ridurre la centralità del carcere».

²³⁴ Su cui, tra gli altri, BRUNELLI, *Le modifiche alla non punibilità per tenuità del fatto*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 1 54 ss.; MARTIELLO, *La «particolare tenuità del fatto» dopo l'attuazione della “Riforma Cartabia”*: *primissime note di commento al novellato art. 131-bis c.p.*, in *Discrimen*, 10 novembre 2022; PELISSE-RO, *Una riforma tra obiettivi ambiziosi e resistenze di sistema*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2023, 2, 699 ss.

²³⁵ Corte cost., 20 dicembre 2019, n. 284.

²³⁶ Considerazioni in tal senso in ATTANASIO, *Particolare tenuità del fatto e resistenza a pubblico*

Questione che, in fase di redazione del presente scritto, è stata in effetti sollevata dalla Corte d'Appello di Firenze con ordinanza dello scorso 12 marzo 2026, nella quale il giudice *a quo* ha denunciato l'incostituzionalità – per contrasto con l'art. 3 Cost. – dell'art. 131 *bis* c.p. «nella parte in cui la norma prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità per il delitto previsto dall'art. 341-bis c.p. quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni»²³⁷.

In definitiva, anche gli interventi legislativi descritti in questo paragrafo – sia pur non eclatanti – accrescono, in maniera assai confusionaria e tecnicamente rivedibile, il complessivo rigore sanzionatorio a fronte di delitti commessi a danno dell'autorità, concorrendo a delineare quello che è – a tutti gli effetti – uno statuto di tutela privilegiato nei confronti dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Il problema non è tanto prevedere un *surplus* di pena dinanzi alle aggressioni a danno degli operatori di polizia – considerate le mansioni demandate e i pericoli insiti nel loro svolgimento – quanto piuttosto circoscrivere, nell'*an* e nel *quantum*, la portata di tali inasprimenti, entro i limiti della non arbitrarietà. Compito che spetterà, ancora una volta, ai giudici comuni – primi custodi della tenuta del sistema costituzionale – e, in ultima analisi, alla Consulta.

Tuttavia, al netto di doverose interpretazioni restrittive e possibili declaratorie di incostituzionalità, mi pare che queste pur marginali modifiche – unitamente alle altre disposizioni volte ad accrescere poteri e garanzie di soggetti cui comunque è demandato il legittimo utilizzo della forza pubblica – contribuiscano ad alimentare, tassello dopo tassello, una perigliosa deriva verso un ordinamento autoritario, che non tollera il dissenso e punisce in maniera esem-

ufficiale: la Corte costituzionale esclude la manifesta irragionevolezza della preclusione legislativa di non tenuità, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 6, 786 ss.

²³⁷ Cfr. Corte App. Firenze, Sez. I, 12 marzo 2026, ord. n. 57, che – con argomenti a mio avviso solidi – rileva che «l'ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale è caratterizzata da una condotta sicuramente meno grave (manca la violenza e/o la minaccia) ed è punita in modo più lieve (da sei mesi a tre anni nell'ipotesi di cui al comma 1, con aumento ordinario in caso di offesa che consiste nell'attribuzione di un fatto determinato), laddove le ipotesi di cui agli articoli 336 e 337 c.p., che per effetto della sentenza 172 del 2025 della Corte costituzionale possono rientrare nella operatività dell'art. 131-bis c.p., sono punite in modo sensibilmente più grave (entrambe con la reclusione da sei mesi a cinque anni)».

plare anche condotte violente o minatorie caratterizzate da un grado di offensività risibile, se commesse ai danni dei rappresentati dello Stato.

Ed ecco allora che, in una prospettiva siffatta, gli ultimi inasprimenti sanzionatori, in apparenza trascurabili, sembrano, costituire lo specchio, non già di una plateale violazione di questo o quel principio fondamentale, ma di un altrettanto insidioso logoramento, da parte della legislazione securitaria-populistico-emergenziale, dei valori di fondo espressi dalla nostra Carta²³⁸.

6. La criminalizzazione della marginalità sociale e la repressione del dissenso: i reati di rivolta in istituto penitenziario e nei c.p.r. Come anticipato, le fattispecie che incriminano i reati di rivolta carceraria (art. 415 *bis* c.p.) e di rivolta nei c.p.r. e negli *hotspots* (art. 14, co. 7.1 d.lgs. 286/1998), unitamente a quella che sanziona penalmente il blocco stradale con ostruzione fatto col proprio corpo, rappresentano probabilmente il più efficace “manifesto” delle strategie politico-criminali adottate nell’ultima legislatura, che – oltre ai consueti inasprimenti sanzionatori – sono improntate all’autoritarismo, e dunque alla criminalizzazione del dissenso e alla repressione – o, meglio, alla nullificazione – del nemico sociale.

Si tratta di un contesto nel quale le scelte legislative «coniugano il *totem* della sicurezza con le condizioni di vulnerabilità imposte da specifici contesti», con evidente rischio di punire la pure semplice manifestazione del pensiero²³⁹. Non ha probabilmente torto, allora, chi – senza mezzi termini – considera le norme sulla rivolta carceraria e nei c.p.r. tra le «più pericolose» presenti nell’intero decreto sicurezza, poiché «mirano a cancellare le basi del nostro Stato di diritto»²⁴⁰.

Quel che è certo è che la loro tipizzazione costituisce una risposta a costo zero – ma non priva di gravosi effetti collaterali – alle (assolutamente compren-

²³⁸ Ha ragione PALAZZO, *Decreto sicurezza e questione carceraria*, in *www.sistemapenale.it*, 1° maggio 2025, quando afferma che, al di là di plateali «vizi di incostituzionalità», le norme contenute negli ultimi decreti sicurezza danno luogo, nel loro complesso, a una carsica forma di logorio dello spirito costituzionale. Condivisibile altresì DONINI, *Populismo penale e ruolo del giurista*, cit., 15, il quale ricorda che una «legge illiberale non è di per sé incostituzionale».

²³⁹ Così PELISSERO, *La tutela penale della sicurezza pubblica. Una costante ossessione*, cit., 28.

²⁴⁰ Lo rileva PRENCIPE, *Diritti in apnea: Il decreto sicurezza e il delitto (illegittimo) di rivolta penitenziaria*, in *Senza respiro. XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, 2025, 231 ss.

sibili) istanze provenienti dai rappresentanti delle associazioni sindacali di polizia penitenziaria, le quali – a fronte di ricorrenti disordini negli istituti (fenomeni acuitisi in epoca Covid) e del rilevante numero di aggressioni patite dagli agenti²⁴¹, del drammatico problema del sovraffollamento, della inadeguatezza delle strutture e della preoccupante carenza di organico – sollecitavano, oltre alle necessarie riforme di sistema (che però richiederebbero massicci investimenti)²⁴², interventi volti rafforzare la deterrenza innanzi alle ripetute «prevaricazioni dei detenuti sugli uomini in divisa»²⁴³.

Sollecitazioni che hanno trovato parziale riscontro nelle parole del Guardasigilli Nordio, il quale – nella conferenza stampa di presentazione del d.l. n. 48/2025 – affermava di ritenere «intollerabile che una persona che già è in esecuzione di pena o che comunque è ristretta in carcere per ragioni ovviamente dovute a quello che ha commesso, ai reati che ha commesso, possa esercitare ulteriore violenza nei confronti di chi veste la divisa»²⁴⁴, imponendosi, pertanto, un deciso rafforzamento della tutela dell'ordine pubblico nel contesto degli istituti di pena.

A quest'ultimo riguardo, mi sia consentito esprimere perplessità in merito al riferimento all'ordine pubblico, che sembra qui essere utilizzato come un mero espediente retorico. Appare infatti davvero arduo ipotizzare che i reati di

²⁴¹ Stando a quanto indicato dall'associazione sindacale Polpenul in un comunicato del 15 aprile 2025, nel 2024 si sarebbero registrate «ben 3.500 aggressioni alle donne e agli uomini della Polizia penitenziaria». Cfr. www.polpenul.it. Si vedano anche le sollecitazioni in tal senso provenienti dal Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, esposte dal direttore ZACCARIELLO, *Audizione informale. I Commissione Affari Costituzionali e II Giustizia*, 17 maggio 2024, consultabile su www.documenticamera.it, il quale, a fronte dell'aumento delle aggressioni contro gli agenti della polizia penitenziaria, sollecitava un intervento legislativo urgente, ritenendo che la tipizzazione del reato di rivolta avrebbe potuto rappresentare un «ottimo deterrente».

²⁴² Difatti, come dimostra l'interessante indagine empirica condotta da CORNELLI, *Il Ddl Sicurezza alla prova della ricerca criminologica: prime annotazioni critiche*, in www.sistemapenale.it, 27 maggio 2024, gran parte degli agenti di polizia penitenziaria sottoposti a intervista (il campione considerato nello studio è di 1500 persone) hanno piena contezza del fatto che la drammatica situazione carceraria non può essere migliorata unicamente col perseguimento di politiche iper-repressive e fortemente autoritarie, essendo invece di cruciale importanza intraprendere azioni tese a migliorare, non solo le strutture, ma anche la formazione del personale nella gestione degli eventi critici. Sullo sconcertante stato di emergenza delle carceri italiane, valga per tutti il drammatico affresco tracciato da PELISSERO, *Il carcere oggi: tra emergenza sistemica e prospettive necessarie - Il carcere oggi, un'emergenza imperiosa*, in *Giur. it.*, 2025, 4, 921 ss.

²⁴³ Relazione di accompagnamento al Ddl sicurezza, AC 1660, 22 gennaio 2024, in www.camera.it.

²⁴⁴ Per la visione della conferenza stampa, rimandiamo a: *DL Sicurezza, Nordio: «Previste tutele penali per le forze dell'ordine aggredite nelle carceri»*, in www.video.corriere.it, 4 aprile 2025.

rivolta possano recare un pregiudizio a tale interesse – che, come il lettore ricorderà, va inteso in senso materiale, come tutela della tranquillità pubblica, della pace sociale, della sicurezza collettiva – per il semplice assunto che le vicende riportabili nel perimetro di tipicità di tali delitti non minano certo le tenute dell'*ordre dans la rue*, se non indirettamente – per sentito dire –, in quanto si sviluppano esclusivamente all'interno di strutture chiuse e non accessibili dall'esterno, per loro natura isolate dal consesso sociale.

Ed ecco allora che, presumibilmente, la lesione all'ordine pubblico andrebbe intesa in una accezione più che mai effimera, nel senso che a turbare l'andamento democratico del Paese sarebbe il semplice «riflesso esterno», la «narrazione» mediatica di tali allarmanti accadimenti. Argomentando in tal modo, però, la lesione o la messa in pericolo dell'interesse tutelato verrebbe ad affievolirsi, fino a quasi scomparire del tutto, con ovvio pregiudizio del principio di offensività.

O, ancora, l'iper-tutela dell'ordine pubblico nelle strutture detentive potrebbe costituire il riflesso di un pregiudizio ideologico di un legislatore autoritario, che attribuisce rilievo preminente al buon funzionamento – finanche al prestigio – di tali istituzioni e, con velato anacronismo, le considera luoghi «di rigore correzionale fisico e morale», ove il mantenimento dell'ordine e della sicurezza prevalgono sulle finalità della pena e sui diritti individuali²⁴⁵.

Al di là di queste suggestive ricostruzioni, mi pare più persuasiva la tesi che i delitti in parola rappresentano, in prima battuta, un presidio di tutela dell'incolumità degli operatori e agenti della polizia penitenziaria, non scevro da venature simboliche e propagandistiche²⁴⁶.

Comunque sia, a circa un anno dalla loro entrata in vigore, molto s'è già detto e scritto intorno ai delitti *de quibus*²⁴⁷, che – sin dalla primigenia formulazione

²⁴⁵ PALAZZO, *Decreto sicurezza e questione carceraria*, cit.

²⁴⁶ Su questi profili, APOLLONIO, *Il diritto penale in "rivolta": anatomia di un nuovo tipo delittuoso*, in www.giustiziainsieme.it, 2 settembre 2025.

²⁴⁷ Richiamo senza pretesa di esaustività: RISICATO, *Il nuovo reato di rivolta carceraria e nei centri di trattamento per migranti*, in *Giur. it.*, 2025, 4, 948 ss.; BIANCHI, *I reati di rivolta: una novità (potenzialmente) sovversiva*, in *Dir. pen. proc.*, 2025, 7, 906 ss.; CAMPAGNA, *L'incriminazione della rivolta passiva fra ideologia e paradossi*, in *Crit. dir.*, 2025, 1, 23 ss.; SASSI, *Il nuovo reato di rivolta in carcere introdotto dal D.l. sicurezza n. 48/2025*, in *Sist. pen.*, 2025, 7-8, 39 ss.; MARTIELLO, *Modifica all'art. 415 e introduzione dell'art. 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari*, in www.la-legislazione-penale.eu, 13 aprile 2026; DELLA RAGIONE, *Rafforzamento della sicurezza*

contenuta nel d.d.l. Sicurezza del gennaio 2024, (poi discutibilmente trasposto, con modifiche, nel d.l. n. 48/2025) – sono stati oggetto di sferzanti e pressoché unanimi critiche, anche da parte di esponenti dell’OCSE²⁴⁸, del Consiglio d’Europa²⁴⁹ e delle Nazioni unite²⁵⁰.

La loro introduzione è stata, peraltro, accompagnata da forti tensioni e proteste all’interno di molte strutture carcerarie, al punto che alcuni rappresentanti delle associazioni sindacali della Polizia penitenziaria hanno sottolineato che, da sola, la previsione di questi delitti «non ha alcuna efficacia nell’evitare i disordini, non solo perché punta tutto sulla repressione trascurando la prevenzione, ma soprattutto perché lascia immutata la gravissima emergenza carceraria in atto»²⁵¹.

In altre parole, come autorevolmente constatato, si tratta di una risposta evidentemente miope alla questione carceraria – una reazione istintiva al «potenziale violento del carcere» con la violenza istituzionalizzata della repressione penale – a cui non si accompagna alcuna riflessione in merito alle reali cause di tali patologici fenomeni: «le condizioni di fatto vergognose di troppi istituti e centri; le difficoltà nel rapporto tra ristretti, tra essi e l’amministrazione penitenziaria, fra ristretti e agenti; le difficoltà che spesso le

za degli istituti penitenziari (art. 26) e rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione (art. 27), in *Pacchetto sicurezza: tutte le novità*, a cura di Spangher, cit., 202 ss.; DE VITO-GONNELLA, *La nonviolenza al banco degli imputati: anatomia del reato di rivolta*, in *Quest. giust.*, 14 gennaio 2026; con particolare riguardo al delitto di rivolta nei c.p.r. e negli *hotspot* (art. 14, co. 7.1 del d.lgs. n. 286/1998), RICCI, *Confini esterni, confini interni, potere punitivo. La crimmigration nel decreto sicurezza 2025*, in www.la-legislazione-penale.eu, 3 aprile 2026; PORCHIA, *Il reato di rivolta nelle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti: una lettura costituzionalmente orientata alla luce del diritto internazionale e dell’Unione Europea*, in www.questionegiustizia.it, 30 gennaio 2025, 1 ss.

²⁴⁸ OCSE, *Parere su taluni articoli del disegno di legge n. 1660 in materia di contrasto al terrorismo, sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio e ordinamento penitenziario*, 27 maggio 2025.

²⁴⁹ Il pensiero corre alla lettera-appello indirizzata al Presidente del Senato La Russa dal Commissario europeo per i diritti umani Michael O’Flaherty, che invitava il legislatore italiano a non approvare le norme contenute nel d.d.l. sicurezza – e, *in primis*, quella che criminalizza la rivolta carceraria – in quanto «these provisions [...] introduce offences that are defined in vague terms, and include other severe restrictions, create room for arbitrary and disproportionate application, affecting activities that represent a legitimate exercise of freedom of peaceful assembly or expression».

²⁵⁰ Cfr. Onu, *il Decreto sicurezza del governo Meloni mette a rischio le libertà fondamentali*, in www.onuitalia.it, 16 aprile 2025.

²⁵¹ Mi riferisco, ad esempio, al Comunicato stampa di Polpenuil, *Dopo il reato di rivolta, aumentano tensioni e disordini*, 15 aprile 2025.

persone private della libertà incontrano per far valere i propri diritti»²⁵².

Fatte queste premesse sull'acceso dibattito sviluppatosi nel corso del travagliato *iter* che ha condotto all'introduzione di tali delitti, veniamo al dato normativo.

Nella sua attuale formulazione – significativamente migliorata in punto di tassatività e precisione rispetto a quella apparsa nel d.d.l. del 2024²⁵³ – l'art. 415 *bis* c.p. incrimina con la reclusione da uno a cinque anni chiunque partecipi a una rivolta all'interno di un istituto penitenziario «mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza»; con l'aggiunta, nel problematicissimo secondo periodo del primo comma, della puntualizzazione che vanno considerati atti di resistenza «anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza».

I contenuti della norma ricalcano parzialmente (con l'aggiunta della minaccia) quelli dell'art. 41 della L. n. 354/1975²⁵⁴, che autorizza l'impiego della forza nei confronti dei detenuti e degli internati laddove indispensabile «per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti». Con l'ovvia precisazione che un conto è consentire una reazione da parte degli operatori di polizia penitenziaria, tutt'altro discorso è «introdurre una fattispecie penale alla base della stessa»²⁵⁵: difatti, mentre il citato art. 41 ord. pen. prevede una «fattispecie di liceità» che disciplina le condizioni che autorizzano l'uso della forza pubblica negli istituti detentivi, l'art. 415 *bis* c.p. è «una

²⁵² Queste le parole di FLICK, *Nota per l'audizione del 20-05-2024. Testo per l'audizione del 20-05-2024 presso le Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera dei Deputati - disegno di legge C. 1660 Governo*, 24 maggio 2024, consultabili in www.documenticamera.it, 1 s. Riflette sulle condizioni degli istituti penitenziari quali naturali «focolai di potenziale violenza», PALAZZO, *Decreto sicurezza e questione carceraria*, cit.

²⁵³ PASINI, *Il disegno di legge sicurezza e il nuovo reato di rivolta in carcere e in strutture di accoglienza e trattenimento per migranti*, cit., 121 ss.

²⁵⁴ Su cui, NAPOLI, *Il regime penitenziario*, Milano, 2012, 166 ss.

²⁵⁵ PASSIONE, *Ancora a proposito del decreto-sicurezza (d.l. 11 aprile 2025, n. 48)*, cit.

fattispecie di illiceità»²⁵⁶ – *rectius*, un reato – che, in maniera pressoché simmetrica, mira a reprimere le condotte che possono rendere necessario il ricorso a siffatti strumenti coercitivi²⁵⁷.

Siamo, pertanto, al cospetto di un reato a concorso necessario, a cui devono partecipare almeno tre persone²⁵⁸, che sono punite in maniera più elevata qualora rivestano il ruolo di promotori, organizzatori, o direttori della rivolta, esattamente come accade nelle fattispecie associative.

Ai commi successivi, la disposizione prevede: l'aggravante del fatto commesso con armi, quelle "a struttura preterintenzionale" (i delitti aggravati dall'evento) delle lesioni gravi o gravissime e della morte quali conseguenze non volute (ma nondimeno concretamente prevedibili, e quindi colpose)²⁵⁹ della rivolta e, infine, all'ultimo comma, un particolare meccanismo di computo della pena che ricalca quello della continuazione tra reati, operante nel caso cui dalla rivolta scaturiscano le lesioni gravi o gravissime o la morte di più individui.

Analoga formulazione e struttura presenta il reato "gemello", che punisce – in

²⁵⁶ Intorno a tale distinguo, ARDIZZONE, *Uso legittimo delle armi*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 983. Medesimi rilievi in PISA, *Osservazioni sull'uso legittimo delle armi*, in *Annali della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova*, 1971, 164, il quale – nel confrontare art. 337 e art. 53 c.p. – ricordava la diversa funzione assunta dalla nozione di resistenza nelle due norme.

²⁵⁷ In proposito, DELLA RAGIONE, *Rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari (art. 26) e rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione (art. 27)*, cit., 213.

²⁵⁸ Cfr. DELLA RAGIONE, *Rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari (art. 26) e rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione (art. 27)*, cit., 213. Secondo TONA, *Un insieme di sanzioni più severe per gli atti illeciti verso la polizia. La tutela delle forze dell'ordine*, in *Guida dir.*, 2025, 17, 33, si tratterebbe, più precisamente, di un reato che incrimina una condotta monosoggettiva, il cui presupposto è però la partecipazione di più soggetti. Dello stesso avviso MARTIELLO, *Modifica all'art. 415 e introduzione dell'art. 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari*, cit., 7, che parla di ambientamento di una condotta monosoggettiva «in un contesto plurisoggettivo».

²⁵⁹ Sui delitti aggravati dall'evento a struttura preterintenzionale: F. BASILE, *La colpa in attività illecita. Un'indagine di diritto comparato sul superamento della responsabilità oggettiva*, Milano, 2005; MATTHEUDAKIS, *L'imputazione colpevole differenziata. Interferenze tra dolo e colpa alla luce dei principi fondamentali in materia penale*, Bologna, 2020, 137 ss.; CATERINI, *Il reato eccessivo. La preterintenzione dal versare in re illecita al dolo eventuale*, Napoli, 2008; BONDI, *I reati aggravati dall'evento. Tra ieri e domani*, Urbino, 1999; CANESTRARI, *L'illecito penale preterintenzionale*, Padova, 1989; nonché GROSSO, *Struttura e sistematica dei c.d. «delitti aggravati dall'evento»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1963, 2, 443 ss.; sull'annoso problema del riscontro della colpevolezza in re illecita, di recente: BARTOLI, *Preterintenzione: un definitivo abbandono della responsabilità oggettiva? Sarebbe l'ora!*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 11, 1492 ss.; CONSULICH, *Colpevolezza e rischio illecito: la cassazione alla prova dell'imputazione preterintenzionale*, in *Cass. pen.*, 2024, 9, 2487 ss.; MATTHEUDAKIS, voce *Forme miste dolo-colpa*, in *Reato colposo. Enc. dir.*, diretto da DONINI, Milano, 2021, 549 ss.

maniera lievemente inferiore (da uno a quattro anni di reclusione) – la rivolta commessa da soggetti trattenuti nei c.p.r. e nei centri di prima accoglienza, i c.d. *hotspots* o punti di crisi (art. 14, co. 7.1 del d.lgs. 286/1998)²⁶⁰.

Tra le molteplici criticità cui danno luogo tali figure delittuose, mi pare che le principali attengano:

- i) alla definizione stessa della rivolta, vocabolo che, prima del 2025, non apparteneva al lessico del codice penale, ma nondimeno capace, nell'epoca dell'iperfasia securitaria, di suscitare un epidermico clamore mediatico;
- ii) alla rilevanza della c.d. resistenza passiva, il profilo certamente più discusso della fattispecie *de qua*, in quanto rappresenta un pericolosissimo segnale della volontà di punire finanche atti di mera disobbedienza civile non violenta, peraltro compiuti da soggetti pur legittimamente privati della libertà personale²⁶¹.

6.1. *La definizione del concetto di rivolta: una nozione vaga.* Il primo problema interpretativo riguarda, come anticipato, la definizione del concetto di rivolta, che – nell'economia della fattispecie in esame – potrebbe avere una portata molto ampia. Nel linguaggio comune il termine assume, invero, un significato piuttosto pregnante. Come tale deve infatti intendersi il «moto collettivo che mira ad abbattere o modificare radicalmente un ordine costituito»²⁶²; dunque qualcosa in più di una semplice sommossa, ma qualcosa di meno esteso, meno organizzato e più improvviso di una vera e propria rivoluzione²⁶³.

Sul piano giuridico, prima della introduzione dei delitti *de quibus*, il riferi-

²⁶⁰ Va detto che in origine era previsto che il reato *de quo* potesse trovare applicazione in tutti i luoghi di accoglienza e trattenimento migranti, dunque in ogni fase della permanenza dello straniero irregolare in Italia. Nella versione definitiva, invece, il suo perimetro spaziale di operatività è stato fortunatamente ristretto a soli fatti commessi negli *hotspots* e nei c.p.r. Questi ultimi istituti – come osserva RICCI, *Confini esterni, confini interni, potere punitivo. La crimmigration nel decreto sicurezza 2025*, cit., 53 – assumono talora l'impropria funzione di surrogati del carcere, assistendosi, *de facto* a una «trasformazione del trattenimento in una misura preventiva detentiva atipica».

²⁶¹ Così RISICATO, *Dalla Costituzione al leviatano. la torsione illiberale del decreto "sicurezza" n. 48/2025*, cit., 473.

²⁶² DE MAURO, *Il dizionario della lingua italiana*, Torino, 2000, 2236.

²⁶³ VOCABOLARIO ON LINE TRECCANI, Voce *Rivolta*, in www.treccani.it.

mento alla rivolta compariva nell'art. 174 del codice penale militare di pace (c.p.m.p), reato che punisce in maniera assai elevata una serie di condotte di rifiuto, omissione o ritardo all'obbedienza degli ordini di un superiore poste in essere da quattro o più militari durante il servizio armato o prendendo arbitrariamente le armi, oltre che la disobbedienza all'intimazione a disperdersi o rientrare nell'ordine al cospetto di un abbandono a eccessi od atti violenti²⁶⁴. Sempre nella legislazione militare, possono forse rinvenirsi riferimenti utili ai fini della presente analisi nell'art. 175 c.p.m.p. – il delitto di ammutinamento – che sanziona, in maniera più blanda, una serie di atti di insubordinazione compiuti dal almeno quattro militari, tra cui il rifiuto, l'omissione e il ritardo ad obbedire all'ordine del loro superiore; nonché – nel codice penale militare di guerra, nell'art. 202, ove ad essere puniti in maniera elevatissima sono gli atti di ribellione collettiva compiuti da sei o più prigionieri di guerra che prendono arbitrariamente le armi o si abbandonano a eccessi o ad atti violenti rifiutando, omettendo o ritardando di obbedire agli ordini e alle intimazioni del superiore, nonché nel successivo art. 203, che criminalizza gli atti di indisciplina collettiva, ossa il rifiuto l'omissione o il riguardo di obbedire a un ordine del superiore, da parte di almeno sei prigionieri riuniti. Infine, doveroso menzionare l'art. 73 della legge sul Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza (la L. 1° aprile 1981, n. 121), ove è previsto il reato di rivolta, configurabile laddove gli appartenenti alla Polizia di Stato, riuniti in numero di cinque o più persone, prendano arbitrariamente le armi e si rifiutino di obbedire all'ordine di deporle intimato da un superiore o rifiutino di obbedire all'ordine di recedere dal compimento di gravi atti di violenza.

Ebbene, mi pare che i delitti richiamati poc'anzi descrivano fenomeni caratterizzati da una elevata pregnanza offensiva – in ragione delle peculiarità del contesto in cui si sviluppano i fatti criminosi (tempo di guerra, soggetti collocati in una gerarchia militare) e/o del particolare ruolo ricoperto dagli eventuali responsabili (militari, operatori di polizia)²⁶⁵ – e da un'ampia portata di-

²⁶⁴ In argomento, NOTARO, *Lineamenti di diritto penale militare italiano*, II ed., Torino. 2025, 275 ss.

²⁶⁵ Sottolineo che tali delitti risultano evidentemente più gravi rispetto alla rivolta carceraria: gli uni perché reprimono condotte realizzate da militari (sottoposti a una rigida gerarchia e al pregnante dovere di fedeltà che li lega alle forze armate) o da persone appartenenti alla Polizia di Stato, gli altri perché

mensionale (quelli previsti nel c.p.m.g devono essere commessi da almeno sei prigionieri; quelli del c.p.m.p. da almeno quattro militari; mentre il delitto di cui all'art. 73 L. n. 121/1981 da almeno sei persone).

Volgendo fuggacemente lo sguardo oltreconfine²⁶⁶, le stesse considerazioni valgono per l'*Offence* di *prison mutiny* prevista, nell'ordinamento inglese, dalla *Section 1* del *Prison security act* del 1992, ove sono punite, con la reclusione non superiore a dieci anni, condotte di ammutinamene commesse da almeno due detenuti ma espressamente volte a rovesciare l'autorità legittima all'interno dell'istituto penitenziario²⁶⁷.

Anche nel sistema statunitense, il reato federale di *Mutiny and Riot* previsto al titolo 18 U.S.C. § 1792 - U.S. Code (con cui vengono incriminate anche le condotte prodromiche di istigazione e *Conspiracy* alla rivolta) si caratterizza per una offensività pregnante: difatti, la giurisprudenza è stabilmente orientata che, al fine del suo configurarsi, gli atti di ribellione devono essere "determinati" e "violenti" e indirizzati verso legittimi ordini dell'autorità²⁶⁸.

commessi in tempi di guerra da prigionieri. Cfr. NOTARO, *Lineamenti di diritto penale militare italiano*, cit., 283.

²⁶⁶ Sviluppi sul punto in PASINI, *Il disegno di legge sicurezza e il nuovo reato di rivolta in carcere e in strutture di accoglienza e trattenimento per migranti*, cit., 129 ss. e RISICATO, *Il nuovo reato di rivolta carceraria e nei centri di trattenimento per migranti*, cit., 952.

²⁶⁷ Segnatamente, i par. 2 e 3 precisano che «*For the purposes of this section there is a prison mutiny where two or more prisoners, while on the premises of any prison, engage in conduct which is intended to further a common purpose of overthrowing lawful authority in that prison. For the purposes of this section the intentions and common purpose of prisoners may be inferred from the form and circumstances of their conduct and it shall be immaterial that conduct falling within subsection above takes a different form in the case of different prisoners*». Cfr. ORMEROD-PERRY (eds.), *Blackstone's Criminal Practice*, Oxford, 2026, 881 ss. Per una lettura restrittiva di tali requisiti, cfr. R v Barratt (Aaron) (2018) [2018] EWCA Crim 1603, ove viene chiarito che «*"Overthrowing" is a stronger word than by subverting and is not synonymous with refusing to obey lawful orders or mere defiance of or challenge to lawful authority. The word was chosen deliberately to confine offences of prison mutiny to serious disturbances*»; R v Whiteman and Others [2004] 2 Cr App R (S) 59; R v Lambert and Others [2006] EWCA Crim 827, [2006] 2 Cr App R (S) 107. Per una interessante indagine sociologica su ragioni e sviluppi delle rivolte carcerarie avvenute oltremarina, BUCK-TOMCZAK, *Prisoners regulating prisons: Voice, action, participation and riot*, in *Criminol Crim.Justice*, 2022, 24, 144 ss.

²⁶⁸ Cfr. la pluricitata sentenza *United States v. Bey*, 667 F.2d 7, 10 (5th Cir. 1982), nella quale si precisa che «*Resistance to lawful authority is the heart of a charge of mutiny [...]. This does not mean that every disciplinary violation is a federal felony. We emphasize the aggravating factors in this case: the barricading of the door, the collaboration of the two inmates, the assaults on prison officials, the fashioning of weapons, the taking of a weapon and a can of mace from an officer, the amount of force required to quell the disturbance, and especially their attempts (albeit quite futile) to arouse other inmates to action, and the potential for more serious troubles found in disturbances of this magnitude*». Successivamente la Corte ribadisce l'irrelevanza, al fine del configurarsi del reato, di condotte di mera disobbedienza o

Nei Paesi di *civil law*, similmente, il § 121 dello *Strafgesetzbuch* tedesco tipizza il reato di *Gefangeneneuterei* (rivolta dei detenuti), che presenta un precetto adeguatamente circoscritto, in quanto ad essere punite (con pena della reclusione da tre o cinque anni) sono soltanto quelle condotte di costrizione o aggressione fisica, o evasione con violenza o favoreggiamento violento dell'evasione, commesse da più soggetti in maniera congiunta²⁶⁹.

Al contrario, i nostri reati di rivolta in carcere e nei c.p.r. – per lo meno sulla carta – sono realizzabili anche solo da tre persone e per mezzo di condotte di risibile entità.

Nessun ausilio alla perimetrazione del concetto di rivolta sembra, infatti, rinvenirsi nella formulazione legale del precetto che, nell'indicare le modalità di partecipazione al reato in parola, parla di atti di violenza o minaccia o resistenza (anche passiva) agli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine o della sicurezza. Tralasciando il riferimento alla resistenza passiva, su cui tornerò tra breve, mi sembra che le nozioni di violenza, minaccia e resistenza agli ordini impartiti non permettano di circoscrivere con maggiore precisione i margini di operatività del tipo delittuoso, se non altro perché la giurisprudenza affermata intorno all'art. 336 c.p. e all'art. 337 c.p. fornisce un'interpretazione piuttosto lata di contegni siffatti. Basti pensare che nell'alveo dell'art. 337 c.p. vengono tendenzialmente ricompresi tutti i comportamenti *lato sensu* violenti e minatori che si «traducono in un atteggiamento – anche implicito, purché percepibile *ex adverso* – volto a impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la rego-

violenza verbale: «*Section 1792 would not properly have been applied in this case had the defendants merely made verbal threats and refused for a time to turn over the cleaning implements; nor, for example, would the third cellmate who simply refused to leave the cell be, by himself, guilty of mutiny. It is the substantial, determined, and in this case violent rebellion against the lawful orders of the officers which constitutes the gravamen of mutiny, and that was alleged and proved by the Government and found by the jury*». Similmente, *Goff v. United States*, 446 F.2d 623, 627 (10th Cir. 1971); *United States v. Evans*, 542 F.2d 805, 818 (10th Cir. 1976); *United States of America, Plaintiff-appellee, v. Leonard Overstreet, Glen E. Garner, and Dominic L. Warren, defendants-appellants*, 106 F.3d 1354 (7th Cir. 1997), nella quale vennero respinte le accuse di vaghezza indirizzate dagli appellanti verso il termine *mutiny*, sottolineando che «*applying that common sense ordinary person approach to the facts of this case leaves no room for a vagueness challenge*», e confermando, dunque, la definizione di *mutiny* quale «*substantial and determined resistance to lawful authority that does not embrace every disciplinary violation*».

²⁶⁹ Cfr. BGH, Beschluss vom 09.03.2010 - 4 StR 632/09, in www.openjur.de.

larità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio»²⁷⁰. Peraltro, per quanto concerne la condotta di resistenza, va sottolineato che – una volta sganciata dai riferimenti alla violenza e alla minaccia, che contribuiscono a definire il suo atteggiarsi nella fattispecie di cui all'art. 336 c.p. – essa diviene un concetto estremamente vago e generico, poiché quel che rileva, al fine del suo configurarsi, è la mera presenza di un'azione di natura oppositiva rispetto al contegno antagonista del p.u. o dell'i.p.s.²⁷¹.

Nella definizione della rivolta rilevante ai sensi dell'art. 415 *bis* c.p., non appare infine risolutivo nemmeno il riferimento agli «ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza», che indica la direzione finalistica verso cui devono essere orientati gli atti di violenza/minaccia e resistenza commessi dai soggetti rivoltosi. Questo richiamo ha tuttavia il pregio di escludere dal campo di applicazione della fattispecie le condotte di opposizione agli ordini diversi da quelli indicati, come ad esempio quelli riguardanti la pulizia della cella, delle aree comuni, o la cura dell'igiene personale²⁷².

²⁷⁰ Cfr. Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2023, in *One Legale*, relativa all'integrazione del reato in parola al cospetto di una condotta oppositiva realizzata mentre è in corso la verbalizzazione delle operazioni compiute dalla polizia stradale; Cass., Sez. VI, 7 novembre 2024, n. 44069, Rv. 287297, ove è stata riconosciuta la sussistenza del delitto *de quo* innanzi a una minaccia di compiere atti autolesivi diretti a ostacolare il compimento della pubblica funzione; Cass., Sez. I, 25 luglio 2022, n. 29614, Rv. 283376; sulla sufficienza della mera coazione psichica idonea e univocamente diretta «a raggiungere lo scopo di impedire, turbare, ostacolare l'atto di ufficio o di servizio intrapreso, a prescindere dalla sua concreta efficacia intimidatoria o dalla realizzazione del male minacciato», Cass., Sez. VI, 10 luglio 2019, n. 30424, in *One Legale*; per una disamina dell'ondivaga giurisprudenza sulla rilevanza, ai sensi dell'art. 337 c.p., della fuga del conducente all'alt di polizia, MAZZANTINI, *La fuga dinanzi all'alt quale ipotesi di resistenza a un pubblico ufficiale*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 1, 105 ss.

Sostanzialmente simile è la giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 336 c.p., che differisce dall'art. 337 c.p. per il fatto che, nel caso del primo delitto, la violenza e minaccia «è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione», mentre, nel secondo caso, tali condotte sono compiute contestualmente al compimento dell'atto. Cfr. *ex plurimis* Cass., Sez. VI, 16 novembre 2018, n. 51961, Rv. 274509; in argomento BELLAGAMBA, *art. 337 c.p.*, in *Codice penale commentato*, diretto da Padovani, Milano, 2019, 2356.

²⁷¹ MARTIELLO, *I limiti penali dell'uso della forza pubblica: una indagine di parte generale*, cit., 53. Difatti – come ricorda RISICATO, *Il nuovo reato di rivolta carceraria e nei centri di trattenimento per migranti*, cit., 951 – la nozione di resistenza è dotata di una scarsissima capacità descrittiva, poiché indica «soltanto la natura [finalistica] oppositiva di una certa condotta rispetto a qualcosa».

²⁷² Rilevano come, anche sotto questo profilo, la norma sia «affetta da ineliminabili profili di vaghezza», ZIRULIA, *Il "decreto sicurezza" 2025 interrompe il processo di adeguamento del Codice Rocco alla costituzione. Criticità e possibili rimedi*, cit., 217; RISICATO, *Il nuovo reato di rivolta carceraria e nei centri di trattenimento per migranti*, cit., 950; RUOTOLO, *Su alcune criticità costituzionali del c.d. Pacchetto si-*

Malgrado ciò, la locuzione «mantenimento dell'ordine e della sicurezza» non brilla certo per chiarezza e precisione, senza considerare che nella norma non compare il requisito della legittimità dell'ordine, la cui sussistenza andrebbe però desunta in via interpretativa²⁷³: se così non fosse, il perimento operativo del tipo delittuoso potrebbe pericolosamente dilatarsi, fino al paradossale e inaccettabile effetto di ricomprendersi condotte di mera disobbedienza a ordini illegittimi o arbitrari, in contrasto con l'inalienabile diritto di resistenza all'oppressione²⁷⁴.

In definitiva, da questa breve esegesi si evince che la fattispecie in esame presenta una tassatività debole, alla quale non sembra possibile porre rimedio valorizzando le note modali delle condotte attraverso cui si estrinseca la partecipazione alla rivolta. Ciò rischia di favorire una dilatazione dell'orizzonte applicativo del reato, che, in linea teorica, sarebbe configurabile anche a fronte di manifestazioni verbali violente o minatorie, poste in essere da tre detenuti, dinanzi all'ordine di un'agente di polizia penitenziaria di rientrare nella propria cella a seguito di un pasto, senza che a tali condotte facciano seguito ulteriori sviluppi criminosi.

Tanto basta a condividere le preoccupazioni di un impiego strumentale ed evidentemente improprio delle neo introdotte fattispecie, facendo della minaccia della sua eventuale applicazione un «pericoloso strumento di gestione arbitraria dell'ordine pubblico» in contesti caratterizzati da rapporti di forza, per natura, asimmetrici, quali sono quelli tra detenuti/migranti, da un lato, e agenti di polizia penitenziaria/personale operante in c.p.r., dall'altro²⁷⁵.

6.2. *La resistenza passiva: la criminalizzazione del dissenso. Il punctum do-*

curezza, cit., 20.

²⁷³ Così, ZIRULLA, *Il "decreto sicurezza" 2025 interrompe il processo di adeguamento del Codice Rocco alla costituzione. criticità e possibili rimedi*, cit., 217.

²⁷⁴ FORZATI, *Il nuovo Ddl sicurezza fra (poche) luci e (molte) ombre: primi spunti di riflessione*, in *Arch. pen.*, 2023, 3, 1 ss. rileva che «il mancato riferimento all'ordine legittimo [...] apre delicati interrogativi sul piano del raccordo fra tipicità e antigiuridicità, della condotta inosservante», con relative implicazioni «che il rifiuto ad obbedire all'ordine illegittimo e/o illegale porrebbe sul piano dell'esercizio del diritto di resistenza all'oppressione», diritto naturale e imprescrittibile di ogni essere umano. Cfr. *infra* nota 324.

²⁷⁵ Espressa, tra gli altri, da PELISSERO, *A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici*, cit.

lens dei reati di rivolta in istituto penitenziario e in c.p.r. è però rappresentato dalla rilevanza espressamente riconosciuta alla resistenza passiva.

Nella prima versione della norma si parlava semplicemente di «resistenza anche passiva», ma questa condotta veniva apparentemente assimilata, in maniera palesemente irragionevole, a quelle mediante cui avrebbe potuto realizzarsi la promozione, l'organizzazione della rivolta.

Come è noto, sin dalla presentazione del d.d.l. sicurezza del 2024, l'esplicita tipizzazione della resistenza passiva ha suscitato forte sdegno nella comunità giuridica, poiché – mediante una previsione di quel genere – sarebbe divenuta punibile qualsiasi forma di protesta collettiva non violenta che si traducesse in un comportamento di mera inerzia atto a ostacolare, impedire o bloccare temporaneamente l'esecuzione degli ordini impartiti dall'autorità²⁷⁶. Una visione, questa, segno di una concezione del carcere quale istituzione totale e correzionale, un universo a sé stante, ove il detenuto è privato, non soltanto della libertà personale, ma di una rilevante porzione dei suoi residui diritti, su tutti quello all'autodeterminazione individuale²⁷⁷ e quello a manifestare il proprio pensiero dissenziente, finanche attraverso una semplice rivendicazione silenziosa²⁷⁸.

Peraltro, va ricordato che la punizione della resistenza passiva è prevista anche nel simmetrico delitto di cui all'art. 14 co. 7.1 t.u. imm., dove però – giova ribadirlo – i soggetti attivi del reato non sono nemmeno i detenuti ma migranti irregolari trattenuti nei c.p.r. o le persone “ospitate”²⁷⁹ o trattenute negli *hotspots*. Ora, al di là dei seri problemi sul piano della tenuta dei principi co-

²⁷⁶ Sulla definizione del concetto di resistenza passiva, ARDIZZONE, *Uso legittimo delle armi*, cit., 983; MARTIELLO, *I limiti penali dell'uso della forza pubblica: una indagine di parte generale*, cit., 49 ss.

²⁷⁷ Cfr. FLICK, *Nota per l'audizione del 20-05-2024*, cit., 2, a detta del quale, in questo modo, il legislatore interviene «sulla sfera più intima dell'individuo, nella sua libertà di obbedire o dissentire, in violazione palese dell'art. 13 Cost.»; considerazioni ampiamente riprese nella Relazione dell'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA C. CASS., *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80) - Relazione su novità normativa n. 33/2025*, cit., 66.

²⁷⁸ Cfr. OCSE, *Parere su taluni articoli del disegno di legge n. 1660 in materia di contrasto al terrorismo, sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio e ordinamento penitenziario*, cit., 27.

²⁷⁹ Sulla beffarda definizione di «ospite» utilizzata dalla legge per descrivere le persone “collocate” (ma non formalmente trattenute) negli *hotspots*, RICCI, *Confini esterni, confini interni, potere punitivo. La crimmigration nel decreto sicurezza 2025*, cit., 53.

stituzionali suscitati da una misura formalmente amministrativa, ma di carattere «puramente custodiale» – su cui non è possibile soffermarsi nei ristretti limiti del presente scritto²⁸⁰ – è doveroso quantomeno sottolineare che l'equiparazione tra persone detenute – perché indagate, imputate o condannate per un certo reato – e persone sottoposte a trattenimento nei c.p.r. desta notevoli perplessità in punto di irragionevolezza²⁸¹.

Equiparazione che, peraltro, costituisce un implicito segnale, da parte del legislatore, di una intollerabile assimilazione *de facto* tra istituti penitenziari e c.p.r. Questi ultimi vengono in sostanza considerati alla stregua di «strutture paradetentive», che, anche per l'assenza di uno specifico apparato normativo volto a regolarne il funzionamento, divengono pericolose “zone franche” dal diritto, con ulteriore deterioramento delle condizioni di vivibilità e delle garanzie individuali²⁸².

Alla luce di quanto osservato, quello che – a mio avviso – è certo è che la punibilità della resistenza passiva risponde a una logica marcatamente nemicale, favorendo un pericolosissimo processo di *nullificazione* del detenuto/migrante, che – in quanto soggetto collocato al di fuori del consesso sociale – perde diritti e garanzie invece spettanti ai “buoni cittadini”, non meritando «né imparzialità, né comprensione»²⁸³.

Ciò è ancor più evidente nell'ipotesi dei trattenuti nei c.p.r. e negli *hotspot*, contesti nei quali – criminalizzando resistenza passiva – si rischia di privare persone spesso non in grado di esprimersi in lingua italiana della possibilità stessa di comunicare il proprio dissenso²⁸⁴. Senza considerare il fatto che la

²⁸⁰ Cfr. DELLA BELLA, *Trattenimento*, in *www.sistemapenale.it*, 12 giugno 2023.

²⁸¹ Sul punto, MANNA, *La resistenza passiva fra diritto penale del fatto e diritto penale d'autore*, in *Profili di (in)costituzionalità del decreto-sicurezza Atti del Webinar del 30 maggio 2025*, a cura di Losappio-Manna, in *www.sistemapenale.it*, 11 luglio 2025, 53 ss.

²⁸² Come infatti ricorda DELLA BELLA, *Trattenimento*, cit., 5, lo stesso «Garante dei soggetti privati della libertà personale non ha esitato a definire» le condizioni di alcuni luoghi in cui si opera il trattenimento amministrativo «decisamente deteriori rispetto a quelle degli istituti penitenziari». Sul vuoto di disciplina sulle modalità di privazione della libertà dei soggetti sottoposti a trattenimento amministrativo, che invece non si rinviene nel contesto carcerario, dove dalle disposizioni sull'ordinamento penitenziario sembrano potersi reperire sufficienti appigli per determinare diritti e attribuzioni dei detenuti, nonché la legittimità o meno degli ordini loro impartiti, RICCI, *Confini esterni, confini interni, potere punitivo. La crimmigration nel decreto sicurezza 2025*, cit., 53.

²⁸³ Utilizzo il calzante lessico di FERRAJOLI, *Giustizia e politica*, cit., 145.

²⁸⁴ Cfr. gli allarmati rilievi dell'OCSE, *Parere su taluni articoli del disegno di legge n. 1660 in materia di*

mancata conoscenza linguistica e la scarsità delle informazioni di cui sono in possesso potrebbe rendere impossibile comprendere il tenore degli ordini loro impartiti da soggetti (non necessariamente agenti di polizia penitenziaria ma spesso operatori di cooperative multinazionali)²⁸⁵ deputati alla gestione e al mantenimento dell'ordine e della sicurezza nei centri di permanenza per il rimpatrio²⁸⁶; e che non esiste un apparato normativo del tenore di quello previsto nelle leggi di pubblica sicurezza o nelle disposizioni sull'ordinamento penitenziario, che regolamenti l'uso della forza da parte del personale operante nei c.p.r. e negli *hotspots*, «mancando a monte un sistema disciplinare opportunamente sviluppato»²⁸⁷.

In tutta evidenza, siamo di fronte a una paradigmatica manifestazione di populismo penale estremo con una accentuata connotazione nemicale²⁸⁸, segno di una visione marcatamente autoritaria, se non addirittura violenta, dell'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato. Niente di più lontano, insomma, dall'aspirazione costituzionale a una «pena umana», rispettosa della dignità dell'individuo e tendente alla sua rieducazio-

contrasto al terrorismo, sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio e ordinamento penitenziario, cit., 28, dove si rileva il fatto che «spesso le barriere linguistiche impediscono una comunicazione efficace tra i detenuti e le autorità, ostacolando la loro capacità di comprendere i loro diritti, destreggiarsi nei procedimenti legali ed esprimere adeguatamente le loro preoccupazioni, il che potrebbe essere interpretato come resistenza passiva».

²⁸⁵ In proposito rimando all'indagine svolta da ActionAid Italia-Università di Bari, *Trattenuti. Una radiografia del sistema detentivo per stranieri*, Roma-Bari 2024, nonché a PORCHIA, *Il reato di rivolta nelle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti: una lettura costituzionalmente orientata alla luce del diritto internazionale e dell'Unione Europea*, cit., 1 ss.

²⁸⁶ PORCHIA, *Il reato di rivolta nelle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti: una lettura costituzionalmente orientata alla luce del diritto internazionale e dell'Unione Europea*, cit., 21.

²⁸⁷ PORCHIA, *Il reato di rivolta nelle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti: una lettura costituzionalmente orientata alla luce del diritto internazionale e dell'Unione Europea*, cit., 15. Inoltre, l'Italia non ha nemmeno provveduto a regolamentare le ipotesi di uso della forza nelle procedure di rimpatrio, come invece prescritto dall'art. 8 della Dir. 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 (la c.d. Direttiva rimpatri), nel quale è disposto che «Ove gli Stati membri ricorrano - in ultima istanza - a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non eccedano un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato».

²⁸⁸ Ha ragione FLICK, *Nota per l'audizione del 20-05-2024*, cit., 2 ad affermare che l'equiparazione migranti-detenuti è un evidente segnale «del fatto che appartenere ad una determinata categoria significa di per sé subire un trattamento peggiore; incontrare ostacoli nell'esercizio di diritti che sono «residui» di una libertà già compromessa dalla pena e/o dal trattamento; essere oggetto di biasimo sociale o di disinteresse; essere destinato all'emarginazione, in una società che di fatto nega la pari dignità sociale».

ne/risocializzazione²⁸⁹.

Tuttavia, nonostante la levata di scudi dell'intera comunità giuridica e i rilievi informali dello stesso Presidente della Repubblica²⁹⁰, il d.l. n. 48/2025 ha comunque tenuto ferma la punibilità della resistenza passiva nei delitti di rivolta carceraria e in c.p.r.; ciò nondimeno – nella generale opera di *restyling* alla quale è andata incontro la norma nel corso dei lavori parlamentari poi trasposti nel citato decreto – va dato atto al legislatore di aver perlomeno tentato di circoscrivere in maniera più nitida i margini di rilevanza penale di simili condotte in apparenza inerti, precisando che queste ultime costituiscono atti di resistenza nella misura in cui: i) per il numero di persone coinvolte e ii) per il contesto in cui agiscono gli operatori di polizia giudiziaria, iii) impediscano il compimento di atti necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza²⁹¹.

Un tentativo che – a mio parere – si è rivelato non completamente riuscito.

È vero: l'indicazione dei fattori numerici e ambientali e in presenza dei quali la resistenza passiva integra una modalità di partecipazione al delitto di rivolta e l'individuazione della tipologia di ordini al cui impedimento tali condotte devono essere finalizzate (senza che però compaia alcun riferimento alla loro legittimità) testimoniano un'apprezzabile volontà del legislatore di (tentare di) restringere l'orizzonte operativo del tipo delittuoso, nell'ottica di favorire un parziale recupero di materialità, offensività e determinatezza²⁹².

²⁸⁹ A riguardo, MANES, *Un canone di civiltà dimenticato: il principio di umanità della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2025, 3, 703 ss., che prende atto dell'olimpica indifferenza del legislatore «rispetto al dovere di assicurare alla pena l'indefettibile coefficiente di umanità che deve contrassegnarla»; FORNASARI, *I principi di personalizzazione della pena*, in *www.discrimen.it*, 15 novembre 2024, 1 ss. Un drammatico quadro della realtà carceraria emerge dalla lettura dell'ordinanza di remissione alla Consulta dal tribunale di sorveglianza di Firenze, relativa a un possibile contrasto degli artt. 147 c.p. e 47 *ter*, co. 1 *ter* o.p. con l'art. 27, co. 3 Cost. – «sotto il duplice profilo del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e del finalismo rieducativo» – nella parte in cui «non consentono di attivare – quale “rimedio estremo” dell'ordinamento – il rinvio facoltativo dell'esecuzione nel caso in cui la pena violi la dignità della persona detenuta traducendosi in un trattamento inumano e degradante». Cfr. sul punto, l'analisi a caldo di GIUGNI, *Carceri insalubri e poco dignitose: sollevata q.l.c. per mancanza di un “rimedio estremo” che consenta di porre fine a una detenzione inumana*, in *www.sistemapenale.it*, 11 marzo 2026.

²⁹⁰ PRENCIPE, *Diritti in apnea: Il decreto sicurezza e il delitto (illegittimo) di rivolta penitenziaria*, cit., 306.

²⁹¹ APOLLONIO, *Il diritto penale in “rivolta”: anatomia di un nuovo tipo delittuoso*, cit.

²⁹² Sul grave *vulnus* recato a tali principi dall'incriminazione della resistenza passiva, SASSI, *Il nuovo reato di rivolta in carcere introdotto dal D.L. sicurezza n. 48/2025*, cit., 46; secondo MANNA, *La resistenza passiva fra diritto penale del fatto e diritto penale d'autore*, cit., 54, la criminalizzazione della resistenza passiva contrasterebbe con il principio di tassatività *ex* art. 25, comma 2 Cost., in quanto tale condotta non «risult[erebbe adeguatamente] tipizzata, potendosi esprimersi nelle più diverse modalità», e con il

Resta però il fatto che quelle di resistenza passiva sono «condotte asfittiche e scarsamente pregnanti», la cui tipizzazione realizza una «abnorme e inedita» espansione dell'area di intervento dello *ius terribile*²⁹³.

Abnorme perché – in un'ottica espressiva di vero e proprio autoritarismo – gli spazi di operatività del diritto penale rischiano di dilatarsi al punto da punire, in maniera non irrisoria²⁹⁴, pacifiche forme di manifestazione del dissenso nei confronti dell'istituzione carceraria, magari frutto di una protesta sorta in maniera spontanea a mero scopo dimostrativo e senza un previo concerto o un disegno a monte. Insomma, un atto di disobbedienza civile collettiva di soggetti privati della libertà personale e che intendono esprimere la propria contrarietà a un ordine ritenuto irricevibile: si prenda l'esempio del rifiuto di rientrare in cella posto dai detenuti di una singola sezione che protesta per l'invivibilità degli ambienti dovuta al sovraffollamento e alla rottura dell'impianto di riscaldamento²⁹⁵.

Inedita perché, la criminalizzazione della resistenza – specie se passiva – non accompagnata dalle note modali della violenza o della minaccia rappresenta un *unicum* del nostro ordinamento. Viene così a delinearsi un «doppio *standard* di offensività», a seconda che tali condotte siano poste in essere da un detenuto o dallo straniero soggetto a trattenimento amministrativo o, invece, da un comune cittadino²⁹⁶: la già citata giurisprudenza sull'art. 337 c.p. – sebbene artefice di letture non certo restrittive – è, infatti, pacifica nell'escludere dal perimetro applicativo della fattispecie in parola i comportamenti di disob-

principio di offensività, siccome il bene giuridico dell'ordine pubblico non verrebbe messo concretamente in pericolo.

²⁹³ APOLLONIO, *Il diritto penale in "rivolta": anatomia di un nuovo tipo delittuoso*, cit.; PATRONE, *Le ragioni della illegittimità del reato di rivolta penitenziaria*, cit., 312.

²⁹⁴ Da ricordare, inoltre, che l'art. 415 *bis* c.p., è stata incluso nel catalogo di delitti per cui sono previsti limiti alla concessione dei benefici penitenziari di cui al art. 4 *bis*, comma 1 *ter* della legge sull'ordinamento penitenziario. Ciò preclude la sospensione dell'ordine di esecuzione per la pena non superiore a tre anni, favorendo presumibilmente nuovi transiti in carcere.

²⁹⁵ In simili evenienze, rischierebbero di essere punite persone già annientate da una carcerazione eseguita in condizioni disumane. Cfr. BARTOLI, *Di sicuro c'è solo questo: si è tornati a incriminare l'esercizio di libertà. Breve introduzione al c.d. Decreto Sicurezza*, cit., 851.

²⁹⁶ POMPILI, *Il dissenso nelle nuove fattispecie di reato e nelle aggravanti introdotte con il DDL sicurezza*, in www.penale.dp.it, 15 ottobre 2024. Secondo FORZATI, *Il nuovo Ddl sicurezza fra (poche) luci e (molte) ombre: primi spunti di riflessione*, cit., 21, per effetto di tale asimmetria, avrebbe luogo «la costruzione di un reato di posizione e di sospetto, che polarizza il disvalore nell'area dell'obbedienza, valorizzando [...] la dimensione personologica dell'illecito».

bedienza o di mera resistenza passiva²⁹⁷.

Medesime conclusioni vengono raggiunte anche con riguardo al riconoscimento scriminante di cui all'art. 53 c.p., ove – sebbene non vi sia completa uniformità di vedute in dottrina²⁹⁸ – le sporadiche pronunce rese in materia sono per lo più inclini a negare la legittimità dell'uso delle armi da parte del pubblico ufficiale nell'adempimento dei suoi doveri per vincere una resistenza meramente passiva²⁹⁹. A questo proposito, mi preme, ancora una volta, ribadire che l'art. 53 c.p., così come l'art. 41 o.p., prevede istituti che legittimano l'impiego della forza pubblica innanzi a forme di resistenza nei confronti dell'autorità³⁰⁰, mentre nelle ipotesi di rivolta carceraria e in c.p.r. la resistenza, finanche passiva, assurge a elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie delittuosa, addirittura più grave – in ragione del contesto nel quale viene perpetrata – del reato di cui all'art. 337 c.p., l'integrazione del quale è nondime-

²⁹⁷ Cfr. Cass., Sez. VI, 19 giugno 2024, n. 36431; Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 6069; Cass., Sez. VI, 6 novembre 2012, n. 10136; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2008, n. 37352, in *One Legale*, la quale, nell'annullare una sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell'imputata che «non aveva spontaneamente aderito all'invito rivoluto di seguire gli agenti di P.S. presso il Commissariato, ma era rimasta aggrappata al braccio di uno di essi e, quindi, introdotta di peso nell'autovettura di servizio», ha ribadito la massima secondo cui «ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è necessario il verificarsi di atti positivi d'aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l'atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedienza o resistenza passiva».

²⁹⁸ Lo stato dell'arte del dibattito dottrinale è riassunto da MARTIELLO, *I limiti penali dell'uso della forza pubblica: una indagine di parte generale*, cit., 49 ss.

²⁹⁹ Cfr. Cass., Sez. IV, 1° marzo 1995, n. 2148, Rv. 200978; Cass., Sez. I, 20 maggio 1991, n. 5527, Rv. 187588; Cass., Sez. IV, 27 aprile 1989, n. 6327, Rv. 181164-01; MEZZETTI, *Uso legittimo delle armi*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1999, 1 ss. (consultato su *One Legale*) sottolinea l'atteggiamento garantista e accorto della giurisprudenza sull'art. 53 c.p., a cui fanno eco maggiori aperture della dottrina, che – pur riconoscendo un maggiore spazio di liceità all'uso legittimo delle armi in caso di resistenza passiva – interpreta la scriminante in maniera comunque stringente, facendo leva sull'implicito requisito della proporzionalità. Per una lettura estensiva della scriminante, PISA, *Osservazioni sull'uso legittimo delle armi*, cit., 164. In relazione all'art. 53 c.p., sottolinea incidentalmente che il reato di rivolta commesso mediante violenza passiva non può nemmeno costituire un presupposto per l'applicazione della scriminante in parola, considerando l'interpretazione restrittiva dei suoi requisiti fornita dalla giurisprudenza prevalente. Cfr. ZIRULIA, *Il "decreto sicurezza" 2025 interrompe il processo di adeguamento del Codice Rocco alla costituzione. Criticità e possibili rimedi*, cit., 218.

³⁰⁰ In diverso contesto, si vedano Cass., Sez. VI, 28 maggio 2015, n. 22529; Cass., Sez. V, 7 ottobre 2008, n. 38229, in *One Legale*, che, in riferimento al rifiuto opposto all'arresto o all'accompagnamento nei propri uffici a seguito del rifiuto di dichiarare le proprie generalità, ha affermato la legittimità «dell'uso della forza ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, pur quando trattisi [...] di resistenza, in ipotesi, puramente passiva, fermo restando, naturalmente, che l'uso concreto della forza dev'essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta».

no subordinata alla sussistenza di un *quid pluri*, ossia che gli atti di resistenza al p.u. siano realizzati in modalità violente o minatorie.

A ben vedere, poi, le precisazioni contenute nel c.p.v. volte a restringere il perimetro di rilevanza penale della resistenza passiva risultano irrimediabilmente generiche, poco più che «circonlocuzioni verbali» solo apparentemente idonee a conferire maggiore certezza nella definizione dello spettro di tipicità del delitto in parola³⁰¹. Scarsamente pregnante appare, innanzitutto, l'evocazione del fattore contestuale, che – in assenza di ulteriori riferimenti – non è altro che una formula vuota, facilmente modellabile in sede applicativa a seconda delle concrete emergenze probatorie³⁰².

A obiezioni simili si espone il requisito del numero di persone coinvolte, che si presta a letture estensive, e nulla aggiunge sul piano della tipicità del fatto, alla realizzazione del quale devono prendere parte almeno tre persone, stante il disposto del comma 1.

Non particolarmente riuscito si rivela, infine, il tentativo di delimitare l'oggetto verso cui devono essere indirizzate le condotte di resistenza passiva penalmente rilevanti per mezzo del riferimento agli «ordini necessari al mantenimento dell'ordine e della sicurezza». Come rilevato in precedenza, infatti, tali concetti risultano assai vaghi e malleabili: pertanto, se declinati nel particolare contesto carcerario (e a maggior ragione in quello dei c.p.r.), possono essere intesi in un'accezione ampissima, dal momento che, potenzialmente, qualsiasi ordine – ad esempio, quello di rientrare in una cella invivibile dopo l'ora d'aria o quello di trasferirsi in un reparto già sovraffollato, quello di interrompere lo sciopero della fame intrapreso per manifestare avverso l'intollerabile condizione della struttura – potrebbe essere considerato necessario ad assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, in ragione

³⁰¹ Così, PELISSERO, *La tutela penale della sicurezza pubblica. Una costante ossessione*, cit., 28; DE VITO-GONNELLA, *La nonviolenza al banco degli imputati: anatomia del reato di rivolta*, cit., 4, i quali ritengono tali requisiti più una «cortina fumogena» che validi parametri selettivi. Lo stesso giudizio negativo viene espresso da PATRONE, *Le ragioni della illegittimità del reato di rivolta penitenziaria*, cit., 313, che li reputa «concetti talmente generici da essere buoni a tutti gli usi».

³⁰² PALMA, *Audizione presso le Commissioni Affari costituzionale e Giustizia del Senato relativamente al DdL n. 1236 (Senato) recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario"*, 8 ottobre 2024, 4, consultabile in www.senato.it.

delle contingenze descritte dagli stessi operatori presenti sul *locus commissi delicti*³⁰³.

Alla luce di quanto osservato, mi sembra condivisibile la preoccupazione di chi – anche dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 48/2025 – ha denunciato il rischio che la norma che incrimina la resistenza passiva sia «creata di volta in volta al banco del giudice», consegnando all’interprete una «fattispecie [...] onnivora, capace di trangugiare fatti non violenti» e privi di consistenza offensiva, che si traducono in pacifiche forme di manifestazione del dissenso³⁰⁴. Una fattispecie, insomma, che assume una funzione marcatamente dissuasiva, perché rappresenta un «monito disciplinare» nemmeno troppo velato verso detenuti e migranti irregolari a tenere sempre una buona condotta, a prescindere dalle condizioni di invivibilità dell’ambiente circostante³⁰⁵. La minaccia della pena per semplici atti di resistenza passiva diviene, così, un ulteriore grimaldello per garantire un’incondizionata obbedienza agli ordini dell’autorità in contesti nei quali, per le note ragioni, tensioni e proteste sono all’ordine del giorno³⁰⁶.

È infatti doveroso ricordare che – per lo meno con riguardo alle strutture carcerarie – l’art. 415 *bis* c.p. non rappresenta il solo presidio avverso il mancato rispetto degli ordini impartiti dagli operatori di polizia penitenziaria. Anche prima della tipizzazione del delitto di rivolta carceraria, le inottemperanze avverso gli ordini dell’autorità costituivano elementi utili nella valutazione della

³⁰³ Facile è il rischio che, dietro l’invocazione di tali interessi, si celino dinamiche ben più complesse, inerenti a equilibri interni o correlate ai delicatissimi rapporti intersoggettivi tra detenuti e detenuti e tra detenuti e operatori penitenziari, che «nulla hanno a che fare con l’ordine pubblico». Cfr. PASSIONE, *Ancora a proposito del decreto-sicurezza (d.l. 11 aprile 2025, n. 48)*, cit.

³⁰⁴ DE VITO-GONNELLA, *La nonviolenza al banco degli imputati: anatomia del reato di rivolta*, cit., 4, nonché BONETTI, *Audizione informale presso le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati*, 22 aprile 2025, 20 in www.documenti.camera.it, che sottolinea come i criteri restrittivi indicati dalla norma risultino «troppo generici e opinabili», rischiando «di cagionare disparità di trattamento concreto in base alla sensibilità personale del singolo interprete».

³⁰⁵ PELISSERO, *La pervicace volontà di non affrontare i nodi dell’emergenza carceraria*, in www.sistemapenale.it, 18 luglio 2024.

³⁰⁶ Si leggano le preoccupanti notazioni di PRENCIPE, *Diritti in apnea: il decreto sicurezza e il delitto (illegittimo) di rivolta penitenziaria*, cit., 306, il quale effettua un drammatico parallelismo con le norme presenti nel regolamento fascista del 1931 (il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787) – ove veniva previsto che «i detenuti devono passeggiare in buon ordine e devono parlare a voce bassa» o che per «dare spiegazioni alle persone incaricate della sorveglianza i detenuti sono obbligati a parlare a bassa voce» – sottolineando come il delitto di nuovo conio rappresenti «una potenziale arma sempre carica di minaccia contro tutta la popolazione detenuta».

c.d. “buona condotta” necessaria ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari e per verificare la fattiva partecipazione degli stessi «all’opera di rieducazione e di reinserimento nella società», a cui è subordinata la concessione della liberazione anticipata ex art. 54 o.p., che, come noto, consiste nella non trascurabile detrazione di 45 giorni di reclusione per ogni semestre di pena scontata. Inoltre, tali condotte di disobbedienza potevano (e possono) facilmente integrare gli estremi di un’infrazione disciplinare punita dalle norme sull’ordinamento penitenziario all’esito di autonomo procedimento³⁰⁷, ossia l’inosservanza di ordini o prescrizioni o l’ingiustificato ritardo nell’esecuzione di essi (cfr. art. 38 della L. n. 354/1975 in riferimento all’art. 77, n. 16 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230)³⁰⁸.

Quelle per gli illeciti disciplinari sono sanzioni aventi un indubbio grado di afflittività, che – se applicate congiuntamente al neo-introdotta delitto – potrebbero dar luogo a una moltiplicazione sanzionatoria, alimentando i dubbi sul versante rispetto del *ne bis in idem* sostanziale. A questo proposito è però doveroso osservare che una violazione di tale principio non è stata ad oggi ravvisata con riguardo al concorso di sanzioni penali e sanzioni disciplinari dell’ordinamento penitenziario, sulla scorta del rilievo che queste ultime non avrebbero qualificazione, finalità e natura, e grado di severità tali da ricondurle alla nozione di materia penale delineata dai noti criteri *Engel*³⁰⁹ e che, se anche ne fosse riconosciuto il carattere sostanzialmente penale, la violazione dell’art. 4 del prot. 7 della C.E.D.U. andrebbe comunque esclusa laddove sussistesse «uno stretto legame temporale tra le procedure, oltre che dell’ulteriore profilo (materiale) della proporzionalità complessiva della sanzione inflitta»³¹⁰.

In ogni caso, non è da escludere che, in un prossimo futuro, tali conclusioni

³⁰⁷ Cfr. NAPOLI, *Il regime penitenziario*, cit., 354 ss.

³⁰⁸ DEGLI INNOCENTI-FALDI, *Gli illeciti e le sanzioni disciplinari previsti dall’ordinamento penitenziario*, in *Jus penale*, 15 ottobre 2021; DE SANTIS, *Sanzioni disciplinari penitenziarie e legittimità convenzionale del doppio binario sanzionatorio*, in www.criminaljusticenetwork.eu, 14 ottobre 2019; BRUNO, *Il procedimento disciplinare carcerario: brevi riflessioni sulle questioni aperte*, in *Giur. pen. web*, 2021, 5, 1 ss.

³⁰⁹ Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2020, n. 1645, in *One Legale*, che richiama Corte EDU, Gr. Chambre, 8 giugno 1976, ric. nn. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, *Engel e a. c. Paesi Bassi*, su cui diffusamente MASERA, *La nozione costituzionale di materia penale*, Torino 2018, 25 ss.

³¹⁰ Cfr. Cass., Sez. II, 24 febbraio 2017, n. 9184, in *One Legale*.

vadano incontro a una parziale rimeditazione con riguardo al cumulo tra la condanna per il reato di rivolta commesso mediante atti di resistenza passiva e la sanzione disciplinare di cui all'art. 77 n. 16³¹¹. In effetti, non è forse peregrino ipotizzare che, anche alla luce del contesto nel quale viene inflitta e scontata, la sanzione disciplinare a cui è sottoposto il detenuto per la sua infrazione si riveli particolarmente grave e afflittiva³¹² – dunque, di natura “sostanzialmente penale” – e, che pertanto, la sommatoria tra la sanzione inflitta in via disciplinare e la pena irrogata per il reato di cui all'art. 415 *bis* c.p. conduca a un «risultato sanzionatorio» evidentemente sproporzionato rispetto al disvalore complessivo del fatto.

Quanto sinora osservato rende a mio avviso evidente che la scelta di punire la resistenza passiva – discutibile risultante di un bilanciamento tra i contrapposti interessi alla tutela dell'ordine pubblico e alla sicurezza intramurarie da un lato e della libertà di manifestazione del pensiero, dall'altro – riflette una concezione del carcere anni luce lontana dai valori espressi dalla Costituzione, che stona, già sul piano dell'asettico dato normativo, con il finalismo rieducativo della pena e con l'art. 21 Cost. (e con l'art. 10 C.E.D.U.) e, più velatamente, con lo spirito personalistico che pervade la nostra Carta, segnando un pericoloso arretramento dello Stato di diritto³¹³.

Peraltro, a ben vedere, l'assoluta prevalenza riconosciuta dal legislatore alle esigenze repressive e securitarie non si pone soltanto in tensione con i diritti individuali di detenuti e migranti, ma può paradossalmente rivelarsi dannosa sul versante pratico-operativo. Si è infatti già denunciato il rischio che la minaccia dell'incriminazione per condotte di resistenza passiva venga arbitra-

³¹¹ BIANCHI, *I reati di rivolta: una novità (potenzialmente) sovversiva*, cit., 911.

³¹² Si pensi alle sanzioni previste dai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 39 della legge sull'ordinamento penitenziario: l'esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni; l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni; l'esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni. Cfr. NAPOLI, *Il regime penitenziario*, cit., 354 ss. D'altronde mi sembra significativo quanto rilevato da TURRINI VITA, *Potere disciplinare ed amministrazione penitenziaria*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 9, 1169, quando osserva che i procedimenti disciplinari affidati all'amministrazione penitenziaria «per reprimere le infrazioni di minor importanza [...] ricordano la struttura base» del processo penale, ed evocano, in tutte le loro movenze «la potestà punitiva, di cui lo Stato è titolare in quanto sovrano».

³¹³ ALGOSTINO, *L'incostituzionalità nell'anima di un disegno autoritario: note sul d.d.l. n. 1660 sulla sicurezza pubblica*, in *Costituzionalismo.it*, 2024, 2, 95; PATRONE, *Le ragioni della illegittimità del reato di rivolta penitenziaria*, cit., 313.

riamente utilizzata quale strumento per garantire la sicurezza in carcere e per neutralizzare proteste pacifiche collettive innanzi a condizioni di vita disumane e intollerabili.

A livello pratico, il pericolo è però che, accentuando ulteriormente i profili di autoritarità nella gestione dell'ordine e della sicurezza all'interno di tali istituti, si inneschi un vero e proprio effetto *boomerang*³¹⁴. Verrebbe infatti pregiudicata in radice ogni possibilità di porre rimedio a tensioni e contrasti con il (pur difficile) dialogo tra i detenuti che esprimono il proprio dissenso a questo o a quell'ordine dell'autorità e le forze dell'amministrazione penitenziaria deputate al mantenimento della sicurezza carceraria; con conseguente rischio di *escalation* di disordini e violenze³¹⁵. Ponendosi in una tale prospettiva, è piuttosto chiaro che l'incriminazione della resistenza passiva, oltretutto foriera di tensioni a livello costituzionale, rischia di rivelarsi addirittura controproducente rispetto alla tutela degli interessi perseguiti dal legislatore mediante la sua stessa tipizzazione.

6.3. *Quale sorte per il delitto di rivolta: spunti per un'interpretazione tassativizzante.* All'esito dell'analisi delle due principali criticità delle neo-introdotte fattispecie di rivolta carceraria e in c.p.r., va a mio avviso confermata la tesi che tali delitti non sono espressione di un mero simbolismo repressivo fine a sé stesso, ma che la loro tipizzazione rappresenta un tangibile *vulnus* ai diritti dell'individuo. Essi provocano una evidente sofferenza – se non la violazione – di alcuni fondamentali principi costituzionali: eguaglianza, proporzione sanzionatoria, finalismo rieducativo e umanità della pena, libertà di manifestazione del pensiero, ma anche offensività, materialità e determinatezza del fatto di reato³¹⁶.

Peraltro, se oggetto di una lettura a “maglie larghe”, i delitti *de quibus* potrebbero trovare frequente riconoscimento nella prassi giudiziaria: basti conside-

³¹⁴ Condivisibile sul punto GIANFILIPPI, *Il DDL sicurezza e il carcere*, in www.giustiziainsieme.it, 29 ottobre 2024.

³¹⁵ GIANFILIPPI, *Il DDL sicurezza e il carcere*, cit.

³¹⁶ PATRONE, *Le ragioni della illegittimità del reato di rivolta penitenziaria*, cit., 313; di norma a prima lettura affetta da incostituzionalità manifesta parla BIANCHI, *I reati di rivolta: una novità (potenzialmente) sovversiva*, cit., 908.

rare l'elevato numero di disordini e di episodi di protesta collettiva verificatisi negli ultimi anni all'interno delle strutture carcerarie e nei centri di trattenimento dei migranti irregolari, oggi potenzialmente riportabili nell'alveo applicativo dell'art. 415 *bis* c.p. o dell'art. 14, co. 7.1 t.u. imm.³¹⁷.

Appare dunque imprescindibile arginare la *vis expansiva* di tali delitti, anche al fine di scongiurare che la loro applicazione su larga scala determini un'ulteriore crescita della popolazione detenuta: a questo proposito, si ricordi che l'art. 415 *bis* è stato incluso nel catalogo dei reati di cui all'art. 4 *bis*, co. 1 *ter* o.p., per i quali – in caso di condanna – sussistono le limitazioni nell'accesso a taluni benefici penitenziari ed è impossibile sospendere l'ordine di esecuzione della pena, evenienza, quest'ultima, che rischia di favorire nuovi transiti in carcere.

De jure condito, il compito ricade – in prima battuta – sulla giurisprudenza, che dovrebbe auspicabilmente percorrere la via dell'interpretazione tassativizzante e tipizzante, in modo da circoscrivere l'ambito operativo di tali figure delittuose, arginando, nei limiti del possibile, le frizioni con i menzionati principi costituzionali.

Siffatto processo di riduzione teleologica della fattispecie, improntato ai canoni dell'offensività e della proporzione, potrebbe prendere le mosse dal significato assunto dal sostantivo rivolta nel linguaggio comune: dunque, un evento dotato di una pregnante connotazione dimensionale e offensiva, e finalizzato alla modifica dell'ordine pubblico costituito, in questo caso all'interno dell'istituto detentivo.

A favore di una simile lettura restrittiva depone la collocazione topografica dell'art. 415 *bis* c.p. nel novero dei delitti contro l'ordine pubblico, interesse che deve esser messo concretamente in pericolo dai fatti riportabili entro il perimetro del tipo delittuoso. Il reato potrebbe allora dirsi sussistente unicamente laddove gli atti di violenza minaccia o resistenza collettiva descritti dal comma 1 abbiano una consistenza tale da costituire una effettiva minaccia per

³¹⁷ Sul possibile impatto nella quotidiana realtà carceraria dell'art. 415 *bis* c.p., si legga PRENCIPE, *Diritti in apnea: il decreto sicurezza e il delitto (illegittimo) di rivolta penitenziaria*, cit., 306, che ricorda come nel 2024 siano emersi «circa 1.500 episodi di protesta collettiva non violenta nelle carceri». Ipotizzando poi che «in media quattro detenuti partecipino ad ogni episodio» l'A. prospetta il rischio di raggiungere il numero di seimila detenuti coinvolti, tutti ipoteticamente imputabili per rivolta.

il pacifico e ordinato «svolgersi della vita collettiva», sia pur all'interno di strutture chiuse verso l'esterno, non essendo invece sufficiente che condotte delittuose mettano a rischio l'incolumità fisica di un ridotto numero di agenti di polizia penitenziaria o di altri detenuti³¹⁸.

Sul piano sistematico, una interpretazione siffatta potrebbe trarre ulteriore linfa dall'art. 41 *bis*, co. 1 o.p., in forza del quale «in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza» è data facoltà al Ministro della giustizia di sospendere in tutto o in parte «l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati», purché detta sospensione sia motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine pubblico e la sicurezza e contenuta entro i limiti di tempo strettamente necessari³¹⁹.

Sebbene affetta da un marcato *deficit* di determinatezza, tale disposizione viene ritenuta applicabile nelle rarissime situazioni di crisi generale, innanzi a un collettivo «turbamento dell'ordine pubblico collegato allo stato di agitazione tra la popolazione detenuta» e non certo al cospetto di azioni o situazioni critiche individuali³²⁰. In maniera simmetrica, la sussistenza di una rivolta carceraria andrebbe allora riconosciuta soltanto a fronte di condizioni ambientali «straordinarie», che – pur concretandosi in un fenomeno di dimensioni macroscopiche – rischiano, per la loro intrinseca connotazione violenta, di pregiudicare la tenuta dell'ordine all'interno della struttura o di una sua sezione. In definitiva, perché possa dirsi integrata una rivolta penalmente rilevante non

³¹⁸ In questi termini, MASERA, *art. 315 bis*, in *Codice penale commentato*, diretto da Dolcini-Gatta, Milano, 2025, 1202.

³¹⁹ Come sottolinea CESARIS, *Art. 41 bis o.p.*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di Della Casa-Giostra, Padova, 2019, 537 s., detta sospensione dovrebbe operare in via eccezionale, quando i problemi di ordine e sicurezza non siano rimediabili mediante il ricorso al regime della sorveglianza particolare. L'A. ipotizza di circoscrivere ulteriormente le situazioni legittimanti la sospensione di cui all'art. 41 *bis* o.p. alle sole ipotesi in cui «si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza» ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. n. 230/2000; dello stesso avviso, PADOVANI, *L. 10 Ottobre 1986 n. 663, commento articolo per articolo*, in *Ind. pen.*, 1987, 1, 145 ss., secondo cui il provvedimento di sospensione temporanea delle regole di trattamento dei detenuti deve riguardare una specifica e comprovata situazione di pericolo interno di un singolo istituto o di una sola parte di esso, dovendosi evitare una sua estensione indiscriminata.

³²⁰ In proposito, ARDITA, *Art. 41 bis o.p.*, in *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, a cura di Fiorentin-Siracusano, Milano, 2019, 510, il quale sottolinea la ridottissima applicazione prasseologica dell'art. 41 *bis*, co. 1 o.p. Sull'impossibilità di sospendere le regole espressive «di diritti fondamentali della persona o che attengano al soddisfacimento di bisogni primari», CESARIS, *Art. 41 bis o.p.*, cit., 538; sul punto, anche, GIUNTA, *Attenuazione del custodialismo carcerario e tutela della collettività: note sulla recente riforma penitenziaria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 2, 591.

basterebbe una violazione da parte di tre o più persone del regolamento penitenziario o la loro disobbedienza agli ordini delle autorità – condotte, queste ultime, che continuerebbero a rilevare soltanto titolo disciplinare – ma occorrerebbe invece un *quid pluris*, ossia la presenza di disordini collettivi che, per natura ed estensione, siano giudicati concretamente idonei a dare luogo a degenerazione violenta capace di mettere a serio rischio la sicurezza interna e l'incolumità di chi si trova nell'istituto o in un suo specifico reparto³²¹.

Sempre nell'ottica di meglio circoscrivere i contorni operativi del reato di rivolta carceraria, anche all'esito di un confronto con il limitrofo delitto di cui all'art. 416 c.p., si potrebbe ipotizzare una «decostruzione» della fattispecie di rivolta³²², distinguendo le condotte dei promotori, organizzatori e direttori – punite più gravemente perché determinano l'innescio del fenomeno criminoso descritto nei termini indicati poc'anzi – da quelle dei semplici partecipi, che compiono atti di violenza, minaccia o resistenza agli ordini dell'autorità e, in questo modo, contribuiscono ad alimentare la rivolta, accrescendone le dimensioni o il grado di pericolosità – magari tramite l'impiego di armi – o favorendo il suo protrarsi nel tempo.

E, tuttavia, così come accade per il delitto di associazione a delinquere, la distinzione tra le due categorie di soggetti attivi – nitida a livello teorico – può risultare assai labile sul piano empirico e sul versante probatorio. Non sempre, infatti, è agevole comprendere chi siano gli “organizzatori” e chi invece i semplici “partecipi”; e, a ben vedere, non è nemmeno detto che l'avvio e gli sviluppi di rivolta carceraria o nei c.p.r. – financo se intesa nei termini pregnanti auspicati in questo scritto – siano oggetto di premeditazione o di un progetto a tavolino. Al contrario, è possibile che il verificarsi di un singolo episodio all'interno dell'istituto (una protesta individuale avverso il sovraffollamento, una lite tra detenuti, un suicidio o un tentato suicidio in un certo reparto, una rissa tra detenuti e così via) alimenti una serie tensioni interne, dando luogo a una spirale di proteste collettive e, di conseguenza, a disordini

³²¹ Di questa opinione, pur con diverse sfumature, BIANCHI, *I reati di rivolta: una novità (potenzialmente) sovversiva*, cit., 910; PASINI, *Il disegno di legge sicurezza e il nuovo reato di rivolta in carcere e in strutture di accoglienza e trattenimento per migranti*, cit., 129.

³²² Termine impiegato da APOLLONIO, *Il diritto penale in “rivolta”: anatomia di un nuovo tipo delittuoso*, cit.

violenti, che si diffondono in maniera *reticolare* all'interno del reparto o della struttura e magari – attraverso qualche forma di passaparola – anche in altri istituti, senza che si riescano a determinare con certezza i fattori di innesco della rivolta, né tantomeno l'esistenza di un disegno complessivo.

A questo punto, una volta rinnovato l'auspicio di un'interpretazione stringente del concetto di rivolta, e dopo aver preso atto della problematica differenziazione tra organizzatori e partecipi, resta da chiarire se residuino margini di punibilità per la c.d. resistenza passiva.

Se è vero che – come ho tentato di dimostrare – il “fenomeno criminoso” fotografato dall'art. 415 *bis* (e dall'art. 7 t.u. imm.) dovrebbe essere caratterizzato da una estensione tale da metter in pericolo gli interessi tutelati, è vero anche le singole condotte di partecipazione alla rivolta devono avere una consistenza materiale e offensiva che giustifichi il trattamento sanzionatorio loro riservato.

In questo senso, non sorgono particolari problemi con riguardo alla partecipazione mediante atti di violenza, minaccia e resistenza “attiva” agli ordini (considerato che *de facto* anche quest'ultimo contegno, se realizzato appunto in forma attiva, sembra doversi intendere come intrinsecamente dotato di una componente violenta o minatoria): tali condotte sono sanzionate in maniera più elevata rispetto a quelle, di analogo tenore, tipizzate dagli art. 336 e 337 c.p., ma il loro maggiore disvalore sembra facilmente giustificabile in base al contesto di luogo in cui sono perpetrate e alla loro realizzazione in concorso necessario con più persone riunite.

Diverso discorso vale per la resistenza passiva.

In linea teorica, la sua punibilità potrebbe essere motivata proprio alla luce della considerazione della rivolta quale fenomeno dimensionale esteso: innanzi a fatti capaci di mettere in pericolo l'incolumità dei detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria all'interno di una certa struttura, anche l'impedimento di – *rectius* la disobbedienza agli – ordini impartiti per gestire (o, meglio, per garantire il ripristino) l'ordine e la sicurezza interna potrebbe accentuare la dimensione offensiva del reato, aggravando l'offesa al bene giuridico protetto³²³. Con il doveroso *caveat* che, innanzi a ordini illegittimi

³²³ Giustamente RISICATO, *Dalla Costituzione al leviatano. La torsione illiberale del decreto “sicurezza”*

dell'autorità (requisito, ricordo, non facile da dimostrare specie con riguardo ai c.p.r. e agli *hotspots* dove manca un minimo sistema di regolamentazione disciplinare), le condotte inottemperanti potrebbero dirsi scriminate in quanto esercizio del diritto di resistenza all'illegittimo esercizio del potere³²⁴.

Ebbene, tale ricostruzione – astrattamente plausibile – si espone a criticità notevoli, innanzitutto a livello probatorio: a fronte di episodi di collettivo disordine del tenore di quelli non infrequentemente descritti dalla cronaca giudiziaria, può infatti risultare assai complesso dimostrare che il semplice *non fare* di un manipolo di detenuti costituisca, non già una ipotesi di mera connivenza non punibile, ma un tipico atto di partecipazione alla rivolta; e ciò tanto a livello oggettivo, quanto – soprattutto – a livello soggettivo.

Il rischio è di ripiegare, surrettiziamente, su meccanismi presuntivi, attribuendo rilievo a contegni privi di consistenza materiale e che non producono alcun impatto sulla realizzazione dell'impresa criminosa, in aperto contrasto con i principi di cui all'art. 25, co. 2 e 27 co. 1 Cost.

Le maglie applicative del tipo delittuoso potrebbero dilatarsi in maniera ancora maggiore laddove si facesse un disinvoltato impiego dell'onnivoro istituto del concorso morale, che, per la sua nota flessibilità, potrebbe essere utilizzato per attribuire rilevanza, oltre che a condotte di determinazione o istigazione alla rivolta, ad atteggiamenti di mera inerzia, che non configurano nemmeno atti di disobbedienza, ma che – in forza delle peculiarità di contesto – vengono apoditticamente ritenuti “rafforzativi” o “agevolativi” rispetto alla realizzazione del reato. È chiaro che, dietro un simile approccio si cela il ricorso a intollerabili presunzioni, con evidente rischio di punire il detenuto-migrante per

n. 48/2025, cit., 473 ritiene difficile «anche sul piano logico, immaginare una rivolta pericolosa che consista esclusivamente in atti di mera disubbidienza civile», potendosi semmai ipotizzare un inserimento di tali condotte inerti in una rivolta già avviata mediante il compimento di atti collettivi di violenza o minaccia.

³²⁴ Non è possibile in questa sede approfondire le questioni in ordine al fondamento costituzionale del diritto di resistenza, che taluni insigni Costituzionalisti (tra cui Mortati e Crisafulli) hanno rinvenuto direttamente nel principio di sovranità popolare di cui all'art. 1 Cost. Si veda la ricognizione di LABRIOLA, *Diritto di resistenza e dovere di resistenza. Un problema di fonti del diritto*, in *Dir. e cult.*, 2005, 1-2, 243 ss.; VENTURA, *Il diritto di resistenza*, Soveria Mannelli, 2014. Nella dottrina penalistica, GROSSO, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale. Codice penale*, a cura di Bricola-Zagrebelsky, Torino, 1996, 165 ss.; cenni in CONSULICH, *Lo statuto penale delle scriminanti principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti*, Torino, 2018, 189.

il suo semplice *status* soggettivo e per il fatto di “trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato”³²⁵.

Mi pare, quindi, che – a voler tener fermo il rispetto della regola probatoria dell’oltre ogni ragionevole dubbio – la rilevanza della partecipazione alla rivolta mediante atti di resistenza passiva (o del concorso morale nella rivolta mediante rafforzamento dell’altrui proposito criminoso) impone al giudice di fornire quella che a tutti gli effetti appare essere un’autentica *probatio diaboli-ca*: ciò dovrebbe auspicabilmente condurre a una *interpretatio abrogans* del secondo periodo dell’art. 415 *bis*, co. 1 c.p. (e dell’analogo art. 14, co. 7.1 t.u. imm.).

Infine, le esigenze di un’interpretazione rigorosa si registrano anche in relazione alle ipotesi aggravate di lesioni gravi o gravissime o di morte quali conseguenze non volute del reato di rivolta. L’applicazione di dette circostanze (fortunatamente non blindate) può infatti comportare un notevole aggravio sanzionatorio: in caso di lesioni non volute, reclusione da 2 a 6 anni per partecipi e da 4 a 12 anni per gli organizzatori; in caso, di morte, rispettivamente, da 7 a 15 anni e da 10 a 18 anni³²⁶.

Ora, sul piano fenomenologico, non è affatto improbabile che nel caos ingenerato dalla rivolta si producano ulteriori eventi lesivi a danno dei soggetti che, a vario titolo vi sono coinvolti. In simili evenienze, gli sviluppi ipotizzabili sono essenzialmente tre:

i) la rivolta diviene occasione, per uno dei partecipi, per realizzare un ulteriore reato doloso di lesioni o di omicidio. In questo primo caso, l’autore materiale del secondo delitto dovrebbe presumibilmente esser chiamato a rispondere sia per la rivolta, nella sua forma base, sia per l’omicidio o le lesioni volontarie.

Più problematica la posizione degli altri partecipi che non hanno voluto l’evento ulteriore. Qui, la giurisprudenza sviluppatasi in materia di rissa e l’ulteriore considerazione che il verificarsi della morte o delle lesioni non è

³²⁵ Secondo BONETTI, *Audizione informale presso le Commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera dei deputati*, cit., 21, qualora fosse punita la mera disobbedienza, si comprometterebbe il carattere materiale dell’offesa, poiché sarebbe la sola condizione «di detenuto o di straniero trattenuto a lasciare presumere una pericolosità della condotta».

³²⁶ APOLLONIO, *Il diritto penale in “rivolta”: anatomia di un nuovo tipo delittuoso*, cit.

diretta conseguenza della rivolta, essendo determinata dall'autonomo contegno doloso di taluno dei rivoltosi, sembrerebbero deporre a favore dell'affermazione, in capo agli altri compartecipi, di una responsabilità per il reato-base di rivolta *ex art. 415 bis*, co. 1 c.p., unitamente al concorso *ex art. 116 c.p.* nelle lesioni gravi o gravissime o nell'omicidio non voluti³²⁷. Se così fosse, si registrerebbe un vertiginoso aumento della risposta sanzionatoria, in quanto il rivoltoso "semplice" – magari artefice di un singolo atto di resistenza *ex art. 415 bis*, comma 1 c.p. avente modesta consistenza offensiva – potrebbe esser chiamato a rispondere, quale concorrente anomalo, per il reato di omicidio doloso sia pur con pena diminuita sino a un terzo (sempreché questo ulteriore delitto costituisse uno sviluppo logicamente prevedibile del primo reato e fosse a lui imputabile a titolo di colpa in concreto)³²⁸.

Al fine di arginare tale *escalation* sanzionatoria, mi sembra tuttavia preferibile l'opzione di riportare le condotte del rivoltoso che non volle l'evento ulteriore nell'orizzonte applicativo dell'aggravante del delitto di rivolta, la cui cornice edittale – per quanto elevata – risulta comunque più contenuta;

ii) nel corso della rivolta, uno dei partecipi compie atti diretti a ledere o percuotere un altro individuo, da cui ne deriva però la morte; si prenda il caso

³²⁷ Sulla falsariga di quanto accade nella rissa, ove la giurisprudenza recente è incline ad affermare che laddove «nel corso di una rissa taluno rimanga ferito o ucciso, anche i corrispanti che non siano autori materiali delle lesioni o dell'omicidio volontario devono rispondere di tali reati: ai sensi dell'art. 110 c.p., ove abbiano provocato direttamente l'evento, ovvero ai sensi dell'art. 116, ove l'abbiano determinato per colpa». Così, Cass., Sez. V, 7 novembre 2019, n. 45356, in *One Legale*. Non mi pare condivisibile l'affermazione secondo cui i partecipi alla rivolta che non hanno voluto l'evento ulteriore rispondano tanto della rivolta aggravata dalle lesioni gravi o gravissime o dalla morte non volute (ma prevedibili), quanto – *ex art. 116 c.p.* – per concorso anomalo nel reato diverso da quello voluto. Una simile ricostruzione non è accettabile, perché sembra dare luogo a una duplicazione sanzionatoria in spregio al divieto di *bis in idem* sostanziale. Tuttavia, va rilevato che, in relazione alla rissa, talune pronunce (ad es., Cass., Sez. I, 8 gennaio 2010, n. 283, in *One Legale*) riconoscono la compatibilità fra il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. nel reato di omicidio e l'aggravante di cui all'art. 588, co. 2 c.p., sostenendo che quest'ultima «ipotesi aggravata di reato, ben può concorrere, con riguardo al corrispante autore degli ulteriori fatti, con il reato di lesioni o di omicidio da costui commessi nel corso della contesa non solo a titolo di concorso *ex art. 110 c.p.*, ma anche a titolo di concorso anomalo *ex art. 116 c.p.*». *Contra*, Cass., Sez. I, 15 maggio 2008, n. 20933, in *One Legale*.

³²⁸ Ricordo che, per quanto concerne il criterio di imputazione subiettiva dell'art. 116 c.p., l'interpretazione preferibile – e incidentalmente avallata dalla Consulta – è quella che prescrive «l'accertamento in concreto, alla luce di tutti gli elementi del caso, della prevedibilità del fatto diverso da parte» del concorrente anomalo. Cfr. Corte cost., 31 marzo 2021, n. 55, commentata da MELCHIONDA, *Diminuzione di pena per il "concorrente anomalo" ed illegittimità costituzionale dei limiti di bilanciamento con la recidiva aggravata*, in *Giur. cost.*, 2021, 2, 725 ss.

del facinoroso che, durante i disordini collettivi, sferra un pugno a un agente di polizia penitenziaria, che batte la testa contro uno spigolo e decede a causa di un violento trauma cranico.

In una tale eventualità, seguendo la giurisprudenza prevalente intorno all'art. 337 c.p.³²⁹, andrebbe tendenzialmente escluso che tali atti lesivi restino assorbiti nelle condotte di violenza, minaccia o resistenza agli ordini dell'autorità integranti gli estremi dell'art. 415 *bis* c.p.; ragione per cui il compimento, durante la rivolta, di atti lesivi da cui scaturisca la morte non voluta della malcapitata vittima, rilevarebbe presumibilmente ai sensi dell'art. 584 c.p., salvo il caso che tali condotte si esauriscano nell'esercizio di «quel minimo di violenza necessaria ad opporre resistenza al pubblico ufficiale», ipotesi nella quale l'eventuale verificarsi della morte non voluta della vittima andrebbe, invece, riportata nell'alveo dell'art. 415 *bis*, co. 3 c.p.

Anche gli altri partecipanti alla rivolta che non hanno direttamente compiuto gli atti diretti a ledere o percuotere né vi hanno in qualche misura concorso, potrebbero infine essere chiamati a rispondere per il delitto aggravato dall'evento di cui all'art. 415 *bis*, co. 3 c.p., sempreché la degenerazione violenta del tumulto costituisca una conseguenza concretamente prevedibile alla luce delle risultanze del caso di specie;

iii) infine, nel corso della rivolta gli sviluppi deteriori del tumulto conducono alla lesione grave o gravissima o alla morte involontaria di uno o più soggetti, ad esempio a causa di un fenomeno di “schiacciamento” provocato dal moto incontrollato dei rivoltosi costipati all'interno di un reparto sovraffollato: in questa terza eventualità, tutti i partecipi al reato di cui all'art. 415 *bis* c.p. risponderebbero a titolo di rivolta aggravata ai sensi del co. 4, purché sussista una connessione obiettiva e subiettiva tra l'evento ulteriore e la fattispecie dolosa base.

Ebbene, in relazione a queste tre categorie di casistiche, vi è chi ha ravvisato il

³²⁹ Cass., Sez. V, 24 gennaio 2024, n. 3117; Cass., Sez. II, 13 gennaio 2012, n. 12930, in *One Legale*. La massima ricorrente è che «il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionano al p.u. lesioni personali: in quest'ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un p.u., e può concorrere con quello di resistenza a p.u.».

rischio che il verificarsi dell'evento non voluto sia meccanicamente imputato a tutti i partecipanti alla rivolta sulla base del semplice aver preso parte alla realizzazione del reato base, omettendo il doveroso riscontro del nesso eziologico o, comunque, sulla scorta di una disinvolta affermazione della prevedibilità di una degenerazione violenta dei fatti descritti dall'art. 415 *bis* c.p. e dalla simmetrica previsione del t.u. imm.³³⁰.

Ora, l'estrema asprezza del trattamento sanzionatorio – che, in caso di morte non voluta, per i promotori della rivolta è addirittura analogo a quello previsto per il delitto di omicidio preterintenzionale – da un lato, conferma la necessità di procedere a una lettura pregnante degli elementi costitutivi del reato base, dall'altro impone un accertamento rigoroso in merito all'imputabilità obiettiva e subiettiva dell'evento ulteriore in capo ai singoli rivoltosi. Ciò a maggior ragione perché si è al cospetto di un reato a concorso necessario, nel quale – così come accade nel delitto di rissa – i soggetti coinvolti possono anche fornire contributi aventi un rilievo davvero minimale rispetto alla comune impresa illecita: basti pensare – a voler ammettere la loro rilevanza – alle condotte di resistenza passiva³³¹.

Dunque, oltre al nesso eziologico – facilmente ravvisabile in caso di sviluppi deteriori di una rivolta carceraria – è imprescindibile dimostrare l'elemento soggettivo, consistente nella c.d. *culpa in re illicita*, che, come noto, consiste nella concreta prevedibilità dell'evento ulteriore³³². Nel solco della più avveduta giurisprudenza in materia di delitti a struttura preterintenzionale³³³, il singo-

³³⁰ Come ad esempio avveniva, sino al recente passato, in relazione all'art. 584 c.p. Per tutti, DONINI, *La personalità della responsabilità penale fra tipicità e colpevolezza. Una resa dei conti con la prevenzione generale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 4, 1607.

³³¹ APOLLONIO, *Il diritto penale in "rivolta": anatomia di un nuovo tipo delittuoso*, cit. denuncia il pericolo che l'evento aggravatore della rivolta finisca con l'essere imputato su base oggettiva o in forza di una mera responsabilità di posizione in contrasto con l'art. 27, comma 1 Cost. (l'A. parla di «un evento (una pena) senza colpa, né causa diretta»), in quanto il fenomeno criminoso descritto dal primo comma dell'art. 415 *bis* c.p. «può risultare in concreto talmente diffuso da impedire qualsivoglia» valutazione in merito alla convergenza eziologica dei contributi prestati dai rivoltosi.

³³² Intorno a tale criterio e alle sue possibili declinazioni, CANESTRARI, *La fisionomia dell'illecito preterintenzionale tra diritto vivente e prospettive di riforma*, in *Liber amicorum Adelmo Manna*, Pisa, 2020, 79.

³³³ Sull'accertamento della colpa *in re illicita* quale elemento imprescindibile nell'art. 586 c.p. e nei delitti aggravati dall'evento a struttura preterintenzionale: Cass., Sez. un., 22 gennaio 2009, n. 22676, commentata da BARTOLI, *"Colpa" in attività illecita: un discorso ancora da sviluppare*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 9, 1049 ss. Sugli sviluppi della giurisprudenza *post* Sezioni unite Ronci, AMMANATO, *La colpa in*

lo giudice dovrebbe prodigarsi nella ricerca di «indici fenomenici» della concreta prevedibilità dell'evento ulteriore, suscettibili di metter sull'avviso il partecipe alla rivolta del possibile epilogo infausto della serie causale innescata (anche) dal suo contegno doloso³³⁴.

Siffatti indicatori³³⁵ potrebbero essere tratti dalla comune esperienza e dalla disamina di casi passati – considerando ad esempio i precedenti disordini e proteste avvenuti in quella data struttura; con la precisazione che tali elementi altro non sono che indizi, che necessitano di essere sottoposti a un vaglio critico severo, alla luce del contesto fattuale di riferimento e delle ulteriori circostanze emergenti dalla situazione concreta: solo in questo modo, la loro declinazione potrebbe in effetti garantire un maggiore rispetto del principio di colpevolezza, riducendo i rischi che l'affermazione delle responsabilità per l'evento ulteriore non voluto sia basata su mere presunzioni – come quelle che conducono a riconoscere la sua prevedibilità sulla base del fallace *bias* cognitivo del senno del poi³³⁶ – o continui latentemente a fondarsi sull'iniqua logica del *qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu*.

6.3.1 ... e i residui profili di criticità. Per quanto una riduzione teleologica del-

attività illecita: il ruolo “straordinario” della prevedibilità nella personalizzazione del giudizio colposo, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 2023, 2, 103 ss. Con riguardo all'art. 116 c.p., E. BASILE, *Condotta atipica e imputazione plurisoggettiva: alla ricerca del coefficiente di colpevolezza del concorrente “anomalo”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 3, 1283 ss.

³³⁴ Cfr. in relazione al delitto di cui all'art. 584 c.p.: Cass., Sez. V, 2 maggio 2024, n. 23926; Cass., Sez. V, 18 marzo 2025, n. 10865; Cass., Sez. V, 26 novembre 2024, n. 43093, in *One Legale*. Per una complessiva panoramica, GRANOCCHIA, *Prevedibilità ex lege dell'evento mortale e responsabilità oggettiva nell'omicidio preterintenzionale. Un primo spiraglio per la colpa in concreto si apre nella giurisprudenza della Quinta sezione*, in www.sistemapenale.it, 26 luglio 2024. Precisa BARTOLI, *Preterintenzione: un definitivo abbandono della responsabilità oggettiva? Sarebbe l'ora!*, cit., 1494 che gli indici di concreta prevedibilità dovrebbero essere effettivamente conosciuti e non soltanto conoscibili dal soggetto agente, poiché in questo modo sarebbe possibile conferire una maggior pregnanza al legame psichico tra l'autore del reato base e l'evento non voluto.

³³⁵ Su funzioni e limiti del ricorso, da parte della giurisprudenza e del legislatore, agli indicatori e sul “peso” dei fattori di contesto nella ricostruzione del tipo delittuoso, si rinvia integralmente alla monografia di VITARELLI, *Il disvalore penale tra testo e contesto. Prolegomeni per una formalizzazione degli “indici di tipicità”*, Torino, 2025.

³³⁶ È quanto potrebbe accadere se la prevedibilità venisse affermata sulla base della mera intuizione, cadendo vittime della distorsione cognitiva dipendente dall'*hindsight bias*, tale per cui tutto ciò che è accaduto risulta sempre e comunque prevedibile *ex ante*.

la fattispecie di rivolta carceraria (e nei c.p.r.)³³⁷ nei termini precisati poc'anzi costituisca un indubbio guadagno sul piano della tenuta dei principi costituzionali, mi pare che tuttavia residuino taluni irrimediabili profili di criticità.

Il principale – a cui a mio avviso è difficile porre rimedio in via interpretativa – è che una fattispecie di questo tenore – in particolare sul versante della criminalizzazione della resistenza passiva – possa costituire, a livello di prevenzione generale, uno strumento dissuasivo rispetto all'esercizio di insopprimibili libertà costituzionalmente garantite. Se è vero che – per le ragioni accennate nello scorso paragrafo – la rilevanza penale di queste tipologie di condotte dovrebbe tendenzialmente essere esclusa, resta però fermo il fatto che la loro astratta punibilità continua, comunque, a rappresentare una minaccia nei confronti della popolazione detenuta e dei soggetti trattenuti nei c.p.r. o negli *hotspots*, pericolosamente strumentalizzabile al fine di una proficua gestione dell'ordine e della sicurezza intramurarie³³⁸. Evidente, dunque, come la rilevanza attribuita *ex lege* alla resistenza passiva rappresenta, già di per sé, un grave *vulnus* per la libertà di manifestazione del pensiero e del dissenso da parte di individui privati della libertà personale e, di riflesso, con il principio dell'umanità della pena e con quello del finalismo rieducativo di cui all'art. 27 Cost.

Tuttavia, a mio avviso, si tratta di una lesione non facilmente giustiziabile da parte della Consulta, se non altro perché – come detto – la parte della norma che incrimina la resistenza passiva non sembra destinata a fare frequente ingresso nelle aule di giustizia, né tanto meno a fondare una pronuncia di condanna per il delitto in parola.

Malgrado ciò, la latente presenza di una previsione siffatta testimonia la pericolosa deriva verso un diritto penale del nemico dai forti tratti autoritari, che diventa improprio «strumento di neutralizzazione» del disagio sociale, perdendo di vista le irrinunciabili garanzie di cui anche il peggiore degli individui

³³⁷ Di una interpretazione «ortopedica» parla BIANCHI, *I reati di rivolta: una novità (potenzialmente) sovversiva*, cit., 910.

³³⁸ È innegabile che – di là da ogni auspicio verso una rilettura tassativizzante dei requisiti della fattispecie in parola – «la *littera legis* resta assolutamente aperta a letture repressiviste». Così BIANCHI, *I reati di rivolta: una novità (potenzialmente) sovversiva*, cit., 910.

dovrebbe godere in un moderno Stato di diritto³³⁹.

Peraltro, come denunciato dagli stessi esponenti dei sindacati della polizia penitenziaria, il reato *de quo* – se oggetto di un’interpretazione stringente – è destinato a risultare inapplicabile proprio nei contesti in cui l’ordine e la sicurezza sono maggiormente compromessi. Si è detto – infatti – che, all’interno di istituti «diffusamente illegali [...] il rischio concreto è che il reato di rivolta si configuri come un perfetto ‘reato impossibile’», non essendo ipotizzabile una ribellione «a un ordine che non c’è»³⁴⁰. L’affermazione ha il sapore del paradosso, ma – a ben guardare – descrive perfettamente l’assoluta inadeguatezza del ricorso allo strumento repressivo per risolvere gli strutturali problemi che da decenni affliggono il sistema carcerario. Anzi, l’introduzione del reato di rivolta – lo si è già rilevato con specifico riguardo alla criminalizzazione della resistenza passiva – potrebbe addirittura rivelarsi dannoso, poiché riduce ulteriormente gli spazi di dialogo tra detenuti/migranti e soggetti deputati al mantenimento della sicurezza interna, alimentando così un clima di tensione, fomento di violenze, aggressioni e disordini, da un lato, e di abusi e prevaricazioni, dall’altro³⁴¹.

Sul piano strettamente penalistico, la tipizzazione di questi due delitti appare francamente inutile – anzi destinata a moltiplicare dubbi interpretativi e i problemi di coordinamento con fattispecie criminose limitrofe – in quanto, già prima del loro inserimento, le condotte mediante cui può essere realizzata una rivolta rilevante ai sensi dell’art. 415 *bis* c.p. – se dotate di una qualche consistenza materiale e offensiva – integravano comunque gli estremi di altri reati, che sembravano garantire una risposta sanzionatoria adeguata innanzi ai possibili sviluppi criminosi dei disordini all’interno delle strutture detentive o simili tali.

³³⁹ Cfr. RISICATO, *Il nuovo reato di rivolta carceraria e nei centri di trattenimento per migranti*, cit., 952; DE VITO-GONNELLA, *La nonviolenza al banco degli imputati: anatomia del reato di rivolta*, cit., 4.

³⁴⁰ Cfr. il testo del Comunicato stampa di Polpenuil, *Dopo il reato di rivolta, aumentano tensioni e disordini*, 15 aprile 2025, che riporta le parole del Segretario generale della UILPA Polizia penitenziaria De Fazio.

³⁴¹ CANCELLARO-GENTILE-TURCO, *Processi per tortura e violenza penitenziaria. Il carcere come luogo di conflitto. Il caso Emilia Romagna*, in *Senza respiro. XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, cit., 407.

Tra le molte contestazioni astrattamente ipotizzabili³⁴², il pensiero corre ai reati di violenza o minaccia, di resistenza e di oltraggio a pubblico ufficiale, alle lesioni (financo aggravate *ex art. 583 quater c.p.*) e percosse (aggravate *ex art. 61, n. 10 c.p.*)³⁴³, eventualmente in concorso materiale (con riconoscimento della continuazione) con la fattispecie di danneggiamento *ex art. 635 c.p.*³⁴⁴.

Segnalo, inoltre, che la giurisprudenza ha talora ricompreso i fenomeni di generalizzata sommossa posti in essere da un cospicuo numero di detenuti o migranti nelle carceri o nei centri di prima accoglienza entro il perimetro di tipicità dell'art. 419 c.p., grave delitto contro l'ordine pubblico, che pone non pochi problemi sul piano della tenuta dei principi di precisione, offensività e proporzione sanzionatoria³⁴⁵. Al fine della sua integrazione devono essere stati commessi atti di distruzione e danneggiamento di cose mobili e immobili su ampia scala, di carattere «complessivo, indiscriminato, vasto e profondo», tali

³⁴² SASSI, *Il nuovo reato di rivolta in carcere introdotto dal D.l. sicurezza n. 48/2025*, cit., 48.

³⁴³ In caso di delitto commesso da detenuti, è inoltre ipotizzabile l'applicazione dell'ulteriore aggravante di cui all'art. 61, n. 11 *quater c.p.*

³⁴⁴ *Ex plurimis*: Cass., Sez. II, 11 gennaio 2024, n. 10399, in *One Legale*, che ha confermato la condanna per il reato di danneggiamento aggravato nei confronti di un detenuto, colpevole di aver divelto la finestra della casa circondariale in cui era ristretto. La pronuncia si segnala, peraltro, per aver negato la violazione del divieto di *bis in idem* tra procedimento penale e quello disciplinare, a cui il reo era stato precedentemente sottoposto; Cass., Sez. II, 11 settembre 2025, n. 32021, in *One Legale*, che ha ravvisato un concorso tra il reato di danneggiamento e quello di oltraggio a p.u.

³⁴⁵ Sulla necessità di procedere a una descrizione del fatto tipico dell'art. 419 c.p. alla luce del principio di offensività e di quello di proporzione, DEMURO, *La fattispecie di devastazione: una sua descrizione, tra offensività e ragionevolezza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 3, 1521 ss., il quale condivisibilmente sottolinea che quest'ultimo delitto dovrebbe trovare applicazione unicamente a fronte di accadimenti aventi una «macro dimensione» offensiva, tale da giustificare le aspre sanzioni previste dalla norma. In altre parole, il reato sussisterebbe soltanto in presenza di una «distruzione indiscriminata vasta e profonda», come del resto ipotizzato dallo stesso legislatore del 1930, che aveva introdotto l'art. 419 c.p. avendo a mente la causazione di «rilevanti sconvolgimenti sociali». Efficacemente, DE FLAMMINI, *Devastazione e danneggiamento: unità di reati e concorso morale di persone*, in *Corr. mer.*, 2006, 8-9, 1049, secondo cui la devastazione è un danneggiamento qualificato, a livello quantitativo e qualitativo, dalla concreta idoneità a ledere l'ordine pubblico. Anche la giurisprudenza, in linea di principio, ravvisa la necessità di una lettura restrittiva e costituzionalmente orientata della fattispecie in parola. In sostanza, occorre dimostrare con rigore l'esistenza della lesione o del concreto pericolo per l'ordine pubblico, elemento essenziale del reato, «insito nella stessa nozione di "devastazione"», e che vale a distinguere dal mero danneggiamento. Cfr. ad esempio, Cass., Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 37367, in *One Legale*, nonché Cass., Sez. I, 13 luglio 2012, n. 42130, *ivi*, la quale ritenne manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale relativa all'art. 419 c.p. per contrasto con il principio di tassatività e determinatezza previsto dall'art. 25 della Costituzione, precisando che l'oggetto giuridico tutelato dall'art. 419 - l'ordine pubblico - imponga di valorizzare «la carica semantica dei termini devastazione e saccheggio», così da conferire alla norma una maggiore determinatezza.

da determinare un pregiudizio agli interessi patrimoniali ma anche, e specialmente «l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza»³⁴⁶. Quel che rileva è insomma che «il fatto per le sue modalità e per le circostanze di tempo e di luogo in cui si realizza determini nell'ambiente un particolare allarme sociale». Ebbene, l'inverarsi di tali condizioni è stato non di rado riconosciuto in riferimento a episodi avvenuti tra le mura carcerarie, sulla scorta del rilievo che «la lesione dell'ordine pubblico in fatti di devastazione tendenti a rendere inservibile» strutture di questo tipo «attesa la innegabile rilevanza sociale e politica del regolare andamento dell[e] stess[e] in un assetto ordinato del vivere civile, capace di assicurare il senso della tranquillità e della sicurezza nei cittadini»³⁴⁷.

Si tratta di ricostruzioni ermeneutiche che mostrano plasticamente quanto in precedenza rilevato con riguardo all'estrema malleabilità dell'effimero bene giuridico dell'ordine pubblico e della sicurezza, la cui offesa o messa in pericolo potrebbe potenzialmente riconoscersi in relazioni a «tutti i casi di tumulti

³⁴⁶ Si vedano, in proposito: Cass., Sez. I, 6 settembre 2023, n. 51168, in *One Legale* che ha definito espressamente «rivolta» una vicenda consistita nel danneggiamento, per mano dei detenuti, di molte parti dell'edificio penitenziario, nell'aggressione fisica al personale in servizio, e nel tentativo di aprire alcune vie di fuga; Cass., Sez. II, 6 ottobre 2022, n. 6921, in *One Legale*, che ha riconosciuto la sussistenza del reato *de quo* in un caso di una simultanea condotta di aggressione posta in essere da più detenuti «verso il complesso patrimoniale dell'istituto penitenziario e in danno di un elevato numero di appartenenti alla polizia penitenziaria», sottolineando come simili contegni avessero provocato «un grave allarme sociale nell'ambiente carcerario, che viene perturbato nel suo ordinato svolgimento»; Cass., Sez. I, 8 settembre 2014, n. 37251, in *One Legale*, che ha ritenuto integrati gli estremi dell'art. 419 c.p. dinanzi ad accadimenti sviluppatosi in un centro di prima accoglienza per migranti ove gli imputati, dopo aver divelto il piano di un tavolo, lo avevano utilizzato a mo' di ariete per tentare lo sfondamento di un cancelletto laterale del centro e, non riuscendo nell'intento, avevano cominciato a danneggiare i servizi igienici per procurarsi oggetti da scagliare contro le forze dell'ordine. Cass., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 15058, in *One Legale*, che ha confermato una sentenza di condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione per devastazione e saccheggio, resistenza aggravata dalla partecipazione di più di dieci persone lesioni personali, aggravate dal nesso teleologico, dalle più persone riunite e del fatto commesso ai danni di agenti di polizia giudiziaria, in una ipotesi di sommossa carceraria nella quale i detenuti, «agendo in modo concertato e sinergico, avevano posto in essere una sistematica distruzione di suppellettili, impianti (illuminazione e videosorveglianza), finestre e arredi, avevano allestito e poi incendiato barricate, rendendo così temporaneamente inservibile un intero reparto e determinando la perdita del controllo della sezione da parte dell'amministrazione penitenziaria con conseguente grave turbamento dell'ordine e della sicurezza carceraria».

³⁴⁷ Cass., Sez. I, 8 settembre 2014, n. 37251, cit.

e disordini associati» a manifestazioni di protesta collettiva con degenerazione violenta, finanche in contesti “chiusi” verso l’esterno³⁴⁸.

De jure condito, non può che rinnovarsi l’invito a un’interpretazione restrittiva della fattispecie in parola, in linea con l’estrema asprezza del trattamento sanzionatorio ivi previsto (dagli otto ai quindici anni di reclusione), mettendo in guardia il lettore dal rischio che, per mezzo di letture «dinamiche» degli effimeri interessi tutelati dall’art. 419 c.p. – modellate cioè sul contesto fattuale di riferimento (ad esempio l’ordine pubblico interno al carcere) – si finisca con l’ammettere una discutibile estensione del tipo delittuoso, in antitesi alle esigenze costituzionali di proporzionalità della pena.

Comunque sia, è lecito pronosticare che, anche dopo l’introduzione dei delitti di rivolta carceraria, gli episodi aventi ampia portata dimensionale continueranno ad essere ricompresi nell’alveo del più grave reato di cui all’art. 419 c.p. che, in forza della sua elevatissima cornice edittale, sembra soddisfare a pieno le esigenze punitive innanzi a questo genere di casi. Malgrado ciò, non è da escludere che – a fronte di condotte violente o minatorie – venga talora affermato il concorso formale o materiale tra i due reati, con annessi rischi di ulteriori inasprimenti sanzionatori dalla ragionevolezza assai dubbia.

È quanto in effetti prospettato, da una recente pronuncia di legittimità, che – nel riconoscere l’integrazione dei reati di devastazione e saccheggio, di resistenza a p.u., e di lesioni aggravate in una vicenda relativa ad una sommossa carceraria risalente all’epoca Covid – ha negato che tra l’art. 419 c.p. e l’art. 415 *bis* c.p. sia ravvisabile un rapporto di specialità unilaterale e in astratto, come invece richiesto dalla costante giurisprudenza delle Sezioni unite³⁴⁹. Sul-

³⁴⁸ Sul punto, DEMURO, *La fattispecie di devastazione: una sua descrizione, tra offensività e ragionevolezza*, cit., 1530.

³⁴⁹ Come ben noto, da più di vent’anni, le Sezioni unite rifiutano il ricorso a criteri di valore, ammettendo il concorso apparente soltanto laddove sussista un rapporto di specialità unilaterale in astratto fra le due fattispecie criminose. Cfr. *ex plurimis*: Cass., Sez. un., 28 ottobre 2010, n. 1235, con nota di SCARCELLA, *Specialità concorso e consumazione nei reati tributari: per le sezioni unite c’è frode e frode...*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 5, 567 ss.; Cass., Sez. un., 12 settembre 2017, n. 41558, con nota di SIBILIO, *Le Sezioni Unite escludono il concorso tra i reati di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo e di porto in luogo pubblico di arma clandestina*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 21 novembre 2017. In argomento, il rinvio va a: SCOLETTA, *Idem crimen. Dal «fatto» al «tipo» nel concorso apparente di norme penali*, Torino, 2023; GIACONA, *Concorso apparente di reati e istanze di Ne bis in idem sostanziale*, Torino, 2022.

la scorta di tale perentorio rilievo la S.c. ha escluso che l'entrata in vigore dell'art. 415 *bis* abbia dato luogo «a un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo da risolversi, a mente dell'art. 2, quarto comma, cod. pen. in favore della nuova fattispecie di rivolta, che prevede un trattamento più favorevole rispetto a quella di devastazione e saccheggio», poiché una ricostruzione siffatta avrebbe imposto il ricorso «al criterio della cosiddetta doppia incriminabilità in concreto, che, tuttavia, non ha spazio applicativo nel nostro ordinamento»³⁵⁰.

Ebbene, in forza dell'applicazione dei medesimi principi con riguardo ai fatti delittuosi verificatisi successivamente alla tipizzazione della rivolta carceraria, andrebbe chiaramente negata la mera apparenza del concorso tra l'art. 419 c.p. e l'art. 415 *bis* c.p. Le due norme, sebbene poste a tutela dello stesso bene giuridico, presentano l'una «elementi aggiuntivi rispetto all'altra» – rispettivamente la condotta non a base violenta ed il numero dei concorrenti operanti all'interno dell'istituto penitenziario, l'art. 415 *bis* c.p. e la condotta produttiva di danni alle cose, l'art. 419 c.p. – ponendosi dunque in rapporto di specialità reciproca bilaterale per aggiunta³⁵¹. Nulla osta, pertanto, al possibile concorso tra i due reati, eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione.

E, tuttavia, sempre nell'ottica di un contenimento di una risposta sanzionatoria comunque draconiana, sarebbe a mio avviso doveroso riflettere sull'opportunità di derogare alla logica della specialità unilaterale, così da ravvisare una sostanziale continenza del meno grave delitto di rivolta carceraria in quello di devastazione e saccheggio, la cui applicazione «assorbe in sé l'intero disvalore del fatto concreto». Ciò segnerebbe un ritorno a una logica valoriale, motivato dall'esigenza di scongiurare violazioni del *ne bis in idem* sostanziale e una intollerabile *escalation* repressiva, in palmare antitesi con il principio di cui all'art. 3 e 27, co. 3 Cost.; un ritorno che peraltro non rappresenterebbe un *unicum* nell'odierno panorama giurisprudenziale. È del resto risaputo che, pur a fronte della granitica posizione espressa dalle Sezioni unite da ormai più di un ventennio, non mancano pronunce delle Sezioni sem-

³⁵⁰ Cass., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 15058, cit.

³⁵¹ Cfr. Cass., Sez. I, 24 marzo 2026, n. 15058, cit.

plici che – dinnanzi alla «impressione di irragionevolezza» suscitata dall'applicazione della disciplina del concorso di reati – continuano ad affermare, nei più disparati contesti, la mera apparenza del concorso, all'esito di forzature del canone della specialità o sulla base della logica della sussidiarietà o della consunzione³⁵².

Tirando le fila del discorso, se si adottasse la prospettiva ermeneutica delineata in queste pagine, gli spazi di operatività delle fattispecie di rivolta carceraria e nei c.p.r. sembrerebbero destinati ad essere davvero ridotti, non potendosi ipotizzare l'applicazione né a fronte di proteste dimostrative pacifiche o a semplici atti di disobbedienza collettiva, né in caso di ribellioni e sommosse di «primaria grandezza», riportabili nel più grave delitto di cui all'art. 419 c.p. Le sole vicende sussumibili entro lo spettro applicativo del neo-introdotta delitto sarebbero allora quelle caratterizzate dalla simultanea realizzazione di condotte di opposizione violenta agli ordini legittimi dell'autorità, che abbiano messo in concreto pericolo l'ordine e la sicurezza intramurarie, senza però dar luogo a quella «distruzione indiscriminata, vasta e profonda» che costituisce, invece, l'immanente cifra caratteristica del più grave delitto di devastazione.

L'adozione di questa interpretazione stringente non sembra comunque capace di fugare i dubbi in merito all'intrinseca sproporzionalità della risposta sanzionatoria prevista dall'art. 415 *bis* c.p.

Sproporzionalità che appare manifesta in relazione alle condotte di resistenza passiva: nella remota ipotesi in cui venisse dimostrata la rilevanza di tali contegni ai sensi dell'art. 415 *bis* c.p., la pena minima di un anno di reclusione risulterebbe *ictu oculi* incongrua, in quanto ad essere punita sarebbe una mera inerzia, un atto di disobbedienza all'ordine dell'autorità. Ciò a maggior ragione alla luce delle preclusioni nell'accesso ai benefici penitenziari nei confronti di soggetti che – in molti casi – sono già detenuti.

Sempre guardando alla risposta sanzionatoria prevista per la partecipazione alla rivolta mediante resistenza passiva, appare palesemente irragionevole che simili condotte siano punite più gravemente degli atti di violenza, minaccia e

³⁵² Per una recentissima panoramica dell'ondivaga giurisprudenza, VALLINI, *Concorso apparente di norme: lo stato dell'arte, in Cassazione, nell'anno trascorso*, in *Giur. it.*, 2025, 4, 873 ss.

resistenza a p.u. rilevanti ai sensi dell'art. 336 c.p., dal momento che queste tipologie di comportamenti hanno una dimensione lesiva intrinsecamente maggiore rispetto a un semplice *non facere*³⁵³. Irragionevole è anche l'equiparazione tra la pena irrogabile per la resistenza passiva e quella per i comportamenti di violenza, minaccia e resistenza attiva tipizzati dal primo comma dell'art. 415 *bis* c.p. Senza considerare che, tale parificazione sanzionatoria potrebbe paradossalmente provocare un inatteso effetto preterintenzionale, ossia che i detenuti che intendono opporsi ai *diktat* dell'autorità, anziché limitarsi a una mera disobbedienza organizzata, si rendano protagonisti di azioni espressive di un più elevato grado di violenza, «la cui maggiore gravità rischia [...] di annebbiarsi nella percezione» dei rivoltosi «proprio a fronte dell'indifferenziato trattamento repressivo predisposto dal legislatore»³⁵⁴.

Sebbene meno marcati, ulteriori dubbi in merito alla tenuta del principio di proporzionalità si registrano con riguardo all'aspra cornice edittale prevista per gli organizzatori della rivolta (puniti – ricordo – con la reclusione dai due agli otto anni) e alle problematiche ipotesi dei delitti aggravati dall'evento morte quale conseguenza non voluta della rivolta, dove l'entità dell'aumento di pena per il verificarsi di un evento che, nel migliore dei casi, viene imputato a titolo di colpa in concreto, potrebbe rivelarsi del tutto sproporzionata e comunque non in linea rispetto al grado di colpevolezza del reo³⁵⁵.

Infine, mi preme sottolineare un ultimo profilo di irragionevolezza relativo alle fattispecie di cui agli artt. 415 *bis* e 14, co. 7.1 t.u. imm. – marginale ma davvero preoccupante – ovvero sia l'opzione di distinguere, sia pur lievemente, la risposta sanzionatoria per il reato di rivolta in carcere e per quello di ri-

³⁵³ Secondo BONETTI, *Audizione informale presso le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati*, cit., 21, questa censurabile «differenza di trattamento penale sarebbe derivante unicamente dalle condizioni personali e sociali di detenuto o migrante trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatri».

³⁵⁴ Lo rileva MARTIELLO, *Modifica all'art. 415 e introduzione dell'art. 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari*, cit., 10; CSM, *Parere sul d.l., approvato dal Consiglio dei ministri in data 4 aprile 2025, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario"*, cit., 18.

³⁵⁵ Si tratta di un discorso simile a quello che BASILE, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da MARINUCCI-DOLCINI, Tomo III, Padova 2015, 199 ss., sviluppa in relazione all'art. 584 c.p., che però designa un reato autonomo e non una circostanza aggravante bilanciabile ex art. 69, co. 4 c.p.

volta in c.p.r. Differenza che riguarda solo il massimo di pena nelle ipotesi dei partecipi alla rivolta – reclusione di cinque anni nell’art. 415 *bis*, co. 1 c.p. *vs* reclusione di quattro anni nell’art. 14, co. 7.1 t.u. imm. – mentre nel caso dei promotori e organizzatori della rivolta a variare sono sia i massimi sia i minimi edittali, che vanno, rispettivamente, dai due agli otto anni e da un anno e sei mesi a cinque anni di reclusione. Se, nella prassi, l’impatto che è destinata a produrre questa diversità di trattamento appare minimale, assai più allarmante è la logica che sembra celarsi dietro un simile distinguo. Innanzi a un delitto, che – per fisionomia e gravità – resta nella sostanza il medesimo, i soggetti che prendono parte alla sua realizzazione potrebbero, infatti, essere puniti in maniera diversa. Si tratta di un distinguo che sembrerebbe motivato – ma qui il condizionale è d’obbligo a causa della nota sbadataggine del legislatore in sede di redazione delle norme – da una censurabile logica di autore: una insindacabile valutazione *ex lege* per cui il detenuto rivoltoso va punito più del migrante rivoltoso. Due classi di nemici, insomma, ma trattate in maniera intollerabilmente diversa.

Alla luce delle considerazioni esposte in questi paragrafi e delle denunciate aporie, resta forte l’impressione che criminalizzando la rivolta carceraria – e, in particolare, le condotte di resistenza passiva – sia stato previsto un incompressibile irrobustimento della risposta sanzionatoria attraverso cui lo Stato ha inteso mostrare i “muscoli” nei confronti di soggetti in condizioni di particolare debolezza, mettendo a rischio i loro più basilari diritti, senza che ciò possa comportare alcun reale guadagno in termini di maggiore sicurezza e vivibilità di strutture che, salvo rare eccezioni, versano in condizioni disperate. Una scelta che per lo meno in relazione a soggetti già detenuti, rischia di vanificare *in toto* il progetto rieducativo in corso, facendo ricadere sulle loro teste la minaccia di una pena irrogabile, potenzialmente, per un mero atto di disobbedienza collettiva. Inoltre – come ha rilevato l’OCSE – essa si pone in palmare antitesi alla *Rule 5* delle *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* elaborate dall’ONU, in base a cui «*The prison regime should seek to minimize any differences between prison life and life at liberty that tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their dignity as*

human beings»³⁵⁶.

Ed ecco allora che non è da escludere che, in un prossimo futuro, la Corte costituzionale non venga chiamata soltanto a sindacare la non manifesta sproporzionalità del *quantum* di pena previsto dall'art. 415 *bis* c.p. (e dall'omologo art. 14, co. 7.1 t.u. imm.) rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del fatto di reato o a determinati *tertia comparationis*, ma sia investita di questioni ancora più delicate, concernenti la legittimità stessa dell'opzione legislativa di punire la rivolta carceraria, specie se commessa mediante atti di resistenza passiva.

Mi pare però difficile ipotizzare l'accoglimento di una q.l.c. che denunciassero un contrasto con il principio offensività.

Certo, è vero: l'offensività rappresenta un indubbio argine all'espansione dello *ius terribile* «nei territori illiberali della tutela della visione/ideologia politica che s'intende affermare» e, storicamente, la sua lesione è stata affermata (invero in pochissimi casi)³⁵⁷ soprattutto con riguardo «a incriminazioni che si ponevano in contrasto con i diritti e le libertà fondamentali»³⁵⁸. Tuttavia, il sindacato sul rispetto del principio di offensività si caratterizza per una tendenziale rigidità, poiché si sostanzia in un vaglio sulla non arbitrarietà del bilanciamento «fra la libertà personale sacrificata dalla punizione ed il bene giuridico protetto»³⁵⁹ dalla norma *sub iudice*: laddove ne riconosca violazione (raramente), la Consulta, all'esito di un giudizio spiccatamente valoriale, «cala

³⁵⁶ Le c.d. *Nelson Mandela Rules* (General Assembly resolution 70/175, annex, adopted on 17 December 2015), richiamate dall'OCSE, *Parere su taluni articoli del disegno di legge n. 1660 in materia di contrasto al terrorismo, sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio e ordinamento penitenziario*, cit., 27.

³⁵⁷ Ripercorsi da DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 2013, 4, 37, il quale nondimeno sottolinea la grande capacità orientativa di questo principio in sede di interpretazione della fattispecie.

³⁵⁸ Sviluppi sul punto in BARTOLI, *Offensività e ragionevolezza nel sindacato di costituzionalità sulle scelte di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 3, 1545 ss.

³⁵⁹ Cfr. BONOMI, «Pregi» e «difetti» del principio di offensività del reato, in *www.federalismi.it*, 12 marzo 2025, 81. L'offensività rappresenta dunque un «limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore ordinario nel perseguire penalmente condotte segnate da un giudizio di disvalore». Cfr. Corte cost., 25 luglio 1995, n. 360, la quale ha ammesso l'esistenza di un sindacato sull'offensività astratto, che postula il compimento di «una ricognizione della astratta fattispecie penale, depurata dalla variabilità del suo concreto atteggiarsi nei singoli comportamenti in essa sussumibili». In proposito, DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei*, cit., 12, dove sottolinea che tale principio viene poi di fatto «reso operativo, nella maggior parte dei casi, attraverso il parametro della ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.».

come una scure sulla legislazione»³⁶⁰, ponendosi in netta antitesi alle scelte del decisore politico³⁶¹.

Realisticamente sarebbe, dunque, elevato il rischio che una declaratoria di incostituzionalità dell'incriminazione della resistenza passiva per contrasto col principio di offensività ingenerasse un conflitto – tutto mediatico propagandistico – tra i rappresentanti della politica e la stessa Corte, destinata a divenire bersaglio di critiche delegittimanti e accuse di invasione di campo³⁶². Essa verrebbe facilmente tacciata – secondo la classica narrativa populista – di vanificare le scelte politico criminali adottate dal legislatore nell'interesse del “popolo sovrano”³⁶³. Sul piano più strettamente tecnico, peraltro, va rilevato che, come spesso accaduto in relazione al controllo costituzionale sull'offensività in astratto³⁶⁴, anche nel caso della rivolta carceraria, la valorizzazione

³⁶⁰ BARTOLI, *Offensività e ragionevolezza nel sindacato di costituzionalità sulle scelte di criminalizzazione*, cit., 1545. Ed è proprio per il carattere «radicale e assolutistico» del canone dell'offensività che la giurisprudenza costituzionale è per lo più incline a incentrare le valutazioni che la dottrina di norma ricollega a tale principio sul versante della ragionevolezza, parametro – per sua natura – più malleabile e relativistico, che abbandona le cadenze del puro sillogismo in favore di un ragionamento ipotetico, alle conclusioni del quale si perviene in via argomentativa. Cfr. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2025, 137 che riconosce al principio di proporzionalità un notevole «pragmatismo relativista»; PULITANO, voce *Offensività del reato (principio di)*, in *Enc. dir.*, Annali VIII, Milano, 2015, 448; PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, 2, 355 ss.

³⁶¹ È del resto in certa misura fisiologico che – come afferma SILVESTRI, *Corte costituzionale, sovranità popolare e “tirannia della maggioranza”*, in *Quest. giust.*, 2019, 24 – «il giudizio di una Corte costituzionale, se vuole essere effettivo e non di mera ratifica burocratica, è sempre potenzialmente in conflitto con la volontà delle maggioranze politiche, passate e presenti». Sulla questione, è assai istruttiva la lettura di ROMBOLI, *Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima “politica” e quella “giurisdizionale”. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa*, in *Rivista AIC*, 2017, 3. Per una critica ragionata sulla “invasione” di campo da parte delle Corti costituzionali e delle Corti supreme nelle scelte legislative in ordine alla limitazione dei diritti, WALDRON, *The Core Case Against Judicial Review*, in *Yale Law Journal*, 2005, 115, 6. 1346 ss.

³⁶² BARTOLI, *Dalle rime obbligate alla discrezionalità: consacrata la svolta*, in *Giur. cost.*, 2018, 6, 2755.

³⁶³ Le critiche al potere giudiziario e gli attacchi alle decisioni delle Corti supreme rappresentano una costante del populismo penale, ben descritta in PRATT, *Penal populism*, cit., 14. D'altronde, alla legittimazione assoluta del decisore politico, quale unico rappresentante della volontà popolare, non può che corrispondere «una delegittimazione assoluta nei confronti di coloro che invece si collocano su una posizione avversa». Cfr. BARTOLI, *Sulle recenti riforme in ambito penale tra populismo, garantismo e costituzionalismo*, cit., 9.

³⁶⁴ Criticamente PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, cit., 358, il quale constata che l'atteggiamento di tendenziale «self-restraint» della Corte che rifiuta il controllo sull'offensività della fattispecie astratta rimettendosi alla correttezza interpretativa ed applicativa del giudice, finisce per spostare sul potere giudiziario gran parte dell'effettività di un prin-

dell'elemento del pericolo concreto e il ricorso all'interpretazione "ortopedica" di cui s'è dato conto negli scorsi paragrafi potrebbero forse permettere ai giudici della Consulta di escludere che la punizione delle condotte di resistenza passiva si ponga in contrasto con tale principio.

Per quanto si tratti di una strada ancora grandemente inesplorata³⁶⁵, in un futuro non lontano, potrebbe forse avere maggiori possibilità di "successo" il sollevamento di una q.l.c. incentrata sulla violazione del principio di proporzionalità della scelta di criminalizzare la resistenza passiva. Scelta che comprometterebbe in maniera intollerabile la libertà di manifestazione del pensiero, di riunione, di protesta, e che vanificherebbe il progetto rieducativo, rischiando di condurre a una deumanizzazione *de facto* del detenuto-migrante; il tutto per implementare la tutela dell'ordine e la sicurezza nelle carceri e nei c.p.r., luoghi ove detenuti e migranti vedono fortemente limitati i loro diritti, vivendo spesso in condizioni di acclarata intollerabilità.

A fronte di questi e altri rilievi, la Corte potrebbe allora ipotizzare il ricorso al *proportionality test*³⁶⁶, in modo da valutare se «il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti» discrezionalmente realizzato dal legislatore non sia stato compiuto «con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva»³⁶⁷. Questo strumento viene oggi

cipio che ha invece una innegabile vocazione a operare prioritariamente sul piano legislativo»

³⁶⁵ Il rimando corre all'innovativo lavoro di RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020, *passim*.

³⁶⁶ Secondo l'opzione consolidata il *test* di proporzionalità (che prende le mosse dall'ordinamento tedesco, per poi svilupparsi in molteplici ordinamenti stranieri) si articola in quattro successivi passaggi, che dovrebbero rendere tale delicato scrutinio trasparente, razionale e controllabile così da evitare i pericoli di arbitrario decisionismo. In estrema sintesi, occorre verificare: i) se lo scopo perseguito dalla misura limitativa del diritto è legittimo, ii) se la misura è idonea a soddisfare lo scopo perseguito dal legislatore; iii) se la sua previsione era necessaria a soddisfare lo scopo o se invece fosse possibile ricorrere ad altre misure con minore pregiudizio per il diritto fondamentale; iv) infine, se la misura non comprime in maniera eccessiva il diritto fondamentale rispetto allo scopo perseguito (la c.d. proporzionalità in senso stretto). Cfr. la nitida ricostruzione di MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, 36 ss.

³⁶⁷ Tra le tante sentenze che fanno ricorso al *test* di proporzionalità in ambito non penale: Corte cost., 10 gennaio 2014, n. 1; Corte cost., 16 luglio 2019, n. 179; Corte cost., 9 aprile 2014, n. 162; Corte cost., 23 maggio 2025, n. 70; Corte cost., 8 maggio 2023, n. 88. Sugli sviluppi del sindacato di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, MACCHIA, *Il controllo costituzionale di proporzionalità e ragionevolezza*, in *Cass. pen.*, 2020, 1, 19 ss.; CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana. Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola*, 24-26 ottobre 2013, in www.cortecostituzionale.it; più di recente, ID., *Ragionevolezza*

ampiamente utilizzato dalle Corti straniere e sovranazionali e dalla stessa Consulta, che però se ne è sinora avvalsa in materie diverse da quella penalistica, ove – come noto – il controllo di proporzionalità investe, di norma, il *quantum* della sanzione ma non il suo *an*.

Chiaramente si tratta di una mera suggestione, in questa sede soltanto abbozzata in attesa di possibili sviluppi della giurisprudenza costituzionale³⁶⁸. Non mi sembra però irrealistico ipotizzare che, nei prossimi anni, la Corte – avvalendosi della forza argomentativa propria insita nel giudizio di proporzionalità – possa in effetti pervenire a una declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'incriminazione della resistenza passiva nel delitto di rivolta carceraria, all'esito di un percorso ermeneutico meno rigido e netto di quello fondato sul canone dell'offensività, ma proprio per questo più trasparente, razionale e controllabile³⁶⁹.

È chiaro che, anche adottando un simile approccio, la valutazione compiuta dalla Corte continuerebbe ad avere un carattere prettamente politico. Ciò nondimeno questa legittima invasione degli spazi di discrezionalità fisiologicamente appannaggio del legislatore – presidio indispensabile avverso abusi e prevaricazioni contrarie ai valori costituzionali³⁷⁰ – sarebbe realizzata per mezzo di «un meccanismo procedurale capace di garantire» che una operazione

za e proporzionalità: oltre l'eguaglianza delle leggi, in *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, Napoli, 2024, 2375 ss.

³⁶⁸ Ipotizza «la praticabilità teorica di un controllo sulla proporzionalità delle incriminazioni rispetto ai diritti fondamentali e alle libertà incise dalla stessa norma di condotta», VIGANÒ, *La proporzionalità nella giurisprudenza recente della Corte costituzionale: un primo bilancio*, cit., 22.

³⁶⁹ Cfr. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, cit., 243, che si pone in linea di continuità col pensiero di PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, cit., 358, il quale – riflettendo sui connotati necessariamente valutativi del sindacato della Corte sulla offensività/ragionevolezza delle norme penali – ritiene in definitiva «conforme all'istanza democratica un controllo ancorché penetrante sulle opzioni politico-criminali del legislatore, ma fondato su canoni razionali apertamente e chiaramente «riempiti» di argomenti scientifici, storici e comparatistici» – quale sembra essere quello di proporzionalità – «piuttosto che un sindacato apparentemente di rigorosa garanzia ma celante dietro l'apoditticità di motivazioni apparenti valutazioni dotate di un tasso di «discrezionalità» probabilmente più elevato».

³⁷⁰ Sul costituzionalismo quale «limite invalicabile alla politica», BARTOLI, *Dal garantismo penale al costituzionalismo. Riflessioni a partire dal pensiero di Luigi Ferrajoli*, in www.sistemapenale.it, 17 giugno 2024, 6, che nondimeno ribadisce come le invasioni di campo della Corte costituzionale debbano comunque essere limitate allo stretto necessario.

siffatta non scada anch'essa nell'arbitrio³⁷¹.

7. *Considerazioni di sintesi: tra realtà e immaginazione.* All'esito dell'analisi svolta in queste pagine, il quadro che emerge è davvero a tinte fosche. Nel presente scritto sono state prese in considerazione soltanto alcune disposizioni incriminatrici contenute nel caotico impianto dei decreti sicurezza del 2025 e del 2026: i sorprendenti inasprimenti delle «tariffe»³⁷² sanzionatorie nei reati contro il patrimonio – con annessa tipizzazione di nuovi farraginosi delitti ed aggravanti –, l'immotivata enfattizzazione della tutela penale nei confronti delle forze dell'ordine e, infine, la criminalizzazione della rivolta carceraria e nei c.p.r.

Ora, mi pare che tanto basti a confermare l'impressione espressa in apertura del presente lavoro: l'adozione di siffatti decreti enfattizza la censurabile tendenza a fare del diritto penale un fallimentare strumento di gestione e controllo dell'ordine e della sicurezza sociale, la pronta risposta ad emergenze criminali contingenti o presentate come tali nell'agone politico mediatico (penso alla tipizzazione della rapina commessa dal gruppo organizzato) o, peggio, la soluzione semplice per problemi sociali complessi (penso all'incriminazione della rivolta carceraria), che il legislatore – vuoi per la sistemica carenza di risorse, vuoi per il timore di un mancato ritorno a livello elettorale – non può o non vuole affrontare in maniera sistematica.

A ben vedere, dietro tali provvedimenti legislativi, si celano due delle tre fallacie che – secondo gli studi di Luigi Ferrajoli – affliggono il diritto penale di stampo populistico-autoritario, ovverosia: i) l'illusione che la sicurezza sia prevalentemente minacciata dalla criminalità di strada e da quella di sussistenza e che il ricorso allo strumento repressivo sia da solo sufficiente a neutralizzare

³⁷¹ Sui pregi dell'impiego di tale meccanismo anche in riferimento alle scelte di criminalizzazione, RECHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, cit., 243. Più in generale, guarda con favore al ricorso al test di proporzionalità, CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, cit., 7 la quale osserva che «l'elaborazione di canoni di giudizio chiari e chiaramente esplicitati alimenta la coerenza, la prevedibilità e la controllabilità delle decisioni, attraverso la motivazione, consolidando l'autorevolezza del giudice delle leggi e ponendolo al riparo dalla sovraesposizione politica».

³⁷² BRUNELLI, *Proporzionalità della pena e sequestro estorsivo: un coup de théâtre della Corte costituzionale*, cit.

tali perniciosi fenomeni e ii) l'illusione che quanto più le pene sono severe tanto più queste ultime hanno – per ciò solo – efficacia deterrente³⁷³.

Una volta assodato che su entrambi i versanti il ricorso allo *ius puniendi* produce risultati poco appaganti³⁷⁴ – ma anzi rischia paradossalmente di favorire ulteriori derive criminogene, che, a loro volta, potrebbero dar vita a nuovi inasprimenti sanzionatori³⁷⁵ – quello che resta è un sistema iper-repressivo, fortemente simbolico e con ampie venature classiste, che vive di una latente «contrapposizione tra una comunità e i suoi nemici interni ed esterni»³⁷⁶.

In particolare, dall'analisi delle disposizioni incriminatrici su cui mi sono soffermato in questo scritto emerge – in una sorta di *climax* ascendente – una marcata distonia tra la *lex scripta* – emanata da un legislatore dai tratti autoritari e, comunque, alla perenne ricerca di consenso – e i valori personalistici posti a fondamento delle moderne democrazie costituzionali.

A un apparato di disposizioni dal carattere iper-afflittivo volte alla neutralizzazione del reo-nemico, che si vorrebbe «abbandonato a un destino irreversibile di marcescenza», si contrappongono le insopprimibili esigenze di civiltà, quali l'aspirazione alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato – che, a fronte dell'allarmante stato delle carceri, ha l'aspro sapore dell'utopia – e, *funditus*, l'imperativo a una pena “umana”, canone primordiale e fondativo di ogni Stato di diritto degno di questo nome³⁷⁷.

In definitiva, lo Stato non può – o, meglio, non dovrebbe – rispondere «al crimine replicando alla violenza con la violenza, alla brutalità con la brutalità, al sangue col sangue, e non deve [o, meglio, non dovrebbe] mai “abbassarsi” al livello del reo, anche dell'autore del crimine più spregevole e efferato, per-

³⁷³ La terza fallacia, opposta alla seconda, è l'illusione che sia la qualificazione come penale di un certo fenomeno a rivelare la sua connotazione criminale, sicché «tutto ciò che non è trattato [...] sarebbe lecito, irrilevante e comunque non prevenibile». Per gli opportuni approfondimenti, rimando a FERRAJOLI, *Giustizia e politica*, cit., 281.

³⁷⁴ CORNELLI-ROSSI, *La deriva punitiva della politica criminale in Italia. Analisi empirica della legislazione penale e della sicurezza degli ultimi trent'anni*, cit., 31.

³⁷⁵ A un vero e proprio «circolo vizioso» allude di BARTOLI, *Dritti al cuore del Leviatano tra fiducia, violenza e personalismo*, in *Quaderni di storia del penale e della giustizia*, 2023, 5, 219. Sull'«ingenua illusione che la predisposizione di una macchina punitiva totipotente e priva di limiti possa garantire maggior effettività al contrasto alla criminalità», MANES, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, cit., 100.

³⁷⁶ Cfr. SEMINARA, *Consenso sociale, populismo e diritto penale*, cit.

³⁷⁷ MANES, *Un canone di civiltà dimenticato: il principio di umanità della pena*, cit., 702 s.

ché in questo consiste la differenza qualitativa tra “pena” e “vendetta”³⁷⁸. Come infatti sostiene un illustre studioso, sebbene «la giustizia penale [sia] un male necessario» laddove «essa superi i limiti della necessità rimane soltanto il male»³⁷⁹.

Di fronte a un legislatore che si muove in direzione ostinata e contraria al rispetto di tali basilari principi, è scontato rilevare che il compito di preservarli spetti *in primis* ai giudici comuni. Costoro, in quanto «primi custodi» dei diritti individuali, dovrebbero procedere a una necessaria opera di supplezza ermeneutica finalizzata ad una riduzione teleologica delle fattispecie *de quibus*, di modo da scongiurare il radicarsi di letture *contra constitutionem*³⁸⁰.

Lo si è ribadito più volte analizzando il reato di furto con destrezza in casi particolari o l'aggravante della rapina commessa da un gruppo organizzato e – con ancora maggior forza – in relazione al reato di rivolta carceraria e nei c.p.r.: il ricorso a un'interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata, che faccia leva sui canoni di offensività, ragionevolezza, proporzione e sussidiarietà permette di limitare la *vis expansiva* del tipo delittuoso, così da escludere dal suo orizzonte di tipicità quelle condotte che – pur astrattamente riportabili nel perimetro tracciato *ex lege* – si collocano evidentemente al di fuori «del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare la fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore»³⁸¹.

Ragionando in tal modo – come ipotizzato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 130/2025 – il giudicante potrebbe vedersi costretto, sempreché il dato normativo lo consenta, a disapplicare la norma incriminatrice ogniqualvolta le condotte in imputazione, sebbene formalmente integranti gli

³⁷⁸ Questi i pregnanti rilievi di MANES, espressi nell'intervista rilasciata al quotidiano *Il Dubbio* il 5 settembre 2025, consultabile su www.ildubbio.news/giustizia.

³⁷⁹ Si veda MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, cit., 14, che riprende sul punto ROXIN, *Fragwürdige Tendenzen der Strafrechtsreform*, in *Radius*, 1966, 37 ss.

³⁸⁰ Sul fondamentale ruolo dei giudici comuni nel vaglio sul rispetto dei principi costituzionali, VIGNÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, cit., 213. Sulla “supplezza ermeneutica” quale strumento atto non già «a surrogare compiti di tutela inevasi dagli attori istituzionali competenti [...] bensì diretto, all'opposto, a ripristinare l'equilibrio costituzionale tradito dal legislatore, adottando un approccio teso a preferire interpretazioni non solo anti analogiche ma tassativizzanti e tipizzanti, orientate ai principi di offensività, di proporzione e di sussidiarietà», MANES, *Corruzione senza tipicità*, cit., 1147 s.

³⁸¹ Cfr. Corte cost., 25 luglio 2025, n. 130.

elementi costitutivi della fattispecie astratta, «non corrispondano, sul piano “sostanziale”» al coefficiente di disvalore espresso dal tipo legale³⁸². Per mezzo di un simile *modus procedendi* si potrebbe negare la rilevanza penale o – più di frequente – riportare nell’alveo di altri e meno gravi delitti «quadri di tipicità incolori, [...] inespressivi del disvalore tramandato dalla severità del compasso edittale» della norma incitatrice, così salvaguardando – nei limiti del possibile «il libero gioco dei diritti sottostanti, che viceversa resterebbero fatalmente soffocati dall’incombere di una (imprevedibile) minaccia penale»³⁸³.

Se tanto può fare il virtuoso impiego prasseologico di detti canoni ermeneutici restrittivi, dinnanzi a manifeste violazioni dei principi costituzionali, resta a mio avviso imprescindibile il ricorso al controllo accentrato di costituzionalità, che consente di annullare gli effetti pregiudizievoli delle disposizioni *sub iudice* con effetti *erga omnes*³⁸⁴.

A questo proposito, non va nascosto che il penetrante sindacato sul *quantum* e talora anche sull’*an* della risposta punitiva renda la Corte un «interlocutore paritario del legislatore»³⁸⁵. Fisiologiche – nell’odierna temperie culturale – sono anche le possibili accuse alla Consulta di assumere le improprie vesti di terza camera dello Stato, addentrandosi in valutazioni che non le competono, perché rientranti nell’ambito della discrezionalità del legislatore quale diretto rappresentante della volontà popolare (più precisamente, della maggioranza, spesso relativa, dei consociati)³⁸⁶.

Ma a queste accuse è possibile replicare che – a determinate condizioni – l’invasione di campo attuata dalla Corte non rappresenta un *vulnus* per la tenuta del principio democratico, ma una reazione necessitata e doverosa a

³⁸² *Ibidem*.

³⁸³ Illuminanti le parole di MANES, *Corruzione senza tipicità*, cit., 1147 s.

³⁸⁴ Così, in relazione al possibile riconoscimento in capo al giudice penale della facoltà di disapplicare le norme penali che prevedono sanzioni sproporzionate nelle materie di competenza dell’Unione, VIGANÒ, *La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell’unione europea: sull’effetto diretto dell’art. 49, paragrafo 3, della carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di giustizia*, cit., 17.

³⁸⁵ Questa è l’intuizione di PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, cit., 360.

³⁸⁶ Del resto, come rileva PULITANÒ, voce *Offensività del reato (principio di)*, cit., 448 «la tensione fra discrezionalità politica del legislatore e vincoli costituzionali attraversa a tutto campo la giurisprudenza costituzionale in materia penale».

scelte punitive arbitrarie³⁸⁷, che pregiudicano irrimediabilmente fondamentali valori costituzionali. Se è vero – come sembra – che «il populismo è per una politica illimitata e la conquista di questa politica illimitata si realizza anche mediante l'enfaticizzazione della violenza», l'accentuazione dell'autorità e la «strumentalizzazione della persona» – *rectius* del nemico – «da parte della politica e dello Stato»³⁸⁸, la Corte costituzionale non può che ergersi a “garante” dei diritti e delle libertà dell'individuo, finanche se appartenente a una sparuta minoranza³⁸⁹.

Insomma, in gioco non vi è il rispetto di una (presunta) volontà popolare, che verrebbe asseritamente tradita da decisioni ablative della Corte, ma un valore ancora più pregnante: la tutela della persona e dei suoi più basilari diritti, che, in una democrazia costituzionale, non possono essere esposti alla tirannia della maggioranza³⁹⁰.

In conclusione, quelli richiamati poc'anzi sono i più efficaci antidoti di cui l'ordinamento dispone avverso la preoccupante *overdose* punitiva in atto.

³⁸⁷ Trattasi di concetto espresso in maniera ricorrente dalla Consulta, e già nella risalente Corte cost., 18 luglio 1989, n. 409.

³⁸⁸ È da condividersi il pensiero di BARTOLI, *Dritti al cuore del Leviatano tra fiducia, violenza e personalismo*, cit., 220, il quale acutamente osserva che «il populismo di oggi tende a strumentalizzare la violenza nei confronti del singolo “delinquente” per difendere il popolo e dimostrare che si sta dalla parte del popolo», rinvenendo in un simile *modus procedendi* le tracce di un «modello autoritario» di Stato fondato sulla violenza e disposto a sacrificare l'individuo per la soddisfazione di scopi contingenti.

³⁸⁹ Essa deve insomma porre «limiti forti al potere legislativo e alla politica in funzione di garanzia della persona», BARTOLI, *Dal garantismo penale al costituzionalismo. riflessioni a partire dal pensiero di Luigi Ferrajoli*, cit., 8. Sul carattere contro-maggioritario del controllo di costituzionalità sul rispetto dei diritti fondamentali, RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, cit., 32 ss., 135 ss. Sul ruolo delle Corti costituzionali in epoca di populismo penale, molto nitidamente TĂNĂSESCU, *Le Corti costituzionali possono diventare populiste?*, in *Quest. giust.*, 2019, 124, la quale ritiene che esse assumano una cruciale funzione di controllo a che «né il potere legislativo né il potere esecutivo possano conquistare il monopolio della sovranità popolare e che entrambi rispettino i diritti fondamentali come giuridicamente protetti e non come soggettivamente interpretati da una volontà popolare incarnata dai populist».

³⁹⁰ Perentoriamente BARTOLI, *Personalismo*, cit., 24 che ricorda come prima venga «la persona in carne ed ossa e poi lo Stato, prima la concretezza personalistica di ogni essere vivente e poi le astrazioni e generalizzazioni statalistiche». Peraltro, già nel 1998, a valle di una riflessione sui limiti al controllo di costituzionalità in materia penale, PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, cit., 360 si domandava se «il principio democratico [...] si esaurisca in sostanza nel principio della rappresentanza parlamentare e in quello maggioritario [...] oppure se *in apicibus* istanza democratica significhi anche qualche cosa d'altro [...]: per esempio, potrebbe significare il vincolo dell'opzione legislativa ad un contesto di riferimento generale, fatto di razionalità strumentale delle soluzioni, di loro coerenza con una più ampia comunità internazionale ideologicamente omogenea, di loro radicamento storico lungo l'evoluzione dei valori socio-culturali».

V'è però da domandarsi se vi sia il rischio che il potere giurisdizionale si lasci abbagliare delle accecanti luci del giustizialismo³⁹¹. Nell'epoca della giustizia mediatica, delle narrazioni iper-colpevoliste, delle domande di pena esemplare, della costante emergenza sicurezza ciclicamente acuita da drammatiche vicende di cronaca, potrebbe in effetti dubitarsi che gli esponenti della magistratura – che sono comunque “cittadini del mondo” – restino «protagonisti razionali e imparziali del processo» immuni da ogni condizionamento e non cadano invece anch'essi vittime di distorsioni e fallacie, convalidando interpretazioni ampliative del penalmente rilevante evidentemente *contra reum*³⁹². V'è anche da chiedersi siano a quando i giudici ordinari e – per il loro tramite – la Consulta potranno continuare a porre rimedio all'alluvionale comparsa di nuove incriminazioni e inasprimenti sanzionatori più o meno eclatanti, che, oltre a stravolgere la labile coerenza del sistema, favoriscono, per approssimazioni successive, il consolidamento di un diritto penale autoritario, totipotente e diseguale.

Non va dimenticato infatti che la Corte costituzionale – con un doveroso *self restraint* – interviene in situazioni di manifesta violazione dei diritti e delle garanzie tutelati dalla Carta, ma non può certo modificare l'*humus* culturale e ideologico retrostante alle recenti strategie di politica criminale, le quali, al netto delle palmari violazioni di singoli principi, sono intrise da uno spirito fortemente autoritario e illiberale. Niente di più distante, insomma, dalle utopistiche aspirazioni a un diritto penale “dal volto umano” e a una “pena mite”, che traspaiono dalla lettura dell'art. 27 Cost. e da quanto affermato nelle Carte dei diritti fondamentali elaborate dalle istituzioni sovranazionali³⁹³.

In una prospettiva di lungo periodo, la speranza – forse ingenua – è quella di una presa di coscienza collettiva, di un risveglio della ragione, che induca il

³⁹¹ AMATI, *Insorgenze populiste e produzione del penale*, in www.discrimen.it, 3 giugno 2019, 33.

³⁹² La questione è tematizzata da BERTOLINO, *La rappresentazione mediatica della giustizia penale: dalla narrazione del crimine a quella del processo*, cit., 12; MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, 2022, 97 ss; SAMMARCO, *Giustizia e social media*, Bologna, 2019, 11; di recente, ID, *Verità processuale e verità mediatica*, in www.dirittodidifesa.it, 8 ottobre 2025.

³⁹³ Tale diffusa violazione dello spirito costituzionale risulta assai più infida, perché rende molto «difficili gli interventi demolitori o correttivi della Corte costituzionale, che potrebbe alla fine essere trascinata sull'infido terreno del confronto ideologico». Cfr. PALAZZO, *Il volto del sistema penale e le riforme in atto*, cit., 6.

legislatore a imboccare il difficile e impopolare sentiero diretto alla realizzazione di un diritto penale realmente costituzionale. Perché questa aspirazione non resti una semplice favola, appare imprescindibile che la mobilitazione di protesta innescata dagli ultimi provvedimenti in tema di sicurezza non sia confinata entro i ristretti circoli degli addetti ai lavori ma – come auspicato da Giovanni Fiandaca – veda accademici e operatori del diritto strenuamente impegnati in una operazione di vera e propria «pedagogia collettiva, volta a spiegare al grosso pubblico perché l'impiego delle pene può risultare un rimedio inefficace, illusorio e addirittura controproducente»³⁹⁴.

Si tratterebbe di un processo lento e graduale, ma non per forza destinato al fallimento.

Del resto, la storia dimostra che il declino della qualità delle democrazie costituzionali non è un fenomeno irreversibile o permanente³⁹⁵.

Di qui l'invito a non darsi per sconfitti.

³⁹⁴ FIANDACA, *La bulimia punitiva aumenterà il consenso, ma non serve a niente*, cit.; dello stesso avviso, a valle dell'introduzione della discussissima legge spazzacorrotti del 2019, MANES, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, cit., 100, che esortava la comunità giuridica a una difesa della Costituzione dalle aggressioni ai suoi contenuti minimi scaturente «dagli sfregi inferti da questo nuovo trend di overdose punitiva (selettivamente) illimitata».

³⁹⁵ A riguardo cito testualmente GINSBURG-HUQ, *How to Save a Constitutional Democracy*, Chicago, 2019, 235.